

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 febbraio 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 7.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea regionale 2014). Modificazioni di leggi regionali in attuazione di obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. (15R00052) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2014, n. 12.

Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)). (15R00057) Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2014, n. 11.

Disposizioni in materia di enti locali. (15R00077) Pag. 11

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 gennaio 2015, n. 1.

Adeguamento temporaneo della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale. (15R00071) Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 gennaio 2015, n. 2.

Modifica del regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno. (15R00072) Pag. 19

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 dicembre 2014, n. 0241/Pres.


Regolamento di modifica al Regolamento, di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 348. (15R00065) Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 dicembre 2014, n. 0242/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali). (15R00069) Pag. 22

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2014, n. 26.

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative. (15R00023) Pag. 27



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 88.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. (15R00031).....

Pag. 51

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 89.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva). Nuove disposizioni relative all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. (15R00032).....

Pag. 55

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 47.

Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale. (15R00046).

Pag. 56

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), in attuazione dei principi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di Fondo sociale regionale e aziende per il diritto agli studi universitari. (15R00047).....

Pag. 57

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 22 ottobre 2014, n. 27.

Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. (15R00082).....

Pag. 60



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 7.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea regionale 2014). Modificazioni di leggi regionali in attuazione di obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 32 del 12 agosto 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2006, N. 8

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8

1. L'art. 1 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 1. *(Oggetto e finalità)*. — 1. In relazione al riconoscimento del sistema delle autonomie regionali e locali previsto dall'art. 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e al combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e dei principi di cui alle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica, la presente legge:

- a) detta disposizioni in materia di relazioni internazionali e con l'Unione europea della Regione;
- b) disciplina le attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione;
- c) disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 2 della l.r. 8/2006

1. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 8/2006 è sostituita dalla seguente: *f*) favorire la partecipazione degli enti locali singolarmente o in forma associata, al processo di integrazione europea.

2. La lettera *g*) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 8/2006 è sostituita dalla seguente: «*g*) partecipare alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantire l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

3. Dopo la lettera *h*) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 8/2006, è aggiunta la seguente: «*h-bis*) promuovere iniziative in favore delle zone di montagna, conformemente all'art. 174, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a livello europeo, internazionale e statale»;

4. Dopo la lettera *h-bis*) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 8/2006, introdotta dal comma 3 del presente articolo, è aggiunta la seguente: «*h-ter*) promuovere e sostenere l'attuazione di strategie macroregionali con i territori limitrofi, finalizzate allo sviluppo sostenibile nell'area alpina».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 6 della l.r. 8/2006

1. Il comma 1 dell'art. 6 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente: «1. La Regione predispone e attua programmi e progetti nell'ambito della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale dell'Unione europea e partecipa ai programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea, proponendo e attuando i progetti. La Regione, inoltre, promuove la partecipazione ai predetti programmi da parte del partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale regionale».

Art. 4.

Modificazione all'art. 7 della l.r. 8/2006

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 7 della l.r. 8/2006 è soppresso.

Art. 5.

Inserimento dell'art. 7-bis alla l.r. 8/2006

1. Dopo l'art. 7 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. *(Designazione di rappresentanti presso il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa)* — 1. Ai fini della proposta al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa dei membri titolari e supplenti, la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome».



Art. 6.

Modificazioni al titolo del capo III

1. Al titolo del capo III della l.r. 8/2006, la parola: «communautaires» è sostituita dalla seguente: «européennes».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 8 de la l.r. n. 8/2006

1. L'art. 8 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea*) — 1. Nelle materie di propria competenza, la Regione concorre alla definizione della posizione italiana riguardo alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea, con le seguenti modalità:

a) partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati tecnici del Consiglio e della Commissione europea, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 della l. 131/2003;

b) partecipando al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, mediante trasmissione di osservazioni e proposte alle Camere;

c) partecipando alle sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e chiedendone, se del caso, la convocazione per l'esame di progetti di atti dell'Unione europea riguardanti materie attribuite alla competenza legislativa regionale;

d) partecipando ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2 della l. 234/2012.

2. Nelle materie di competenza regionale, la Giunta regionale e il Consiglio regionale possono formulare osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni. Tali osservazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

3. Nei casi di cui al comma 2, al fine della formazione di una posizione comune a livello regionale, la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione, da adottarsi entro quindici giorni. In mancanza della deliberazione consiliare, la Giunta regionale può comunque procedere all'esercizio delle proprie competenze e attività.

4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale disciplinano, con propri atti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le modalità di partecipazione della Regione alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 8-bis della l.r. 8/2006

1. Dopo l'art. 8 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. (*Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale*) — 1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sui progetti di atti normativi dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale, il Consiglio regionale può formulare osservazioni da trasmettere alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

2. Il Consiglio regionale disciplina le modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 8-ter alla l.r. 8/2006

1. Dopo l'art. 8-bis della l.r. 8/2006, introdotto dall'art. 8 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 8-ter. (*Designazione di rappresentanti presso il Comitato delle Regioni*) — 1. Ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea dei membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni, la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome».


Art. 10.

Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 8/2006

1. L'art. 9 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Legge europea regionale*) — 1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive europee, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. A tal fine, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, verifica lo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e ne trasmette le risultanze, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, a seguito della verifica dello stato di conformità di cui al comma 1, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea»; il titolo è completato dal numero identificativo delle direttive recepite e dall'indicazione «Legge europea regionale», seguita dall'anno di riferimento.



3. Nella relazione illustrativa al disegno di legge europea regionale, la Giunta regionale:

a) riferisce in merito allo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e alle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;

b) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da eseguirsi in via amministrativa».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 8/2006

1. L'art. 10 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Contenuti della legge europea regionale)

— 1. La legge europea regionale:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;

b) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) reca disposizioni modificative o abrogative di norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. La legge europea regionale è immediatamente trasmessa per posta elettronica certificata al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con la medesima modalità sono trasmessi, inoltre, tutti i provvedimenti, diversi dalla legge europea regionale, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 10-bis alla l.r. 8/2006

1. Dopo l'art. 10 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:

Art. 10. (Impugnazione di atti normativi europei) —

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, può richiedere al Governo l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo, nonché sollecitare la richiesta di impugnazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Regione a promuovere le richieste di cui al comma 1.

Art. 13.

Abrogazione

1. L'art. 11 della l.r. 8/2006 è abrogato.

Capo II

ALTRE MODIFICAZIONI IN RECEPIMENTO DI OBBLIGHI EUROPEI

Art. 14.

Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la caccia di selezione agli ungulati, il caricatore deve essere adattato in modo da non contenere più di due colpi».

2. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'art. 46 della l.r. 64/1994, è aggiunta la seguente:

«s-bis) utilizzo dei mezzi di caccia privi degli adeguamenti tecnici previsti dall'art. 29, comma 1, lettera e): da € 320 a € 1920».

Art. 15.

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1

1. L'ultimo periodo della lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è soppresso.


2. Al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 1/2003, le parole: «In ossequio agli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)».

3. All'art. 7 della l.r. 1/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «Coloro che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dai comuni 4-bis e 4-ter, coloro che»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica conseguita in altre Regioni o Province autonome consente, previa richiesta alla struttura competente da parte del soggetto interessato, l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1»;

c) dopo il comma 4-bis, introdotto dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente: «4-ter. Coloro che, in possesso del titolo professionale di guida turistica conseguito in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ne fanno richiesta alla struttura competente che provvede ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007».



4. Le parole: «e di ciclismo fuoristrada», ovunque ricorrono nella l.r. 1/2003, sono soppresse.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 5 agosto 2014

ROLLANDIN

15R00052

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2014, n. 12.

Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 50 del 16 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le disposizioni della presente legge non si applicano all'istituzione e alla gestione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1999, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel territorio regionale, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito, alle condizioni di cui alla presente legge, agli operatori abilitati nelle altre regioni del territorio statale o nei paesi dell'Unione europea di provenienza.».

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1999, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

«2-ter. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è subordinato al preventivo assenso delle competenti autorità statali e regionali che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.».

4. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altre disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 2

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, è sostituita dalla seguente:

«*a*) per attività di tipo A, l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio;».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, è sostituita dalla seguente:

«*b*) per attività di tipo B, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante;».

3. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «dall'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 71 del decreto legislativo n. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).».


4. La lettera *h*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, è sostituita dalla seguente:

«*h*) per imprenditori agricoli, i soggetti in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001;».

5. Alla lettera *j*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, la parola: «autorizzati» è sostituita dalla seguente: «abilitati».

6. Dopo la lettera *j*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, come modificata dal comma 5, è inserita la seguente:

«*j-bis*) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;».



7. Dopo la lettera *j-bis*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, inserita dal comma 6, è inserita la seguente:

«*j-ter*) per fiera sperimentale, la manifestazione commerciale a carattere straordinario, svolta su area pubblica o privata della quale il comune abbia disponibilità, proposta esclusivamente da consorzi o cooperative o associazioni di imprese esercenti il commercio su area pubblica;».

8. Dopo la lettera *j-ter*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, inserita dal comma 7, è inserita la seguente:

«*j-quater*) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;».

9. La lettera *k*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999 è sostituita dalla seguente:

«*k*) per presenza in un mercato o in una fiera, il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato o fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;».

10. La lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, è sostituita dalla seguente:

«*m*) per attività temporanea, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, ad eccezione degli eventi in cui i comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 2-bis

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, come modificato dall'art. 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Commercio di prodotti alimentari*). —

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.

2. L'abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), previa apposita annotazione sul titolo abilitativo.

3. È vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 3

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999, dopo le parole: «stesso mercato» sono inserite le seguenti: «, annuale o stagionale».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo abilitativo».

3. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«3. La ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.».

4. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«5. Alle manifestazioni e attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *j*), *j-bis*), *j-ter*), *j-quater*) e *m*), partecipano prioritariamente gli operatori abilitati al commercio su aree pubbliche; nei posteggi in eccedenza, possono essere ammessi a partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese con titoli abilitativi temporanei.».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 4

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società regolarmente costituite, da cooperative o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed è subordinato al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:


«3. L'aggiunta del settore merceologico alimentare al contenuto del titolo abilitativo è soggetta alla preventiva presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ed è subordinata alla sola verifica dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.».

3. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«4. È consentita l'intestazione di più titoli abilitativi a favore del medesimo operatore.».

4. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«5. È consentita la rappresentanza da parte di un coadiutore, dipendente, socio o associato in partecipazione a condizione che, durante le attività di vendita, il rappresentante sia munito di documentazione comprovante la qualità di coadiutore, dipendente, socio o associato in partecipazione e del titolo abilitativo originale, da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.».



Art. 6.

Sostituzione della rubrica del capo II

1. La rubrica del capo II della legge regionale n. 20/1999 è sostituita dalla seguente: «DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI TIPO A E B».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Attività di tipo A*). — 1. Per l'esercizio dell'attività di tipo A, è necessario il possesso del titolo abilitativo rilasciato dal comune in cui il posteggio si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinto titolo abilitativo.

2. Il rilascio del titolo abilitativo comporta il contestuale rilascio della concessione di posteggio che non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni.

3. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;

b) la vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi;

c) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati.

4. In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il possesso di più titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

5. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua attività.»

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo A*). — 1. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ogni anno, i comuni trasmettono alla struttura regionale competente, ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi trenta giorni, il bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle domande di cui al comma 3.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1, i soggetti interessati trasmettono, mediante strumenti telematici, la domanda di rilascio

del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo A e della relativa concessione di posteggio, sulla base delle indicazioni previste nel bando. Le domande pervenute ai comuni oltre il termine prescritto sono rigettate e non danno luogo ad alcuna priorità in caso di successiva riproposizione. L'esito del procedimento è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni.

3. Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia il titolo abilitativo e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata in conformità a quanto previsto nell'intesa di cui all'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Con la predetta deliberazione è, inoltre, stabilito il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo operatore nella stessa area mercatale.

4. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione per settore merceologico dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. Possono essere presentate domande per l'insediamento in più graduatorie.

5. Qualora il comune, in sede di ristrutturazione di un mercato, abbia ripartito una diversa metratura dei posteggi, è redatta, in base ai criteri di cui al comma 3, ai fini dell'assegnazione dei posteggi medesimi, una distinta graduatoria per ciascun gruppo di dimensione di posteggio.

6. Qualora il comune trasformi un mercato annuale in un mercato stagionale, sono rilasciati d'ufficio distinti titoli abilitativi per ogni periodo.

7. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata, fatta salva la sussistenza degli eventuali requisiti igienico-sanitari, qualora previsti.

8. I titoli abilitativi e le concessioni di posteggio relativi alle attività temporanee di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), sono esclusi dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e sono rilasciati dai comuni prioritariamente agli operatori abilitati al commercio su aree pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti con propri provvedimenti.

9. La registrazione delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuata dagli incaricati del comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, del tipo di attività e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

10. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a differenti titoli abilitativi.»



Art. 9.

Sostituzione dell'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Subingresso nell'attività di tipo A*). — 1. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo A, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'art. 22 della legge regionale n. 19/2007 al comune in cui ha sede il posteggio. In tali casi, il subentrante può continuare ad esercitare l'attività del dante causa in attesa della concessione di suolo pubblico, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante medesimo dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti morali, l'erede subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa in attesa dell'acquisizione del possesso dei requisiti stessi, da dimostrare entro un anno dalla data del subingresso, salvo proroga per casi comprovati di forza maggiore.

3. Nei casi di cui al comma 1, i titoli di priorità acquisiti dal cedente, ivi compresi quelli acquisiti dal dante causa, si trasferiscono al cessionario.

4. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio, nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.»

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 8

1. L'art. 8 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo B*). — 1. Per l'esercizio dell'attività di tipo B, annuale o stagionale, è necessaria la presentazione della SCIA di cui all'art. 22 della legge regionale n. 19/2007 al comune nel quale si intende avviare l'attività.

2. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo B, oltre all'esercizio dell'attività in forma itinerante, consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;

b) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati;

c) la vendita al domicilio del consumatore, come definito all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela.

4. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo B, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'art. 22 della legge regionale n. 19/2007 al comune nel quale si intende avviare l'attività. In tali casi, si applica quanto disposto all'art. 7, commi 2 e 3.»

Art. 11.

Modificazioni all'art. 8-bis

1. Il comma 1 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«1. L'efficacia dei titoli abilitativi di cui agli articoli 5 e 8, anche se rilasciati ad imprese individuali senza coadiuvanti e dipendenti, è annualmente subordinata alla verifica della sussistenza e validità del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006, o di altro certificato di regolarità contributiva rilasciato dagli enti preposti, nonché alla verifica della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita al penultimo anno d'imposta. Il titolo abilitativo è, in ogni caso, ritenuto valido anche per i soggetti che hanno ottenuto dagli enti preposti la rateizzazione del debito contributivo.»

2. All'alinea del comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 20/1999, le parole «sentite le organizzazioni più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale».

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 20/1999, le parole: «, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,» sono soppresse.

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 9

1. L'art. 9 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Cessazione e sospensione dell'attività*). — 1. Il comune dispone la cessazione dell'attività di commercio su area pubblica:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) in caso di assegnazione di nuovo posteggio, qualora l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non riprenda entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;

d) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o per oltre un terzo del periodo



previsto in caso di abilitazioni stagionali, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza oppure ferie per un massimo di quarantacinque giorni di calendario, anche non consecutivi, previa comunicazione scritta dell'operatore interessato al comune, da trasmettere almeno dieci giorni prima della data di inizio del periodo di ferie;

e) qualora vi siano rilevanti motivi di interesse pubblico. In tal caso, il provvedimento di cessazione comporta il diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente, salvo nel caso di spostamento di fiere o mercati;

f) nei casi previsti dagli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, qualora l'attività sia esercitata senza aver presentato la SCIA.

2. Nei casi di cessazione dell'attività previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), i comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal soggetto richiedente, possono disporre la sospensione del provvedimento di cessazione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il titolo abilitativo è sospeso dal comune nei casi previsti dall'art. 9-*quater*, comma 4. La sospensione è disposta dal comune con provvedimento distinto dall'irrogazione della sanzione amministrativa.

4. I casi di cessazione e sospensione dell'attività derivanti da irregolarità riscontrate nella documentazione di cui all'art. 8-*bis*, comma 1, sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo.»

Art. 13.

Inserimento dell'art. 9-bis

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 20/1999, come sostituito dall'art. 12, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* (Comunicazione della cessazione dell'attività). — 1. La cessazione di una delle attività disciplinate dalla presente legge è comunicata al comune entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva.»

Art. 14.

Inserimento dell'art. 9-ter

1. Dopo l'art. 9-*bis* della legge regionale n. 20/1999, inserito dall'art. 13, è inserito il seguente:

«Art. 9-*ter* (Verifica della SCIA). — 1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, il comune, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 19/2007.

2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, al comune, che provvede con le modalità di cui al comma 1.»

Art. 15.

*Inserimento dell'art. 9-*quater**

1. Dopo l'art. 9-*ter* della legge regionale n. 20/1999, inserito dall'art. 14, è inserito il seguente:

«Art. 9-*quater* (Sanzioni amministrative). — 1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.

2. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche in violazione dell'art. 9-*ter*, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza il titolo abilitativo di cui all'art. 5, comma 1, o fuori dal territorio previsto dal medesimo titolo abilitativo, nonché, senza il preventivo assenso o permesso di cui agli articoli 1, comma 2-*ter*, e 17, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000 e alla confisca dell'attrezzatura e della merce.

4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dalle deliberazioni comunali, di cui all'art. 11, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.


6. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il comune provvede all'applicazione delle relative sanzioni secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ed introita i relativi proventi.»

Art. 16.

Modificazioni all'art. 10

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «acquisito il parere delle rappresentanze degli enti locali ed operata la consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali».

2. Al comma 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «delle nuove autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei nuovi titoli abilitativi».



3. Ai commi 7 e 9 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Art. 17.

Modificazioni all'art. 11

1. Al primo capoverso del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale dei consumatori e delle imprese del commercio» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale».

2. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «i produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963» sono sostituite dalle seguenti: «gli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 228/2001».

3. Dopo la lettera *k*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999 è inserita la seguente:

«*k-bis*) i criteri e le modalità di rilascio di titoli abilitativi a favore di soggetti iscritti nel Registro delle imprese;».

4. Dopo la lettera *k-bis*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999 introdotta dal comma 3, è inserita la seguente:

«*k-ter*) i criteri e le modalità di rilascio di titoli abilitativi per la partecipazione a eventi in cui i comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;».

5. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «, anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di indicazione dei prezzi in euro,» sono soppresse.

6. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale delle imprese del commercio» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale».

7. All'alinea del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, prima delle parole: «L'esercizio del commercio» sono inserite le seguenti: «Fatta eccezione per le attività temporanee di cui all'art. 2, comma 1, lettera *m*),».

8. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «Aziende di promozione turistica» sono sostituite dalle seguenti: «l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo)».

Art. 18.

Modificazioni all'art. 11-bis

1. Al comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999, dopo le parole: «tre mostre-mercato all'anno,» sono inserite le seguenti: «ognuna di durata non superiore a due giorni consecutivi,».

2. Al comma 4 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999, le parole: «richieste le autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «richiesti i titoli abilitativi».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 11-bis, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

«*4-bis*. Per poter partecipare alle mostre-mercato di cui al presente articolo, il venditore non professionale presenta apposita domanda al comune nel quale si intende avviare l'attività contenente una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 19/2007, riportante le generalità, la residenza e lo stato di famiglia, nonché la condizione di venditore non professionale.».

4. Dopo il comma *4-bis* dell'art. 11-bis, inserito dal comma 3, è inserito il seguente:

«*4-ter*. Il comune nel quale il venditore non professionale intende avviare l'attività, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia ad ogni singolo venditore non professionale un permesso di partecipazione, valido fino al 31 dicembre di ogni anno, conforme ad apposito modello adottato dal Consiglio permanente degli enti locali.».

5. Il comma 5 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti di cui al comma 2 che intendono partecipare ad una mostra-mercato devono presentare apposita domanda al comune nel cui territorio si svolge contenente:

a) l'indicazione della manifestazione alla quale intendono partecipare nonché le date di svolgimento della stessa;

b) la richiesta di assegnazione del posteggio;


c) il permesso di cui al comma *4-ter* per l'apposita vidimazione da parte dell'ufficio comunale competente finalizzata al rispetto della prescrizione di cui al comma 2.».

6. Il comma 6 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora nel corso della mostra-mercato si accerti che il venditore non professionale è sprovvisto del permesso di partecipazione di cui al comma *4-ter*, è in possesso di un permesso irregolare, ovvero nei casi di violazione della prescrizione di cui al comma 3, gli incaricati del comune allontanano il medesimo dalla manifestazione e comunicano al comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attività il nominativo e le irregolarità riscontrate.».

7. Il comma 7 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«7. Al venditore non professionale nei confronti del quale è accertata la falsità delle dichiarazioni di cui al comma *4-bis* o una delle irregolarità di cui al comma 6, fatte salve le responsabilità penali, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre-mercato svolte nel territorio regionale, per la durata di anni tre successivi a quello dell'accertamento, da disporre con apposito provvedimento del comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attività.».



Art. 19.

Modificazioni all'art. 13

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «dell'autorizzazione con la quale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo abilitativo con il quale».

2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«2. I comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale adottata in conformità a quanto previsto nell'intesa di cui all'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Con la stessa deliberazione è stabilito il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo operatore nella stessa area fieristica.»

Art. 20.

Modificazioni all'art. 14

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata di volta in volta dal comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 3, indipendentemente dai prodotti trattati.»

2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 228/2001 avviene esclusivamente a favore dei medesimi.»

3. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«4. L'assegnazione temporanea dei posteggi rimasti liberi nelle fiere, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata dal comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13, comma 2, indipendentemente dai prodotti trattati.»

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 15

1. L'art. 15 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Computo delle presenze*). — 1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento al titolo abilitativo con il quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare. I comuni curano la registrazione delle presenze in apposito pubblico registro.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più titoli abilitativi validi per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essi intende partecipare.»

Art. 22.

Modificazioni all'art. 16

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni possono porre limitazioni agli orari di esercizio del commercio su aree pubbliche nei limiti di cui all'art. 28, comma 13, del decreto legislativo n. 114/1998 e all'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

Art. 23.

Modificazioni all'art. 17

1. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «non più di tre concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «non più di un quarto dell'area da destinare a concessioni».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/1999, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Resta fermo quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).»

Art. 24.

Modificazioni all'art. 18

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di automezzi avviene nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), e di quelle vigenti in materia igienico-sanitaria.»

2. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «Polizia municipale» sono sostituite dalle seguenti: «polizia locale».

3. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 20/1999, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalle seguenti: «titolo abilitativo».



Art. 25.

Inserimento dell'art. 18-bis

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 20/1999, come modificato dall'art. 24, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Altre forme di distribuzione*). — 1. L'attività di commercio su area pubblica è consentita anche attraverso distributori automatici, fatta eccezione per il commercio di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione senza ausilio di personale.».

Art. 26.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 20/1999:

- a) le lettere e) e l) del comma 1 dell'art. 2;
- b) il comma 5 dell'art. 10;
- c) il comma 5 dell'art. 11;
- d) il comma 9 dell'art. 11-bis;
- e) l'art. 12;
- f) il comma 5 dell'art. 13;
- g) il comma 2 dell'art. 16.

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. I comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 6, comma 3, e 13, comma 2, della legge regionale n. 20/1999, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 8 e 19 della presente legge, provvedono ad adottare le opportune modificazioni alle deliberazioni di cui all'art. 11 della medesima legge regionale n. 20/1999, come modificato dall'art. 17 della presente legge.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti abilitati prima della data di entrata in vigore della presente legge e della data di adozione dei provvedimenti comunali di cui al comma 1.

Art. 28.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 novembre 2014

ROLLANDIN

(*Omissis*).

15R00057

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2014, n. 11.

Disposizioni in materia di enti locali.

(*Pubblicata nel numero straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 9 dicembre 2014*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo comma dell'art. 23 le parole: «non prima delle ore otto del quarantaquattresimo e non oltre le ore sedici del quarantatreesimo giorno» sono sostituite dalle parole: «non prima delle ore otto del quarantacinquesimo e non oltre le ore venti del quarantaquattresimo giorno»;

b) nel secondo comma dell'art. 24 le parole: «tramite l'Ufficio elettorale della Regione» sono sostituite dalle parole: «dal Comune con il mezzo postale più rapido»;


c) nel secondo comma dell'art. 38 dopo le parole: «oppure direttamente ai singoli Presidenti» sono inserite le parole: «il sabato pomeriggio o»;

d) nel primo comma dell'art. 47 le parole: «Alle ore 6 del giorno fissato per la votazione,» sono sostituite dalle parole: «Alle ore 16 del giorno precedente quello di votazione»;

e) al terzo comma dell'art. 47 nella lettera c) le parole: «nell'urna, sita a sinistra del Presidente,» sono sostituite dalle parole: «in un'urna» e la lettera d) è soppressa;

f) il quinto comma dell'art. 47 è sostituito dal seguente:

«Il Presidente rimanda quindi le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole contenenti le schede e a chiudere il plico contenente tutta la documentazione, i verbali ed il bollo di sezione, scioglie l'adunanza.»;



g) dopo il quinto comma dell'art. 47 è aggiunto il seguente:

«Il Presidente infine, coadiuvato dagli scrutatori, provvede alla chiusura degli accessi alla sala di votazione, apponendovi appositi mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura e affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala.»;

h) dopo l'art. 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-bis.

Alle ore 7 del giorno fissato per la votazione il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione.»;

i) nel primo comma dell'art. 53 le parole: «fino alle ore 22» sono sostituite dalle parole: «fino alle ore 21»;

l) nel primo comma dell'art. 54 i numeri 2), 7), 8) e 9) sono soppressi;

m) nel secondo comma dell'art. 55 le parole: «da almeno due componenti l'Ufficio» sono sostituite dalle parole: «con la firma del Presidente e di almeno due scrutatori e sono allegate al verbale delle operazioni»;

n) nel primo comma dell'art. 56 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

«Compiute le operazioni previste all'art. 54, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro sei ore dal loro inizio.»;

o) l'art. 59 è abrogato;

p) nella lettera b) del primo comma dell'art. 60 dopo le parole: «dell'ufficio centrale» sono inserite le parole: «, nei comuni aventi fino a tre sezioni, o alla segreteria del Comune per il successivo inoltro al presidente dell'ufficio centrale, nei comuni aventi più di tre sezioni.»;

q) nel terzo comma dell'art. 60 le parole: «fino a quindici sezioni» sono sostituite dalle parole: «fino a tre sezioni»;

r) dopo il primo comma dell'art. 63 è inserito il seguente:

«Il presidente della prima sezione dei Comuni con più di tre sezioni costituisce l'Ufficio centrale alle ore 14 del lunedì.»;

s) nel secondo comma dell'art. 63 le parole: «del comma precedente» sono sostituite dalle parole: «dei commi precedenti»;

t) nel terzo comma dell'art. 72 dopo le parole: «del medesimo» sono inserite le parole: «o, nei comuni con più di tre sezioni, alla segreteria del Comune.»;

u) nel primo comma dell'art. 74 dopo la parola: «Sindaco» è inserita la parola: «neoeletto».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

«2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede quello di votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.»;

b) nel primo periodo del comma 1 dell'art. 35 le parole: «degli Uffici elettorali di sezione» sono sostituite dalle parole: «della sezione unica o della prima sezione del comune, se costituisce anche l'ufficio centrale.» e nel secondo periodo le parole: «Per le consultazioni che hanno luogo al di fuori del turno elettorale generale, la» sono sostituite dalla parola: «La».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia stabilito nel numero di quattro, la deroga prevista al comma 6 si applica solo nel corso del mandato.»;

b) nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 2 le parole: «e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione» sono sopresse;

c) nel comma 1 dell'art. 6 la lettera e) è abrogata;

d) dopo l'art. 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

Rinvio delle elezioni in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco

1. Nei comuni della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'art. 22, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni,



consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.»;

e) nella lettera h) del comma 1 dell'art. 36 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora la lista di riferimento del candidato eletto sindaco non abbia ottenuto alcun seggio, il seggio del candidato eletto sindaco viene detratto a quella lista della coalizione che ha ottenuto seggi con i resti con il minor numero di voti residui.»;

f) dopo il comma 3 dell'art. 37 è inserito il seguente: «3-bis. Per la determinazione del quorum dei votanti di cui ai commi 1, 2 e 3, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non sono computati gli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.»;

g) nel comma 2 dell'art. 50 le parole: «entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi» sono sostituite dalle parole: «entro il decimo giorno precedente quello della votazione»;

h) nel comma 1 dell'art. 51 le parole: «dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione» sono sostituite dalle parole: «nel giorno precedente quello di votazione, prima dell'insediamento del seggio»;

i) nella lettera f) del comma 1 dell'art. 51 le parole: «entro le ore 16 del sabato precedente la votazione» sono soppresse;

l) nella lettera g) del comma 1 dell'art. 51 l'ultimo periodo è soppresso.

2. I riferimenti alle disposizioni della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, contenuti negli articoli 4, 8, 11, 21, 22 e 58 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni, si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e successive modificazioni

1. Nel comma 1 dell'art. 65 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la Presidenza della Provincia, la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dal soggetto munito della delega indicata nell'art. 21, comma 4 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 58 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento avviene nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge.»;

b) il comma 8 è abrogato.

Art. 6.

Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi comunali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, la data delle elezioni comunali viene fissata dal Presidente della Regione, con le modalità di cui all'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione. Gli orari di votazione sono quelli stabiliti dalla legge statale.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica trova applicazione l'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia trovano applicazione gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEI COMUNI

Art. 7.


Proroga della validità delle graduatorie di concorso pubblico nei comuni della provincia di Trento

1. In considerazione delle limitazioni alle assunzioni disposte dalla legge provinciale di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, nei comuni della provincia di Trento l'efficacia delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogata sino al 31 dicembre 2016.

Art. 8.

Partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili

1. Coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per la copertura di sede segretarile di una determinata classe possono partecipare ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili delle classi inferiori.



Art. 9.

Nomina a segretario comunale di terza classe

1. All'art. 52 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale con almeno un anno di servizio effettivo in qualità di segretario comunale, nonché i dipendenti di enti pubblici in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, che alla data del bando abbiano un'anzianità di servizio di almeno tre anni e sei mesi in una qualifica non inferiore alla settima.»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 10.

Mobilità dei segretari comunali

1. Dopo l'art. 57 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

Mobilità dei segretari comunali

1. I comuni possono coprire il posto vacante di segretario mediante passaggio diretto di segretario comunale di ruolo della medesima classe giuridica, previa attivazione di apposita procedura di mobilità e con il consenso dell'amministrazione comunale di appartenenza.

2. In caso di contestuale e motivata richiesta delle due amministrazioni comunali, con il consenso degli interessati può essere disposta la mobilità dei segretari mediante passaggio diretto tra amministrazioni della medesima classe giuridica.».

Art. 11.

Diritti di rogito

1. Il comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente:

«1. Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.».

Art. 12.

Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4

1. L'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 59.

Modifiche delle sedi segretarili

1. Nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. In caso di convenzione con altro comune per il servizio di segreteria, le funzioni segretarili presso il comune convenzionato possono essere affidate anche a uno dei vicesegretari.

2. In caso di gestione associata della segreteria comunale, è inquadrato come titolare il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento.

3. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari e ai vicesegretari comunali in servizio e titolari di sede segretarile alla data di costituzione della gestione associata sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretarile.

4. I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di fusione e da gestione associata mediante convenzione conservano, se più favorevole, il trattamento giuridico ed economico in godimento. I vicesegretari di cui al presente articolo conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto dai vicesegretari è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestatato in qualità di segretario comunale presso il comune d'origine.

5. I segretari non inquadrati come titolari possono rinunciare al posto di vicesegretario entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inquadramento del titolare. In tal caso essi sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla scadenza del termine di preavviso. I soggetti in disponibilità sono esonerati dal servizio, conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario e possono partecipare alle procedure di mobilità e concorsuali delle sedi segretarili vacanti. Durante la disponibilità spetta al segretario il trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva. I relativi oneri sono a carico del nuovo comune, in caso di fusione, o dei comuni associati secondo quanto stabilito in convenzione. Al termine della disponibilità il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.».



Art. 13.

Requisiti per l'accesso all'impiego

1. Nella lettera *a*) del comma 15 dell'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, le parole: «appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174» sono sostituite dalle parole: «indicati nell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e nei casi previsti dallo stesso».

Art. 14.

Incarichi dirigenziali e direttivi esterni

1. All'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 116 è sostituito dal seguente:

«116. Gli incarichi di cui al comma 114 sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso della particolare qualificazione professionale.»;

b) il comma 117 è sostituito dal seguente:

«117. Per il periodo di durata degli incarichi di cui al comma 114 i dipendenti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e degli enti a ordinamento regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

2. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2, dopo le parole: «dell'art. 18 commi 114 e 116» sono sostituite dalle parole: «dell'art. 18 commi 114, 116 e 117».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI COMUNI

Art. 15.

Convenzioni

1. Nel comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni le parole: «, con altri enti pubblici locali o soggetti privati» sono sostituite dalle parole: «o con altri enti pubblici locali».

Art. 16.

Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano

1. Nei comuni della provincia di Bolzano la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei *referendum* popolari viene valutata da una Commissione composta secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11. Ai membri della Commissione competono le indennità di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni a rilevanza esterna.

2. I componenti della Commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal Consiglio dei comuni ed individuati mediante sorteggio, a cura del segretario del Consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre tabelle di nomi, proposti dai presidenti rispettivamente del Tribunale di Bolzano, della Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano e della Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

3. Le funzioni di segretario della Commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune.

4. La Commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il Presidente, che convoca e dirige le sedute, ed il suo sostituto. Essa delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.

5. La commissione è competente per tutti i *referendum* a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune.

Art. 17.

Statuto comunale

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«4-bis. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto *referendum* confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del *referendum* viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il *referendum* confermativo trova applicazione quanto previsto dall'art. 50, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del *referendum* non può superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del *referendum*. Ai fini della validità del *referendum* confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a *referendum* confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.».



Art. 18.

Referendum popolare

1. All'art. 50 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo del comma 2 dopo le parole: «il 10 per cento» sono aggiunte le parole: «e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

2-ter. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 30 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con più di 5.000 abitanti.

2-quater. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.».

2. I comuni adeguano il proprio statuto a quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 17 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Disposizione in materia di municipi del Comune di Ledro

1. All'art. 11 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 ai prosindaci ed ai consultori dei municipi spettano rispettivamente le indennità ed i gettoni di presenza eventualmente stabiliti dal consiglio comunale. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza ai consultori per la partecipazione alle sedute del comitato di gestione, in misura non superiore alla metà del gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali e un'indennità ai prosindaci, in misura non superiore all'8 per cento dell'indennità prevista per il sindaco.».

Art. 20.

Domanda di fusione di comuni

1. Alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dell'art. 8 dopo la parola: «Comuni» sono inserite le parole: «di norma» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In luogo della deliberazione di uno o più consigli comunali, la domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta secondo la procedura prevista dall'art. 8-bis. In tal caso la domanda degli elettori deve contenere le stesse indicazioni sui comuni coinvolti, sulla denominazione e sul capoluogo del nuovo comune rappresentate nelle deliberazioni adottate dai consigli comunali. Le domande presentate con la procedura prevista dall'art. 8-bis non possono riguardare più della metà dei comuni coinvolti nello stesso processo di fusione o di aggregazione.»;

b) dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare

1. La domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta da almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Gli elettori devono essere in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ai fini dell'ammissibilità, nella domanda vanno indicati i comuni coinvolti, la denominazione e il capoluogo del nuovo comune. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

2. La domanda, corredata delle sottoscrizioni, è presentata alla giunta provinciale, che accerta la regolarità delle sottoscrizioni ed esprime il parere previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, ed è sottoposta al voto delle popolazioni interessate secondo le procedure previste dall'art. 2 e seguenti della medesima legge regionale n. 16 del 1950 e successive modificazioni.

3. Sulle domande di fusione o di aggregazione di iniziativa popolare non è richiesto il parere dei rispettivi consigli comunali.».

Art. 21.

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni

1. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche dopo la parola: «comuni» sono inserite le parole: «di norma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per l'attivazione del nuovo comune, nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni.».


Art. 22.

Unione di comuni

1. I commi 6 e 7 dell'art. 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni sono abrogati.

2. L'art. 5 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8, è abrogato.

3. Ai comuni già istituiti a seguito di fusione prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai comuni che saranno istituiti a seguito di fusione che hanno presentato alla Giunta provinciale le domande di fusione entro il 10 marzo 2015, spettano i contributi secondo i criteri e per la durata previsti dalle disposizioni regionali vigenti fino a tale data.



Art. 23.

Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni l'elezione del sindaco e del consiglio non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015 nei comuni per i quali sia stata presentata domanda di indizione del *referendum* per la fusione di comuni, approvata con deliberazione del consiglio comunale e corredata dalle sottoscrizioni, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che tale domanda, con le relative sottoscrizioni, sia presentata entro il 10 marzo 2015 e che la giunta provinciale esprima parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015. I *referendum* avranno luogo entro il 31 luglio 2015. In caso di esito favorevole del *referendum* in ogni comune interessato, gli organi comunali sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Qualora il *referendum* abbia esito negativo, si procede al rinnovo degli organi comunali in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015.

Art. 24.

Limiti di cumulo delle indennità per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti della provincia di Bolzano

1. Nel comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda il cumulo dell'indennità e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi delle amministrazioni comunali con le indennità ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi delle comunità della provincia di Trento si applicano le disposizioni della legge provinciale.».

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«3-ter. In deroga a quanto disposto dal comma 3-bis, a decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 è consentito il cumulo dell'indennità prevista per le cariche di sindaco, vicesindaco e assessore dei comuni della provincia di Bolzano con il sessanta per cento dell'indennità prevista per le cariche di presidente, vicepresidente e assessore delle comunità comprensoriali della medesima provincia e con i gettoni di presenza attribuiti ai componenti dei consigli delle comunità comprensoriali.».

3. A decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 il comma 2-bis dell'art. 23 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, è abrogato.

Art. 25.

Organo di revisione economico-finanziaria

1. Nel comma 101 dell'art. 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilità può prevedere che l'organo di revisione sia composto da due componenti, disciplinandone le modalità di funzionamento. In tale ultimo caso, uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consiliari.».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO PREVISTO DALL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SPECIALE

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma dell'art. 5 è aggiunto il seguente comma:

«Hanno altresì diritto di partecipare alla votazione per *referendum* i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Tali elettori non sono computati per la determinazione del quorum dei votanti necessario per la validità del *referendum*.»;

b) all'art. 31-bis il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della validità del *referendum* è necessaria la partecipazione al medesimo, in ciascun comune interessato, di almeno il 40 per cento degli elettori, non computando tra questi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, fatte salve le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 2 della presente legge sulla limitazione della consultazione per *referendum*.».

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Testi unici

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998,



n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 22 febbraio 2008, n. 2, 17 maggio 2011, n. 4, 5 febbraio 2013, n. 1, 2 maggio 2013, n. 3.

Art. 28.

Disposizione transitoria

1. L'art. 26, limitatamente a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, si applica anche alle consultazioni referendarie indette prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 9 dicembre 2014

ROSSI

15R00077

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 gennaio 2015, n. 1.

Adeguamento temporaneo della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 3/I-II del 20 gennaio 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 16 dicembre 2014, n. 1549;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al fine di rendere leggibile il presente regolamento, l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato A e l'allegato 1 del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato 1.

Art. 2.

1. Al punto d) della Segreteria generale della Provincia (Ufficio Affari istituzionali) nell'elencazione delle competenze all'allegato 1 il settimo trattino (risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 3, della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16), è soppresso.

2. Al punto 12.7. (Ufficio amministrativo strade) dell'allegato 1 nell'elencazione dei compiti è aggiunto il seguente trattino:

- risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 3, della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16.

3. Il punto 4.3. (Ufficio personale delle scuole) dell'allegato 1 è così sostituito:

“4.3. Ufficio Personale delle scuole dell'infanzia e delle scuole:

- organici, assunzioni, trasferimenti, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'amministrazione scolastica, della formazione professionale, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e delle aree di musica

- organici, assunzioni, trasferimenti, stato giuridico e trattamento economico del personale delle scuole dell'infanzia e del personale all'integrazione”.

4. Il punto 4.4. (Ufficio personale scuole materne) dell'allegato 1 è soppresso.

5. I punti 9.1. (Ufficio informatica individuale), 9.2. (Ufficio reti e sistemi operativi), 9.3. (Ufficio informatica amministrativa), 9.4. (Ufficio informatica tecnica-economica), 9.5. (Ufficio informatica socio demografica), 9.6. (Ufficio informatica geografica e statistica) e 9.7. (Ufficio informatica amministrativa delle scuole), dell'allegato 1, sono soppressi.

6. Nella Ripartizione di cui al punto 9 dell'allegato 1 sono aggiunti i seguenti punti:

“9.1. Ufficio orientamento strategico e pianificazione IT

- elaborazione di concetti, definizione di standard tecnici e dell'architettura IT di riferimento

- direttive per l'interoperabilità dei sistemi anche verso altre pubbliche amministrazioni

- pianificazione, controllo e consolidamento di tutti i sistemi IT

- impianto e sviluppo del portafoglio dei servizi IT definizione della conformità normativa IT

- definizione della conformità normativa IT

- elaborazione delle direttive sui livelli di qualità per i processi IT e relativo monitoraggio

- audit della sicurezza informatica

9.2. Ufficio gestione del fabbisogno IT

- raccolta delle esigenze di servizi IT e relative consulenze

- individuazione e coordinamento delle esigenze degli utenti, valutazione di nuove soluzioni finalizzate ad innovazione ed economie di spesa

- supporto agli utenti in fase di collaudo e messa in produzione



- miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati anche mediante rilevazioni della soddisfazione degli utenti”

7. La ripartizione di cui al punto 34 dell'allegato A e al punto 34 dell'allegato 1 assume la denominazione “Innovazione, Ricerca e Università”.

8. Alla ripartizione di cui al punto 34 dell'allegato A, nell'elencazione sono aggiunti i seguenti compiti:

- finanziamento di istituzioni universitarie e di ricerca

- funzioni amministrative statali delegate alla Provincia Autonoma di Bolzano in relazione ad istituzioni universitarie e di ricerca

- promozione della ricerca scientifica.

9. La ripartizione di cui al punto 40 dell'allegato A e al punto 40 dell'allegato 1 assume la denominazione “Diritto allo studio”.

10. Alla ripartizione di cui al punto 40 dell'allegato A nell'elencazione dei compiti sono aggiunti i seguenti trattini:

- riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso università estere e riconoscimento delle qualifiche professionali,

- cooperazione con le università austriache, nonché attività di supporto e consulenza sull'impostazione dei piani di studio sul riconoscimento dei titoli di studio.

11. L'ufficio di cui al punto 40.3. dell'allegato 1 assume la denominazione “Ufficio per il diritto allo studio universitario” e nell'elencazione delle competenze i primi tre trattini sono soppressi.

Art. 3.

Entrata in vigore

Le disposizioni diventano efficaci dal 1° gennaio 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 gennaio 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
KOMPATSCHER

15R00071

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 gennaio 2015, n. 2.

Modifica del regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 3/I-II del 20 gennaio 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 16 dicembre 2014, n. 1540;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia del 1 febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- b) il personale che pernotta nell'esercizio presso cui presta servizio;
- c) le persone che pernottano in esercizi ricettivi a seguito di eventi naturali calamitosi;
- d) le persone che frequentano tirocini obbligatori di istituti di formazione pubblici della Provincia o partecipano a progetti didattici degli stessi;
- e) le persone che risiedono nel comune e soggiornano temporaneamente in un esercizio a causa di problemi abitativi.”

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia del 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:


“1. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 9, i sostituti d'imposta riversano al comune competente le somme riscosse nel mese precedente.”

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 gennaio 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
KOMPATSCHER

15R00072



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 dicembre 2014, n. 0241/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento, di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 348.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), in base al quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 64 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. un fondo, denominato fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, destinato alla concessione di garanzie a favore degli istituti bancari che accordino forme di finanziamento a lavoratori subordinati che siano privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà occupazionale individuate con regolamento regionale, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi a progetto o con altre forme di lavoro parasubordinato individuate con regolamento regionale, residenti nel territorio regionale;

Visto l'art. 8, comma 7, della legge regionale 2/2006, in base al quale con regolamento regionale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie di cui sopra, nonché le tipologie di spese, sostenute o da sostenere, da parte dei soggetti di cui all'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 2/2006 per le quali viene richiesto il finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale;

Visto il «Regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari», di seguito denominato regolamento, emanato con proprio decreto 10 novembre 2006, n. 0348/Pres., come modificato con proprio decreto dell'8 aprile 2010, n. 068/Pres.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, gli interventi per i quali possono essere concessi, da parte degli istituti di credito convenzionati con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia, i finanziamenti assistiti dalla garanzia del fondo sono i seguenti:

a) acquisto di beni di consumo durevoli;

b) credito al consumo non avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni;

c) anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria;

Considerato che le parti sociali hanno segnalato all'amministrazione regionale la forte criticità per le lavoratrici e i lavoratori consistente nei tempi lunghi di attesa per l'erogazione delle provvidenze della cassa integrazione guadagni in deroga;

Ritenuto, nell'ottica del perseguimento della massima attenuazione possibile del danno sociale derivante dall'attuale, complessa, congiuntura economica, di modificare il regolamento inserendo fra i finanziamenti assistiti dalla garanzia del fondo anche quelli aventi ad oggetto l'anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ed elevando l'importo massimo della garanzia concedibile a fronte di finanziamenti aventi ad oggetto l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale;

Sentito il comitato di gestione del fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, che nella seduta del 4 dicembre 2014 ha esaminato, ai sensi dell'art. 8, comma 13, della legge regionale n. 2/2006, il testo del regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Sentita la commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 4 dicembre 2014 ha esaminato il testo del regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 2401;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 10 novembre 2006, n. 348», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.



3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 10 novembre 2006, n. 348.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 10 novembre 2006, n. 348 (Regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 10 novembre 2006, n. 348), sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*b*) essere sospese dal lavoro ovvero poste in riduzione di orario presso un'unità aziendale sita sul territorio regionale da parte di un datore di lavoro che abbia iniziato il procedimento per l'autorizzazione ovvero per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga»;

b) il numero 2) della lettera *b*) del comma 2 è sostituito dal seguente:

«2) l'avvenuta presentazione da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero l'avvenuta presentazione da parte del datore di lavoro alla direzione centrale competente in materia di lavoro dell'amministrazione regionale ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Possono altresì chiedere l'intervento del fondo, per la finalità di cui all'art. 4, comma 5, persone maggiorenni residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia che non esercitino attività di impresa sospese dal lavoro ovvero poste in riduzione di orario presso un'unità aziendale sita sul territorio regionale da un'impresa che abbia iniziato il procedimento per la concessione ovvero per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga».

Art. 3.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006

1. Al comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero di cassa integrazione guadagni in deroga».

Art. 4.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006

1. Al comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 le parole: «ad euro 3.060,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 4.320,00».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «Direzione lavoro, formazione, università e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione competente in materia di lavoro»;

b) la lettera *b*) del comma 3-*bis* è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'avvenuta presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero l'avvenuta presentazione alla direzione centrale competente in materia di lavoro dell'amministrazione regionale ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga»;

c) al comma 3-*ter*, le parole: «l'attestazione da parte del competente centro per l'impiego dell'attuale possesso dello stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: «una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera *r*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'attuale possesso dello stato di disoccupazione»;

d) al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero l'avvenuta presentazione alla direzione centrale dell'amministrazione regionale competente in materia di lavoro ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga».

Art. 6

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c*) del comma 2 le parole: «Direzione lavoro, formazione, università e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione competente in materia di lavoro»;

b) alla lettera *c*) del comma 6 le parole: «Direzione lavoro, formazione, università e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione competente in materia di lavoro».



Art. 7.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006

1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006, dopo le parole: «cassa integrazione straordinaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di cassa integrazione in deroga».

Art. 8.

Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006

1. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 le parole: «Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di lavoro».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente*: SERRACCHIANI

15R00065

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 dicembre 2014, n. 0242/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto in particolare l'art. 41-ter della legge regionale n. 9/2007, che:

a) al comma 10, prevede che, ai fini di cui all'art. 39, comma 1, la Regione eroghi contributi alle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e proprietari forestali;

b) al comma 14, prevede che con appositi regolamenti siano definiti le modalità, i criteri e le priorità per l'assegnazione degli incentivi disciplinati al medesimo art. 41-ter, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto inoltre l'art. 39 della stessa legge regionale 9/2007, ai sensi del quale la Regione promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla fore-

sta e dall'arboricoltura da legno specializzata, mediante la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. «Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 20 novembre 2014;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)» nel testo allegato di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

(Omissis).

Allegato A - Domanda di contributo per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa di cui all'art. 41-ter, comma 10, della legge regionale n. 9/2007.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, al fine di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno specializzata, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).



Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) impresa di utilizzazione boschiva: impresa iscritta nell'elenco di cui all'art. 25 della legge regionale n. 9/2007;

b) impresa di prima trasformazione del legno: impresa che trasforma il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni, ai sensi dell'art. 41-ter, comma 11 della legge regionale n. 9/2007;

c) biomassa forestale: frazione biodegradabile dei prodotti e residui di origine biologica provenienti dalla silvicoltura, dalle imprese di prima trasformazione del legno e dall'arboricoltura da legno, quali cippato o pellet;

d) caldaia: impianto termoidraulico atto alla produzione di calore mediante processo di combustione;

e) telecontrollo: sistema hardware e software utilizzato per la visione e la raccolta di dati anche mediante dispositivi territorialmente distanti dall'impianto, dotato di sistema di allarme in caso di emergenza;

f) efficienza termica: rapporto tra l'energia termica prodotta e l'energia primaria immessa in un impianto, nell'unità di tempo;

g) cippato: prodotto derivante dalla prima fase della triturazione del legno, che comprende anche quello contenente cortecce, foglie, piccoli rami e aghi;

h) dichiarazione di conformità dell'impianto: documento asseverato da un tecnico abilitato, che attesta la realizzazione dell'intervento secondo il rispetto della normativa vigente e contiene i dati della ditta realizzatrice, dell'edificio nel quale si trova l'impianto con la relativa destinazione d'uso e i dati del proprietario; la dichiarazione specifica uno o più schemi dell'impianto, le norme di riferimento, le tipologie di materiali e componenti adottati, le scelte tecniche effettuate nel rispetto del progetto, i controlli effettuati prima della messa in funzione, l'idoneità dell'impianto per l'ambiente nel quale viene installato.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 41-ter, comma 10, della legge regionale n. 9/2007, i soggetti beneficiari del contributo sono i seguenti:

- a) imprese di utilizzazione boschiva;
- b) imprese di prima trasformazione del legno;
- c) aziende agricole;
- d) consorzi forestali;
- e) proprietari forestali.

Art. 5.

Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo:

a) gli interventi di acquisto e messa in opera di nuove caldaie a biomassa forestale, finalizzate alla sola produzione termica da combustione, destinate a servire utenze pubbliche e private, compresa l'installazione dell'eventuale relativo sistema di telecontrollo;

b) l'installazione di container di contenimento dell'impianto forniti unitamente all'impianto stesso, esclusa l'edificazione di strutture in legno o latero cemento, al fine di contenere l'impianto o come deposito della biomassa.

2. Gli interventi di cui al comma 1 presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) potenza termica non inferiore a 30 chilowatt e non superiore a 100 chilowatt;

b) efficienza energetica termica non inferiore al 90 per cento.

Art. 6.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative agli interventi di cui all'art. 5, comprese le spese di progettazione, di direzione lavori e quelle sostenute per il rilascio della dichiarazione di conformità.

2. Per l'ammissibilità delle spese di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 4 presentano all'atto della domanda il preventivo dell'intervento, la cui congruità è asseverata da un tecnico abilitato.

3. L'IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non è recuperabile.

Art. 7.

Importi di spesa ammissibili ed intensità del contributo

1. Il contributo viene concesso in misura pari a:

- a) 80 per cento della spesa ammissibile per i soggetti pubblici;
- b) 40 per cento della spesa ammissibile per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Non sono ammessi a contributo gli interventi con spesa ammissibile di importo complessivo inferiore a 15.000,00 euro.

Art. 8.

Presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda di contributo, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, all'ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, di seguito denominato IAF, secondo una delle seguenti modalità:

a) consegna presso l'ufficio protocollo dello IAF; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio;



b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga allo IAF entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it - la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta.

2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

3. Alla domanda di contributo sono allegati:

a) l'elaborato progettuale redatto da un tecnico abilitato;

b) la relazione tecnica recante la descrizione dell'intervento;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello predisposto dal servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;

d) copia del preventivo dell'intervento, unitamente all'attestazione di congruità asseverata da tecnico abilitato;

e) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

Art. 9.

Istruttoria e concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione nel caso di invio tramite lettera raccomandata, dalla data di ricevimento della pec da parte dell'amministrazione regionale, nel caso di invio tramite pec, o dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo dello IAF.

3. Lo IAF entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle domande:

a) valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;

b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;

c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e ne trasmette l'esito in via telematica al servizio e al richiedente, unitamente al termine per la conclusione dell'intervento;

d) comunica ai richiedenti non ammessi a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

4. Il contributo è concesso dal servizio entro sette giorni dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria di cui al comma 3, lettera c).

5. Lo IAF, entro dieci giorni dalla data del decreto di concessione del contributo, comunica ai soggetti beneficiari il contributo concesso nonché i termini per la rendicontazione ovvero l'esclusione dal contributo per mancanza di copertura finanziaria.

Art. 10.

Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, i soggetti beneficiari presentano allo IAF, entro il termine previsto dal decreto di concessione, la seguente documentazione:

a) per i soggetti di cui all'art. 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimen-

to, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesta che l'intervento, per il quale il contributo è erogato, è realizzato nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati;

c) copia delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore;

d) dichiarazione di conformità dell'impianto.

2. Lo IAF comunica in via telematica al servizio l'esito dell'esame della rendicontazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Art. 11.

Erogazione del contributo

1. Il contributo concesso ai soggetti di cui all'art. 4 è erogato dal servizio, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dello IAF di cui all'art. 10, comma 2.

2. L'erogazione del contributo avviene compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 12.

Cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Art. 13.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 9/2007 e della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



ALLEGATO A
(riferito all'articolo 8, comma 1)

**DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
ENERGETICI A BIOMASSA LEGNOSA DI CUI ALL'ARTICOLO 41 ter,
COMMA 10, DELLA LEGGE REGIONALE 9/2007**

All'Ispettorato Agricoltura e
Foreste di

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il ____ / ____ / ____ residente nel Comune di
_____ provincia ____ in via

in qualità di:

- Sindaco/Legale rappresentante/altro soggetto legittimato del Comune/Ente

- proprietario forestale privato
- titolare/legale rappresentante dell'impresa di utilizzazione boschiva avente sede legale
nel Comune di _____
- titolare/legale rappresentante dell'impresa di prima trasformazione del legno avente
sede legale nel Comune di _____
- titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola avente sede legale nel Comune di

- legale rappresentante del consorzio forestale avente sede legale nel Comune di

CHIEDE

l'assegnazione di contributi per la realizzazione di un impianto energetico a biomassa
presso _____ nel Comune di

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della
decadenza dai benefici previsti dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria
responsabilità,

DICHIARA


ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000

- che l'impianto oggetto della domanda:

- è un impianto nuovo;
- ha una potenza termica non inferiore a 30 kW e non superiore a 100 kW;
- ha un'efficienza termica non inferiore al 90 %;

- che l'IVA:

- è recuperabile
- non è recuperabile



ALLEGA

- 1) elaborato progettuale e relazione tecnica;
- 2) dichiarazione di atto di notorietà per gli aiuti "de minimis";
- 3) copia del preventivo dell'intervento, unitamente all'attestazione di congruità asseverata da tecnico abilitato;
- 4) fotocopia del documento d'identità del soggetto richiedente.

_____, lì _____

(Firma del soggetto richiedente)


Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati forniti con la presente, compresi quelli degli allegati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 41 ter, comma 10, della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Dichiara, inoltre, il sottoscritto di essere informato che i dati suddetti saranno trattati ai fini di cui sopra dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, quale titolare, mediante strumenti anche informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme nonché diffusi anche sul sito web della Regione ai sensi dell'art. 94 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

L'interessato, dichiara, infine, di essere informato della facoltà riconosciutagli dal Codice in argomento di esercitare in qualsiasi momento i diritti indicati all'art. 7 del Codice medesimo, cui viene fatto rinvio.

(Firma del soggetto richiedente)

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00069



LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2014, n. 26.

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 23 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 17 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Titolo I - FINALITÀ E PRINCIPI

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 assetto istituzionale

Art. 3 principi

Titolo II - PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

Capo I - PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE

Art. 4 Piano di riordino territoriale

Capo II - COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

Art. 5 Unioni territoriali intercomunali

Art. 6 modalità di adesione alle Unioni

Art. 7 disposizioni per la costituzione delle Unioni

Capo III - PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

Art. 8 programma annuale delle fusioni di comuni

Art. 9 variazione di Unioni a seguito di fusioni di comuni

Titolo III - ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA

Capo I - AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 10 statuti

Art. 11 regolamenti

Capo II - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12 organi dell'unione

Art. 13 assemblea Art. 14 Presidente Art. 15 organo di revisione

Art. 16 commissioni intercomunali

Capo III - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE

Art. 17 Piano dell'unione

Art. 18 Direttore

Art. 19 organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 20 Subambiti

Capo IV - ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA

Art. 21 Assemblee di comunità linguistica

Art. 22 organizzazione e funzioni dell'assemblea di comunità linguistica

Titolo IV - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 23 funzioni esercitate dall'unione

Art. 24 accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e transfrontaliera e altre forme di collaborazione

Art. 25 altre disposizioni in materia di funzioni

Capo II - ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

Art. 26 funzioni comunali esercitate dall'unione

Art. 27 funzioni comunali gestite avvalendosi dell'unione Art. 28 delega di funzioni comunali all'unione

Art. 29 regime differenziato

Art. 30 funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione

Art. 31 sportello per il cittadino

Capo III - TRASFERIMENTO O DELEGA DI FUNZIONI PROVINCIALI E REGIONALI

Art. 32 funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali Art. 33 trasferimento o delega di funzioni regionali ai comuni

Capo IV - PROCEDURA DI RICOGNIZIONE E DIMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI

Art. 34 atto di ricognizione

Art. 35 piano di subentro

Titolo V - SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

Capo I - SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 36 soppressione delle comunità montane

Art. 37 procedura di ricognizione

Art. 38 piano di successione e subentro

Art. 39 trasformazione delle comunità montane in Unioni


Capo II - SUPERAMENTO DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

Art. 40 scioglimento di forme collaborative

Titolo VI - PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE

Capo I - PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI

Art. 41 riforma della finanza locale



Art. 42 supporto finanziario regionale agli enti locali

Capo II - ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE

Art. 43 finalità della Centrale unica di committenza regionale

Art. 44 attività della Centrale unica

Art. 45 Convenzioni quadro

Art. 46 aggiudicazione di appalti su delega

Art. 47 Programma annuale

Art. 48 Programmazione per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali

Art. 49 attività di committenza per gli enti locali della Regione

Art. 50 Promozione di sistemi informatizzati

Art. 51 modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 7/2000

Art. 52 clausola valutativa

Art. 53 prima programmazione delle attività della Centrale unica

Art. 54 dotazioni e forme di collaborazione

Art. 55 utilizzo della Centrale unica da parte degli uffici del Consiglio regionale

Titolo VII - NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Capo I - NORME TRANSITORIE

Art. 56 trasferimento di personale all'unione

Capo II - NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 57 indice demografico

Art. 58 tutela della minoranza linguistica slovena

Art. 59 Osservatorio per la riforma

Art. 60 potere sostitutivo

Art. 61 Strade provinciali

Art. 62 sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 6/2006

Art. 63 sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 6/2006

Art. 64 sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 6/2006

Art. 65 sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 6/2006

Art. 66 modifica all'art. 6 della legge regionale 17/2014

Art. 67 modifiche all'art. 19 della legge regionale 17/2014

Art. 68 adeguamento dei distretti sanitari

Art. 69 abrogazioni

Art. 70 reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale n. 33/2002

Art. 71 rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2014

Art. 72 misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali

Art. 73 interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme

Art. 74 norme finanziarie

TITOLO I
FINALITÀ E PRINCIPI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, primo comma, numero 1-*bis*), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con la presente legge e con provvedimenti a essa collegati e successivi, anche di natura non legislativa, attua il processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

Art. 2.

Assetto istituzionale

1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui comuni, quali enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla presente legge.

2. L'ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali (Unioni) e la definizione delle rispettive funzioni sono orientati al soddisfacimento dei bisogni del cittadino.

Art. 3.

Principi

1. La riorganizzazione delle forme associative tra i comuni e la distribuzione delle funzioni amministrative, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel rispetto del principio della concertazione e della leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle comunità locali, si realizza attraverso:

a) la partecipazione della cittadinanza e dei livelli istituzionali più prossimi alle comunità locali;

b) la razionale allocazione delle funzioni all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarietà, semplificazione istituzionale, gradualità temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo;



c) l'uniformità dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività, nonché la sostenibilità della spesa;

d) l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strutturali delle amministrazioni interessate, al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni a esse attribuite;

e) la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali e l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

TITOLO II

PIANODIRIORDINOTERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

Capo I

PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE

Art. 4.

Piano di riordino territoriale

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, adotta la proposta del Piano di riordino territoriale per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile che include tutti i comuni della Regione e individua le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'art. 5.

2. La proposta di Piano è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) contiguità territoriale dei comuni ricompresi nelle Unioni;

b) limite demografico minimo per ciascuna unione pari a 40.000 abitanti ovvero pari a 30.000 abitanti qualora comprenda comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane;

c) omogeneità, complementarità e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali;

d) compatibilità con il territorio delle Aziende per l'assistenza sanitaria;

e) integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni.

3. La Giunta regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali entro venti giorni dalla trasmissione della deliberazione di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1:

a) i comuni di ciascuna istituenda unione il cui territorio sia confinante con quello di altra unione e quelli con essi confinanti possono chiedere l'inclusione in un'unione contermina;

b) i comuni di cui all'art. 6, comma 2, che non intendono aderire ad alcuna unione ne danno comunicazione alla Regione; entro i successivi venti giorni gli stessi comuni trasmettono una relazione nella quale viene delineata la sostenibilità dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 26, a fronte della riduzione delle risorse di cui all'art. 42.

5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono assunte dai consigli comunali con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta.

6. Nei successivi quarantacinque giorni la Giunta regionale, acquisite le richieste e le comunicazioni dei comuni di cui al comma 4, e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, approva il Piano di riordino territoriale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali, l'elenco dei comuni che non aderiscono ad alcuna unione e la decorrenza della sua efficacia.

7. Qualora le modifiche rispetto alla proposta di Piano, derivanti dall'applicazione del comma 4, non consentano l'osservanza dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e d), la Giunta regionale può prescindere dagli stessi dandone adeguata motivazione provvedendo, qualora necessario, ad avviare il procedimento previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). La presente disposizione si applica in particolare per i comuni nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

Capo II

COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

Art. 5.

Unioni territoriali intercomunali

1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.

2. L'unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla presente legge e a essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).



Art. 6.

Modalità di adesione alle Unioni

1. L'adesione a un'unione è obbligatoria per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane.

2. L'adesione a un'unione da parte dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, costituisce condizione per la piena fruizione del supporto finanziario regionale agli enti locali previsto dall'art. 42.

3. L'adesione a un'unione da parte dei comuni di cui al comma 2 non è revocabile per dieci anni.

4. Ai fini del monitoraggio e attuazione di risparmi di spesa conseguenti all'istituzione di Unioni territoriali intercomunali, la Direzione centrale competente effettua la ricognizione dei costi derivanti dall'erogazione dei servizi o da altre funzioni di pubblica utilità.

5. Ove alla scadenza del primo triennio dalla costituzione non sia comprovato, da parte dell'unione e dei comuni a essa aderenti, il conseguimento di significativi risparmi di spesa e di livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria. L'Osservatorio regionale di cui all'art. 59 propone parametri oggettivamente rilevati per la definizione del conseguimento del risparmio, tenuto conto degli equilibri precedentemente perseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate.

6. Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'unione, compresa la spesa di personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli comuni partecipanti e pro quota dalla comunità montana in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e la programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa.

7. Qualora i risparmi di spesa di cui al comma 6 vengano conseguiti nel primo triennio di esercizio delle Unioni, la Regione può riconoscere alle stesse incentivi annuali corrispondenti al risparmio conseguito per ciascun anno.

8. La legge regionale di riforma della finanza locale definisce le modalità di attuazione dei commi 5, 6 e 7.

Art. 7.

Disposizioni per la costituzione delle Unioni

1. Le Unioni individuate dal piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, sono costituite entro l'1 ottobre 2015.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statuta-

rie dei comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci convocata dal Sindaco del Comune di cui al comma 3. La mancata approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione entro novanta giorni dal ricevimento della proposta comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.

3. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e convoca l'assemblea di cui all'art. 13 per l'elezione del Presidente dell'unione.

4. Il Presidente dell'unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'unione secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo statuto.

5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 è assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato.

Capo III

PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

Art. 8.


Programma annuale delle fusioni di comuni

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali e previo parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni di comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Art. 12 dello statuto della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei *referendum* abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

2. Il programma annuale delle fusioni di comuni è redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni e comitati espressione del territorio.

3. Ai fini dell'approvazione del programma annuale delle fusioni di comuni da parte della Giunta regionale ai sensi del comma 1, la Regione trasmette le proposte dei singoli progetti di fusione ai comuni interessati per l'acquisizione del parere motivato dei consigli comunali. I comuni, contestualmente all'espressione del parere, possono richiedere l'applicazione della disciplina transitoria in materia di composizione del consiglio comunale ovvero, in alternativa, della giunta comunale prevista rispettivamente dal comma 2-bis e dal comma 2-ter dell'art. 20 della legge regionale n. 5/2003.

4. Il parere è trasmesso all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto di fusione. Decorso inutilmente il termine previsto, la Giunta regionale approva in via definitiva il programma prescindendo dal parere.



5. I comuni attivano sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai propri statuti e regolamenti. L'esito delle eventuali consultazioni popolari è unito al parere di cui al comma 3.

6. A seguito dell'approvazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa volta alla fusione dei comuni con le modalità previste dall'art. 17 della legge regionale n. 5/2003.

7. In caso di fusione tra comuni appartenenti a diverse unioni, la legge-provvedimento di cui all'art. 20 della legge regionale n. 5/2003 determina l'unione cui accede il nuovo Comune risultante dalla fusione.

8. Per l'anno 2015 il termine di cui al comma 4 è ridotto a sessanta giorni. La Giunta regionale approva il programma annuale entro i successivi trenta giorni.

9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di comuni è istituito il fondo per i comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.

10. L'assegnazione spettante è quantificata, per i primi tre anni, nella misura:

a) di 300.000 euro per il comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) di 400.000 euro per il comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

c) di 500.000 euro per il comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.

Art. 9.

Variatione di Unioni a seguito di fusioni di comuni

1. Nel caso in cui fusioni di comuni appartenenti a diverse unioni comportino identità territoriale fra comune e unione, non si applica il regime penalizzante di cui all'art. 42.

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICO

Capo I

AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 10.

Statuti

1. Lo statuto dell'unione individua in particolare:

a) la sede, la denominazione e lo stemma dell'ente, la disciplina della composizione e del funzionamento degli organi, le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna e i rapporti finanziari;

b) le modalità di recesso da parte dei comuni di cui all'art. 6, comma 2;

c) le funzioni e i compiti amministrativi esercitati in attuazione degli articoli da 23 a 33;

d) le forme di partecipazione popolare e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. Le modifiche allo statuto sono approvate dall'assemblea dell'unione con le procedure e la maggioranza richieste per l'approvazione dello statuto del comune.

Art. 11.

Regolamenti

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di competenza delle unioni e i rapporti con i comuni sono disciplinati con regolamento dell'unione, il quale può demandare la disciplina di specifici aspetti ad apposite convenzioni.

2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto.

Capo II

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12.

Organi dell'unione

1. Sono organi dell'unione l'assemblea, il presidente e il collegio dei revisori.

2. Lo statuto delle unioni composte da almeno dieci comuni ovvero da almeno 100.000 abitanti può prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza con funzioni esecutive e, in tal caso, ne determina le competenze e la relativa composizione.

3. L'ufficio di presidenza, qualora istituito, svolge le funzioni non attribuite dallo statuto al Presidente e all'assemblea.

4. L'assemblea, il presidente e l'ufficio di presidenza, qualora istituito, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica ai quali non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 13.

assemblea

1. L'assemblea, costituita da tutti i sindaci dei comuni aderenti a ciascuna unione, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione.

2. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, e salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, ciascun Sindaco esprime in assemblea il seguente numero di voti:

a) un voto per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) due voti per i comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;



c) quattro voti per i comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;

d) sei voti per i comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;

e) nove voti per i comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) dodici voti per i comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;

g) quindici voti per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

3. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, i Sindaci dei comuni aventi un tasso di turisticità rilevato ai sensi del comma 4 pari o superiore a 100 esprimono un numero di voti pari a quello spettante ai sensi del comma 2 incrementato di una unità.

4. Ai fini del comma 3 il tasso di turisticità rilevato per ciascun comune è definito come la media del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente nell'ultimo triennio precedente ed è determinato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il mese di giugno e con cadenza triennale, a decorrere dal 2015, sulla base dei dati ufficiali diffusi dall'ISTAT.

5. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, il numero di voti espressi in assemblea dal sindaco di un comune risultante da una fusione successiva all'entrata in vigore della presente legge, per i primi dieci anni dalla costituzione del nuovo ente, è pari alla somma dei voti che i singoli comuni fusi avrebbero avuto singolarmente.

6. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'assemblea, i sindaci possono delegare un assessore a rappresentarli. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente.

7. I componenti dell'assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.

8. Il funzionamento dell'assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

9. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 8, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del consiglio del comune con il maggior numero di abitanti della costituenda unione.

10. L'assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

a) modifiche statutarie;

b) regolamenti;

c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;

d) atti di programmazione e di pianificazione;

e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;

f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'unione;

g) Piano dell'unione;

h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca del collegio dei revisori;

i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'unione presso enti, aziende e istituzioni;

j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;

k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;

l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'assemblea.

11. L'assemblea dell'unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'assemblea delibera prescindendo dai pareri.

12. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 10 sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 11 è ridotto a venti giorni.

13. Le deliberazioni di cui al comma 10 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente o dall'ufficio di presidenza, qualora istituito, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

14. Lo statuto può prevedere la competenza dell'assemblea in ordine all'adozione di altri atti. Qualora non sia previsto l'ufficio di presidenza, l'assemblea svolge le funzioni non attribuite al Presidente.

Art. 14.

Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'unione; nomina il vicepresidente e i componenti dell'ufficio di presidenza, qualora istituito; convoca e presiede l'assemblea e l'ufficio di presidenza; nomina il direttore, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; nomina i rappresentanti dell'unione in enti, aziende e istituzioni.

3. Il Presidente dura in carica tre anni, qualora non diversamente previsto dallo statuto, e può essere sfiduciato dall'assemblea, secondo le modalità dallo stesso disciplinate; in tal caso, sino all'insediamento del successore, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.



4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'unione, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'assemblea, per effetto della cessazione della carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, in caso di cessazione anticipata dalla carica, il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente sino alla nuova elezione.

6. Il Presidente può delegare al vicepresidente, a singoli componenti dell'assemblea o a singoli componenti dell'ufficio di presidenza, qualora istituito, specifici ambiti di attività.

Art. 15.

Organo di revisione

1. L'organo di revisione contabile dell'unione è costituito secondo le previsioni della vigente disciplina regionale in materia.

Art. 16.

Commissioni intercomunali

1. Lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consultive intercomunali a supporto dell'attività dell'assemblea, composte da consiglieri comunali dei comuni compresi nell'unione, ne disciplina la composizione e il funzionamento.

2. Le commissioni sono istituite con atto del Presidente, su proposta dell'assemblea.

3. La decadenza da consigliere comunale comporta automaticamente la decadenza da membro della commissione. In tal caso il Presidente, su proposta dell'assemblea, surroga il componente decaduto entro trenta giorni.

Capo III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE

Art. 17.

Piano dell'unione

1. Il Piano dell'unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'unione anche al fine dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socio-economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione dell'unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.

2. Il Piano dell'unione ha durata triennale e include il contenuto del Piano generale di sviluppo di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131).

3. In sede di prima applicazione il Piano dell'unione è approvato dall'assemblea entro novanta giorni dalla data di insediamento.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano dell'unione e dei relativi aggiornamenti annuali, l'assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano, in ordine alla quale i consigli dei comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.

Art. 18.

Direttore

1. Lo statuto può prevedere che la gestione dell'unione sia affidata a un direttore nominato dal Presidente.

2. Il direttore è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'unione. Le funzioni del direttore sono disciplinate dallo statuto e sono esercitate secondo le modalità previste con regolamento.

3. L'incarico di direttore è conferito, previa selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente dell'unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale. Qualora l'incarico sia conferito a un dirigente dell'unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale è subordinato al suo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento di riferimento.

4. Qualora non sia possibile conferire l'incarico con le modalità di cui al comma 3, lo stesso è conferito, in esito a una procedura a evidenza pubblica, con contratto di diritto privato a tempo determinato a soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.

5. All'incarico di direttore si applica la disciplina dei contratti collettivi regionali di lavoro dell'area della dirigenza del comparto unico. Il direttore continua a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore da effettuare entro sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente.



Art. 19.

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo statuto.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio di strumentalità rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'amministrazione.

3. L'organizzazione delle strutture e la gestione del personale sono volte al perseguimento di migliori livelli di efficienza, di efficacia e funzionalità, secondo principi di economicità, flessibilità e adattabilità in rapporto alle funzioni e ai compiti esercitati.

Art. 20.

Subambiti

1. Al fine di disporre di una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi mediante la localizzazione degli stessi sul territorio, lo statuto può prevederne la gestione decentrata attraverso l'istituzione di Subambiti, anche in deroga al criterio di contiguità territoriale, soggetti alla pianificazione gestionale e finanziaria dell'unione.

2. L'unione disciplina con regolamento il funzionamento dei subambiti, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessità di presidi o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.

3. A ciascun subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'unione, in relazione al territorio di riferimento.

4. La Conferenza dei Sindaci di subambito nomina un Sindaco che ne coordina l'attività, concorre assieme al Presidente dell'unione alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative del subambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'unione, in relazione al territorio di riferimento.

Capo IV

ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA

Art. 21.

Assemblee di comunità linguistica

1. Sono istituite le assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.

2. Le assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei

comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.

3. Le assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.

4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla costituzione, dallo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.

Art. 22.

Organizzazione e funzioni dell'assemblea di comunità linguistica

1. L'assemblea di comunità linguistica elegge al suo interno il Presidente che può avvalersi di un Consiglio direttivo da esso nominato.

2. L'assemblea di comunità linguistica si riunisce almeno una volta all'anno.

3. L'assemblea di comunità linguistica approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

4. Il funzionamento delle assemblee di comunità linguistica non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e per gli enti locali.

TITOLO IV

ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 23.

Funzioni esercitate dall'unione

1. L'unione esercita:

- a) le funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27;
- b) le ulteriori funzioni volontariamente delegate all'unione dai comuni che ne fanno parte ovvero da altri enti pubblici;
- c) le funzioni già attribuite alle comunità montane, a eccezione di quelle previste dall'art. 36, comma 3;
- d) le funzioni provinciali di cui all'art. 32;
- e) le funzioni regionali di cui all'art. 33.

2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, all'unione competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi a essa affidati.



3. I comuni svolgono in forma associata, con le modalità di cui all'art. 26, le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 e condividono, a tale fine, gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici a loro disposizione.

Art. 24.

Accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e transfrontaliera e altre forme di collaborazione

1. Le unioni limitrofe possono stipulare tra loro accordi per programmare in maniera coordinata interventi nelle materie di propria competenza armonizzando gli obiettivi e le modalità di realizzazione.

2. Le unioni possono convenzionarsi, tra loro e con singoli comuni che non aderiscono a un'unione, per disciplinare la gestione coordinata di determinate funzioni e servizi di area vasta, anche di carattere programmatico. Le forme associative fra le unioni, disciplinate dalle convenzioni, possono essere interlocutori della Regione in relazione alle funzioni e ai servizi da essa coordinati, anche al fine della conclusione di accordi ai sensi del Titolo I, Capo IV, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Gli enti locali, riconosciuta la vocazione internazionale transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli-Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di favorire la civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale.

4. Le unioni poste nella fascia confinaria con altri Stati possono mettere in atto progetti transfrontalieri specifici, con l'eventuale supporto delle strutture regionali, anche partecipando ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), di cui all'art. 46 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), al fine di:

a) programmare in maniera coordinata, su area vasta transfrontaliera e transnazionale, interventi nelle materie di propria competenza armonizzando gli obiettivi e le modalità di realizzazione;

b) favorire lo svolgimento associato delle funzioni e dei servizi;

c) valorizzare le peculiarità linguistiche.

Art. 25.

Altre disposizioni in materia di funzioni

1. Per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, protezione civile e polizia giudiziaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 111, 112 e 113, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Capo II

ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

Art. 26.

Funzioni comunali esercitate dall'unione

1. A decorrere dall'1° gennaio 2016 i comuni esercitano in forma associata, tramite l'unione cui aderiscono, le funzioni comunali nelle seguenti materie:

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'art. 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del servizio sociale dei comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale n. 6/2006;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo sportello unico.

2. A decorrere dall'1° gennaio 2016 i comuni esercitano in forma associata, tramite l'unione cui aderiscono, almeno tre delle funzioni comunali nelle seguenti materie:

a) edilizia scolastica e servizi scolastici;

b) servizi pubblici di interesse generale;

c) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

d) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

f) raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;

g) statistica;

h) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai comuni in forma associata tramite l'unione a decorrere dall'1° gennaio 2017.

4. Agli organi dell'unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.

5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.

Art. 27.

Funzioni comunali gestite avvalendosi dell'unione

1. A decorrere dall'1° gennaio 2016 i comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza;



b) servizi finanziari e contabili, servizi tributari, ivi compresa la riscossione dei tributi;

c) controllo di gestione;

d) pianificazione territoriale comunale.

2. A decorrere dall'1° gennaio 2016 i comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

a) opere pubbliche;

b) procedure espropriative;

c) edilizia privata;

d) energia.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive unioni, a decorrere dall'1° gennaio 2017.

4. Gli organi dei comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 28.

Delega di funzioni comunali all'unione

1. I comuni possono delegare all'unione di appartenenza, per l'esercizio in forma associata, funzioni e servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dagli articoli 26 e 27.

Art. 29.

Regime differenziato

1. Nelle unioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, lo statuto può prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti eserciti in forma singola:

a) una tra le funzioni di cui all'art. 26, comma 1;

b) fino a tre di quelle di cui all'art. 26, comma 2;

c) fino a cinque di quelle di cui all'art. 27.

2. Le funzioni di cui all'art. 26, esercitate in forma singola dal Comune di cui al comma 1, sono svolte dai restanti comuni avvalendosi degli uffici dell'unione con le modalità di cui all'art. 27.

Art. 30.

Funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione

1. Per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 110, lettere a), b) e d), della legge n. 56/2014.

Art. 31.

Sportello per il cittadino

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini e l'accessibilità diretta ai servizi, per tutte le funzioni e i servizi previsti dagli articoli 26, 27 e 28 le unioni e i comuni garantiscono la presenza sul territorio di ciascun Comune di una struttura denominata «Sportello per il cittadino» con funzioni informative e di raccordo.

2. Lo «Sportello per il cittadino» opera nell'ambito dell'ufficio relazioni con il pubblico (URP) e assicura all'utenza l'assistenza anche in via informatica e telefonica.

3. Per l'esercizio delle funzioni dello «Sportello per il cittadino» è utilizzato il personale già in organico degli enti locali interessati.

4. L'amministrazione regionale, mediante accordi con gli enti locali, pone in essere formule organizzative di integrazione tra gli sportelli per il cittadino e gli URP regionali, al fine della miglior fruibilità da parte dei cittadini delle rispettive funzioni e dei servizi.

Capo III

TRASFERIMENTO O DELEGA DI FUNZIONI PROVINCIALI E REGIONALI

Art. 32.

Funzioni delle province e trasferimento di funzioni provinciali

1. Il presente articolo disciplina il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle province ed elencate agli allegati A, B e C.

2. Le province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano a esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A, nonché le ulteriori funzioni a esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C.

3. Sono trasferite alla Regione, con decorrenza dal 1° luglio 2016, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, a eccezione di quelle in materia di lavoro di cui alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), il cui trasferimento decorre dalla data di istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, da effettuarsi con legge regionale entro il 30 giugno 2015.


4. Sono trasferite ai comuni, con decorrenza dal 1° luglio 2016, le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dalle unioni con le modalità di cui all'art. 26, comma 4, e dai comuni che non vi aderiscono.

Art. 33.

Trasferimento o delega di funzioni regionali ai comuni

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 3, entro il 31 dicembre 2015, con legge regionale sono individuate le funzioni regionali da trasferire ovvero delegare ai comuni per l'esercizio in forma associata tramite le unioni e ai comuni che non aderiscono ad alcuna unione. Per tali finalità, la legge regionale interviene operando un riordino sistematico delle norme di settore interessate dagli interventi suddetti.

2. La legge regionale di cui al comma 1 fissa modalità e termini per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e per la regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti connessi al trasferimento o alla delega delle funzioni.



*Capo IV*PROCEDURA DI RICOGNIZIONE E DISMISSIONE
DI FUNZIONI PROVINCIALI

Art. 34.

Atto di ricognizione

1. Entro il 31 maggio di ogni anno le province trasmettono all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. L'atto di ricognizione è trasmesso dall'assessore competente al consiglio regionale. L'atto di ricognizione viene formato dalle province sulla base delle direttive formulate dalla Giunta regionale. L'atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi svolti dall'ente, evidenzia la situazione patrimoniale e finanziaria, le attività e le passività, le risorse umane e strumentali, nonché i rapporti giuridici pendenti. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni, il dato, qualora non frazionabile, viene imputato per intero alla funzione cui si riferisce in prevalenza.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.

Art. 35.

Piano di subentro

1. Il piano di subentro è il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari.

2. Nel piano di subentro dovrà essere prefigurato il trasferimento di risorse anche finanziarie già di competenza della provincia, dedotte quelle necessarie, sia per l'esercizio delle funzioni proprie, sia per la prosecuzione dell'attività gestionale pregressa, attiva, passiva e patrimoniale.

3. La proposta di piano di subentro è approvata dal consiglio provinciale ed è trasmessa all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali almeno novanta giorni prima del termine previsto per il trasferimento delle funzioni ivi contemplate.

4. La proposta di piano di cui al comma 3 è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario;

b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

c) per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'art. 1, comma 96, lettera b), della legge n. 56/2014.

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il Presidente della provincia e i rappresentanti degli enti destinatari delle funzioni provinciali per l'intesa sul piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

6. Il piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di autonomie locali.

7. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dalla provincia agli enti destinatari a decorrere dal trasferimento delle relative funzioni.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.

TITOLO V

SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE
E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE*Capo I*

SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 36.

Soppressione delle comunità montane

1. Le comunità montane del Friuli-Venezia Giulia sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2016.

2. Le unioni e i comuni che non aderiscono ad alcuna unione succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi alle soppresse comunità montane con le modalità di cui agli articoli 37 e 38.

3. La Regione succede nelle funzioni di cui all'allegato B, punto 1, lettere da d) a i), già esercitate dalle comunità montane nei territori di loro competenza.

Art. 37.

Procedura di ricognizione

1. Entro il 1° maggio 2015 i commissari straordinari delle comunità montane trasmettono all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi, con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, delle attività e passività, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle comunità stesse alla data del 31 dicembre 2014. L'atto di ricognizione è trasmesso dall'assessore competente al consiglio regionale.



Art. 38.

Piano di successione e subentro

1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 6, i commissari straordinari trasmettono all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali una proposta di piano per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e per il subentro degli enti successori alle comunità montane.

2. La proposta di piano di cui al comma 1 contiene:

a) l'assetto organizzativo e logistico e la ripartizione del personale agli enti successori;

b) l'attribuzione agli enti destinatari dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;

c) il progetto di scissione che individua i beni, i crediti, i debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il personale da trasferire agli enti successori formati dalla scissione dei territori compresi nelle comunità montane.

3. Nell'attribuzione dei beni, dei crediti, dei debiti e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi, i commissari straordinari si attengono alle seguenti disposizioni:

a) i beni immobili sono attribuiti agli enti successori sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunità montane;

b) i beni mobili sono attribuiti agli enti successori nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente oppure, ove tale utilizzo prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunità montane;

c) ai sensi dell'art. 1298 del codice civile, i debiti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunità montane, salvo che siano stati contratti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori e ferma restando la responsabilità solidale verso il creditore ai sensi del codice civile;

d) i crediti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;

e) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere a) e b) e da quelli di cui alle lettere c) e d), opera il criterio della divisione in proporzione al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;

f) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere c), d) ed e) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati agli enti successori di appartenenza di detto territorio;

g) i rapporti giuridici non attribuibili a un'unica unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma sono assegnati all'unione

cui aderisce il maggior numero di comuni che li gestisce, per conto delle altre Unioni, secondo le intese che con esse intervengano.

4. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari.

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 1, l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il commissario di ciascuna comunità montana e i rappresentanti degli enti subentranti per l'intesa sul piano di successione e subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

6. Il piano di cui al comma 5 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di autonomie locali.

7. Ai sensi dell'art. 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

8. Le Unioni territorialmente competenti prendono atto delle risultanze a consuntivo della gestione delle comunità montane riferite all'esercizio precedente.

9. La disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle comunità montane, si intende riferita agli enti che a esse subentrano.

10. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.

Art. 39.

Trasformazione delle comunità montane in unioni

1. Qualora il territorio della costituenda unione prevista dal piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, coincida con quello della comunità montana, quest'ultima è trasformata in unione; in tal caso l'art. 38 non trova applicazione.

2. I comuni aderenti costituiscono l'assemblea prevista dall'art. 13 per l'approvazione dello statuto dell'unione con le modalità di cui all'art. 10, comma 2, e per l'elezione del Presidente, entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, dal quale decorre la trasformazione della comunità montana in unione. Il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti cura la pubblicazione dello statuto nel Bollettino ufficiale della Regione.


Capo II

SUPERAMENTO DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

Art. 40.

Scioglimento di forme collaborative

1. Entro il 31 dicembre 2015, i comuni provvedono a sciogliere le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione -



autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), le unioni di comuni istituite ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2006 e le forme associative a esse equiparate ai sensi dell'art. 46, comma 5, della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. Entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, i comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 1/2006, interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all'art. 17, comma 5, lettera b), della legge regionale n. 5/2003.

3. L'iniziativa è presentata agli uffici dell'amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica di cui all'art. 17, comma 8, della legge regionale n. 5/2003.

4. Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo comune derivante dalla fusione e comunque dal 1° gennaio 2017.

5. Qualora il territorio della costituenda unione coincida con il territorio del consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in unione entro il termine di cui all'art. 7, comma 1; i comuni aderenti costituiscono l'assemblea prevista dall'art. 13 per l'approvazione dello statuto dell'unione.

6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.

TITOLO VI

PRINCIPIDELLARIFORMADELLAFINANZALocale, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE - E AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE.

Capo I

PRINCIPIDELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI

Art. 41.

Riforma della finanza locale

1. Al fine di supportare il riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia, nonché per assicurare una funzionale gestione delle risorse pubbliche a favore dello sviluppo delle comunità locali e dei relativi territori, entro il 30 giugno 2015, la Giunta regionale presenta al consiglio regionale uno o più disegni di legge recanti la revisione della disciplina della finanza locale intesa come:

a) definizione di un nuovo e funzionale sistema delle fonti di entrata degli enti locali con particolare riferimento ai trasferimenti regionali;

b) coordinamento della finanza locale, costituito dalla disciplina concernente il patto di stabilità e il contenimento della spesa, la revisione economico-finanziaria, la disciplina relativa all'individuazione delle condizioni strutturali degli enti locali e la disciplina riguardante gli enti locali deficitari;

c) definizione delle regole e degli strumenti per il supporto regionale alla corretta programmazione e gestione dei conti pubblici;

d) la disciplina delle indennità degli amministratori locali.

2. La revisione di cui al comma 1 si ispira, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, ai seguenti principi e criteri generali:

a) razionalizzazione e innovazione normativa per dare attuazione finanziaria al sistema pubblico integrato Regione-Autonomie locali di cui all'art. 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011);

b) applicazione dei principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, nonché del principio di trasparenza nella definizione di un sistema di acquisizione di risorse pubbliche da parte dell'ente locale;

c) valorizzazione, nella definizione del sistema di trasferimenti agli enti locali ispirato a criteri di federalismo e perequazione, degli enti gestori delle funzioni, con particolare riferimento alle unioni disciplinate dalla presente legge;


d) previsione di strumenti e procedure di coordinamento che, in un'ottica di leale collaborazione, assicurino il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei bilanci, individuando anche sistemi premiali e sanzionatori definiti e aggiornati anche tenendo conto degli esiti dei monitoraggi e delle verifiche regionali compiuti a supporto della corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali;

e) valorizzazione del ruolo della Regione Friuli-Venezia Giulia di garante dell'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale;

f) previsione di comunicazioni periodiche della Giunta regionale al consiglio regionale sull'esito dell'andamento del sistema della finanza pubblica locale e in particolare dell'andamento della spesa degli enti locali.

3. La revisione normativa di cui al comma 1, nel definire il sistema di monitoraggio e verifica a supporto della corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali, tiene conto anche degli esiti dei lavori dell'osservatorio di cui all'art. 59.

4. I disegni di legge di cui al comma 1 provvedono, inoltre, a integrare e coordinare le nuove disposizioni con quelle preesistenti e compatibili, nonché provvedono ad abrogare espressamente le norme incompatibili.



Art. 42.

Supporto finanziario regionale agli enti locali

1. Il supporto finanziario della Regione è destinato, in modo prioritario, a favore delle unioni, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente e funzionale gestione di servizi e l'utilizzo di risorse pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione assegna annualmente alle unioni le risorse destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei comuni e, fino al loro superamento, delle province.

3. Gli incentivi regionali a favore degli enti locali previsti dalle leggi di settore si intendono riferiti, esclusivamente, alle unioni e, fino al loro superamento, alle province.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, i comuni non facenti parte di un'unione beneficiano delle risorse destinate annualmente al finanziamento dei bilanci dei comuni ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con una riduzione del 30 per cento rispetto all'importo quantificato secondo i criteri previsti dalla normativa finanziaria di riferimento.

5. Le modalità attuative delle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le decorrenze, sono definite dalla legge regionale di riforma della finanza locale, nonché dalle leggi finanziarie regionali.

*Capo II*ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA
DI COMMITTEZZA REGIONALE

Art. 43.

Finalità della centrale unica di committenza regionale

1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore:

a) dell'amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni;

b) degli enti locali della Regione.

2. L'istituzione della centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.

3. La centrale unica di committenza regionale si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. L'azione della centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.

5. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria. La centrale unica di committenza regionale, per quanto concerne le procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall'art. 35 della legge regionale n. 6/2006 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

Art. 44.

Attività della centrale unica

1. Per le finalità di cui all'art. 43, la centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore della domanda, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando accordi quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'art. 43.

2. La centrale unica di committenza regionale svolge anche funzioni di consulenza e supporto nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai soggetti di cui all'art. 43.

3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'art. 43, comma 5, la centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.

4. Sono escluse dall'ambito oggettivo di operatività della centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione si avvale della società in house Insiel S.p.A., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al servizio sanitario regionale, per i quali si applica l'art. 7 della legge regionale n. 17/2014.

Art. 45.

Convenzioni quadro

1. La centrale unica di committenza regionale stipula convenzioni quadro con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'art. 43.



2. I soggetti di cui all'art. 43, in adesione alle convenzioni quadro di cui al comma 1, stipulano autonomamente, mediante l'invio di ordinativi di fornitura agli operatori economici, contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni previste dalla convenzione.

3. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera a), sono obbligati ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla centrale unica di committenza regionale.

4. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), che hanno rappresentato il fabbisogno di acquisire beni o servizi oggetto di convenzioni quadro, si impegnano ad aderire alle convenzioni stesse, sottoscrivendo i relativi contratti di appalto derivati.

5. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), che non hanno rappresentato il proprio fabbisogno, hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro, nei limiti della vigenza e della disponibilità residua delle stesse.

Art. 46.

Aggiudicazione di appalti su delega

1. La centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi in convenzioni quadro di cui all'art. 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all'art. 43.

2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla programmazione di cui all'art. 47, fatta salva la facoltà di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevedibili o imprevedibili.

Art. 47.

Programma annuale

1. La centrale unica di committenza regionale, sulla base dei fabbisogni raccolti, predispone un programma annuale e una previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi.

2. Il programma di cui al comma 1 viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario.

Art. 48.

Programmazione per l'amministrazione regionale e gli enti regionali

1. Le direzioni centrali dell'amministrazione regionale e gli enti regionali trasmettono alla centrale unica di committenza regionale il piano dei propri fabbisogni, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.

2. La centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore, raccolti i fabbisogni di cui al comma 1, propone le attività da inserire nella relazione politico-programmatica regionale, di cui all'art. 7 della legge regionale dell'8 agosto 2007, n. 21 (Nome in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), in misura adeguata a garantire uno svolgimento

efficiente delle procedure di scelta del contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative e al dimensionamento dell'organico della centrale stessa.

Art. 49.

Attività di committenza per gli enti locali della Regione

1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della centrale unica di committenza regionale.

2. I rapporti tra la centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), sono regolati da accordi di committenza, la cui durata è fissata in un massimo di tre anni, salvo rinnovo espresso.

3. L'accordo di committenza disciplina le attività delegate di committenza nonché le modalità di regolazione dei rapporti tra la centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), anche con riferimento alle modalità di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento.

4. Gli accordi di committenza di cui al presente articolo non prevedono oneri a carico dei soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), salvo quelli di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, che hanno stipulato accordi di committenza trasmettono alla centrale unica di committenza regionale il piano dei propri fabbisogni, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.

6. La centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore, raccolti i fabbisogni di cui al comma 5, individua le attività da inserire nel proprio programma di cui all'art. 47.

7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'art. 43.

Art. 50.

Promozione di sistemi informatizzati


1. La Regione promuove l'informatizzazione del sistema di approvvigionamento di beni e servizi dei soggetti di cui all'art. 43.

Art. 51.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 7/2000

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2000 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2.



2-ter. Nelle procedure di cui al comma 2-bis, il direttore della centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente.».

Art. 52.

Clausola valutativa

1. Ogni due anni, a partire dal terzo anno dalla costituzione della centrale unica di committenza regionale, la Giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti, riferendo in particolare in che misura la costituzione di una centrale unica di committenza regionale ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio, e quale sia l'efficacia degli interventi previsti nella legge, come verificata con esperti e operatori del settore.

Art. 53.

Prima programmazione delle attività della centrale unica

1. In sede di prima applicazione, la programmazione delle attività della centrale unica di committenza regionale è effettuata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2015, su proposta dell'assessore competente in materia di centralizzazione della committenza.

2. Ferma restando l'attività programmatica da espletarsi nel corso del 2015, la centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2016; trova frattanto applicazione la disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza, con facoltà per gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia di avvalersi delle forme associative previste dalla normativa regionale.

Art. 54.

Dotazioni e forme di collaborazione

1. La Giunta regionale assicura alla centrale unica di committenza regionale la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura dal 1° gennaio 2015, al fine di adempiere alle disposizioni dell'art. 9 del decreto legge 66/2014, anche con riferimento alla partecipazione al tavolo costituito dallo Stato fra i medesimi soggetti aggregatori.

2. La Regione promuove forme di collaborazione e interscambio fra la propria centrale unica di committenza regionale e le altre centrali territoriali, oltretutto con Consip S.p.A.

Art. 55.

Utilizzo della centrale unica da parte degli uffici del consiglio regionale

1. Il ricorso alla centrale unica di committenza regionale da parte degli uffici del consiglio regionale è disciplinato da convenzione fra il Presidente della Regione e il Presidente del consiglio regionale.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME
URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Capo I

NORME TRANSITORIE

Art. 56.

Trasferimento di personale all'unione

1. In sede di prima applicazione, il personale dell'unione è costituito da:

a) personale proveniente dai comuni in essa ricompresi, in relazione alle funzioni comunali da essa esercitate, secondo le intese intervenute tra gli enti locali interessati;

b) personale delle comunità montane secondo le previsioni del piano di successione e subentro di cui all'art. 38.

2. Il personale delle comunità montane e del consorzio comunità collinare del Friuli è trasferito alle unioni di riferimento a decorrere dalla loro trasformazione o soppressione.

3. Il personale dei comuni e delle Province è progressivamente trasferito all'unione di destinazione contestualmente alle decorrenze dell'esercizio delle funzioni trasferite.

4. Il personale trasferito conserva il trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti.

Capo II

NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 57.

Indice demografico

1. Ai fini della presente legge, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 58.

Tutela della minoranza linguistica slovena

1. Nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge n. 38/2001, le unioni garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge n. 38/2001, le unioni di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge n. 38/2001, in modo da assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello già in godimento nel territorio di riferimento.



Art. 59.

Osservatorio per la riforma

1. Presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali è istituito l'osservatorio per la riforma, al quale sono attribuite funzioni di impulso, di monitoraggio e di raccordo per l'attuazione della presente legge e di coordinamento con l'osservatorio nazionale previsto dall'accordo, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014, tra il Governo e le regioni, sancito in sede di conferenza unificata in data dell'11 settembre 2014.

2. L'osservatorio per la riforma fornisce indicazioni per la predisposizione del piano di subentro di cui all'art. 35 e propone iniziative di razionalizzazione e semplificazione di enti, agenzie e società della Regione e degli enti locali, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.

3. L'osservatorio per la riforma, coordinato dall'assessore regionale competente in materia di coordinamento delle riforme, è formato da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati, da due rappresentanti delle province e da quattro rappresentanti dei comuni, due dei quali espressi da comuni montani o parzialmente montani, designati dal consiglio delle autonomie locali.

4. Alle sedute dell'osservatorio per la riforma possono essere invitati altri rappresentanti degli enti locali, in relazione agli argomenti trattati. I componenti dell'osservatorio possono farsi assistere da esperti e da funzionari delle rispettive amministrazioni.

5. Alle sedute dell'osservatorio per la riforma possono assistere i consiglieri regionali componenti della commissione consiliare competente per materia.

6. Gli enti locali implementano e mettono a disposizione dell'osservatorio per la riforma i dati e le informazioni in loro possesso, necessari all'espletamento delle funzioni e dei compiti a esso affidati. L'inosservanza di tali adempimenti comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.

7. L'osservatorio per la riforma svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 60.

Potere sostitutivo

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2006 e al principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione da parte degli enti locali di atti obbligatori, ai sensi della presente legge, nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegna allo stesso, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a dieci giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e

sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.

3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario stesso non sia insediato.

4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.

Art. 61.

Strade provinciali

1. Con effetto dalle date di cui all'art. 32, commi 3 e 4, è trasferita alla Regione, ai comuni per lo svolgimento in forma associata tramite le unioni e ai comuni che non aderiscono ad alcuna unione la proprietà delle strade provinciali, identificate con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Ai fini del trasferimento della proprietà di cui al comma 1, entro il 1° marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all'art. 3-bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).


3. Il decreto del Presidente della Regione di classificazione amministrativa delle strade, attuativo della deliberazione di cui al comma 2, identifica, altresì, l'ente al quale appartiene ciascun tratto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Art. 62.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 6/2006

1. L'art. 17 della legge regionale n. 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Servizio sociale dei comuni*). — 1. I comuni esercitano, tramite le unioni territoriali intercomunali, la funzione di programmazione locale del sistema integrato e gestiscono i servizi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), nonché le attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli articoli 31, 32 e 33, in forma associata negli ambiti territoriali individuati dal piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).



2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i comuni esercitano, tramite le unioni territoriali intercomunali, le altre funzioni e servizi attribuiti dalla normativa regionale di settore, nonché quelli ulteriori eventualmente individuati dai comuni interessati.

3. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui ai commi 1 e 2 assume la denominazione di servizio sociale dei comuni e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.

4. Il servizio sociale dei comuni è dotato di un responsabile e di un ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale e articola la propria organizzazione in modo da garantire i servizi, gli interventi e le attività di cui ai commi 1 e 2.

5. L'ufficio di direzione e programmazione è struttura tecnica di supporto all'assemblea di cui all'art. 20 per la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali.».

Art. 63.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 6/2006

1. L'art. 18 della legge regionale n. 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Forme di gestione del servizio sociale dei comuni*). — 1. Il servizio sociale dei comuni è disciplinato da un regolamento approvato dall'assemblea dell'unione territoriale intercomunale.

2. Il regolamento stabilisce la forma di gestione del servizio sociale dei comuni, scegliendola tra la gestione diretta, la delega all'azienda per l'assistenza sanitaria o la delega a un'azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale.

3. Il regolamento disciplina:

a) la durata dell'eventuale delega;

b) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio;

c) i criteri e le procedure di nomina del responsabile del servizio sociale dei comuni di cui all'art. 21, nonché la costituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale;

d) i rapporti finanziari;

e) le modalità di informazione ai consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del servizio sociale dei comuni.

4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all'art. 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), non coincida con un'unione territoriale intercomunale, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di una o più unioni, il regolamento individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.».

Art. 64.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 6/2006

1. L'art. 19 della legge regionale n. 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Delega*). — 1. L'atto di delega individua le modalità attuative del regolamento di cui all'art. 18.

2. In caso di delega, presso l'ente delegato è costituita una pianta organica aggiuntiva nella quale è inserito il personale che nei comuni associati svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, nonché quello di eventuale nuova assunzione.

3. L'ente delegato, d'intesa con l'assemblea dei sindaci dell'unione territoriale intercomunale, definisce il numero e il profilo professionale del personale da inserire nella pianta organica di cui al comma 2, nonché le modalità organizzative del servizio sociale dei comuni, in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.

4. Il personale messo a disposizione dai comuni associati conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza.

5. Le aziende per l'assistenza sanitaria e le aziende pubbliche di servizi alla persona alle quali è demandata la gestione del personale osservano, anche in materia di assunzioni, le norme in vigore nel settore degli enti locali.

6. Gli oneri delle attività delegate sono a carico dei comuni deleganti e sono oggetto di specifica contabilizzazione.

7. Nei limiti del fabbisogno programmato, le nuove assunzioni di personale da parte dell'ente delegato sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di stabilità e di contenimento della spesa del personale che si applicano alle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia.

8. In caso di revoca della delega, il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito al nuovo ente gestore, previa integrazione delle relative piante organiche.».

Art. 65.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 6/2006

1. L'art. 20 della legge regionale n. 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Funzioni dell'assemblea dell'unione territoriale intercomunale*). — 1. L'assemblea dell'unione territoriale intercomunale è organo di indirizzo e di alta amministrazione del servizio sociale dei comuni e svolge le seguenti attività:

a) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del piano di zona di cui all'art. 24 e alla stipulazione del relativo accordo di programma;

b) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del servizio sociale dei comuni;



c) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del servizio sociale dei comuni;

d) partecipa al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul programma delle attività territoriali (PAT), rispetto al quale concorre inoltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute;

e) esprime il parere sulla nomina del direttore di distretto e sulla sua conferma. Qualora l'azienda per l'assistenza sanitaria gestisca, in delega, anche i servizi socio-assistenziali, il parere espresso è vincolante;

f) verifica l'attuazione degli obiettivi assegnati al direttore di distretto;

g) svolge le ulteriori funzioni attribuite dai comuni dell'ambito distrettuale.

2. Alle riunioni dell'assemblea concernenti l'attività del servizio sociale dei comuni partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale dell'azienda per l'assistenza sanitaria o un suo delegato, il coordinatore sociosanitario dell'azienda medesima, il responsabile del servizio sociale dei comuni e il direttore di distretto. Possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000, nonché i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche dell'ambito distrettuale.»

Art. 66.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 17/2014

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Le perimetrazioni degli ambiti territoriali delle aziende per l'assistenza sanitaria sono ridefinite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, in relazione al piano di riordino territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).»

Art. 67.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 17/2014

1. All'art. 19 della legge regionale n. 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. L'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è organo rappresentativo dei comuni e svolge le funzioni previste dall'art. 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale n. 6/2006.»;

b) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Le funzioni dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dall'assemblea dell'unione, sia qualora il territorio del distretto coincida con

l'unione, sia qualora ne rappresenti un multiplo o una frazione, con le seguenti articolazioni:

a) qualora il territorio del distretto coincida con un'unione territoriale intercomunale, l'assemblea dell'unione svolge le funzioni dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale;

b) qualora l'articolazione territoriale del distretto rappresenti il territorio di più unioni, le funzioni dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dalle assemblee delle unioni facenti parte del medesimo territorio distrettuale in modo congiunto;

c) qualora l'articolazione territoriale del distretto rappresenti una frazione del territorio di un'unione, le funzioni dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dai Sindaci dei comuni componenti l'assemblea dell'unione facenti parte del territorio del distretto.»

Art. 68.

Adeguamento dei distretti sanitari

1. Entro novanta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 6, la Regione adegua la definizione del territorio di riferimento degli ambiti dei distretti sanitari di cui all'art. 19 della legge regionale n. 17/2014 in conformità al nuovo assetto territoriale derivante dall'applicazione della presente legge.

Art. 69.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5-bis e 5-ter, della legge regionale n. 1/2006;

b) la legge regionale dell'11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle unioni dei comuni montani);

c) l'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);

d) i commi 2 e 17 dell'art. 11 della legge regionale dell'8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, correzionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

e) gli articoli 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali).

Art. 70.

Reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale n. 33/2002

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla soppressione delle comunità montane pre-



vista dall'art. 36, vigono nuovamente gli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 36 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia).

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, vigono nuovamente gli articoli 21 e 40 della legge regionale n. 33/2002.

Art. 71.

Rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2014

1. In analogia a quanto previsto, per l'anno 2014, per l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali, dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 12/2014, come sostituito dall'art. 12, comma 10, della legge regionale n. 15/2014, nonché tenuto conto, quale corretto e compiuto dato di riferimento, dell'esito della ricognizione di cui all'art. 4, comma 5, della medesima legge regionale n. 12/2014 e del fatto che la sentenza della Corte costituzionale n. 54/2014 è stata depositata successivamente all'avvio dell'esercizio per l'anno 2014, i rapporti di lavoro flessibile, afferenti a fattispecie non rientranti tra quelle direttamente oggetto della richiamata sentenza, instaurati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2014, che abbiano comunque determinato una situazione di superamento dei relativi limiti assunzionali nazionali, sono fatti salvi, esclusivamente per l'anno 2014, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, a valere sulle risorse disponibili accertate, a livello di sistema integrato di comparto, in esito alla succitata ricognizione.

Art. 72.

Misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali

1. All'art. 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23, dopo le parole «confermare i contributi concessi» sono inserite le seguenti: «, stabilendo nuovi termini per la realizzazione dei lavori anche qualora, al momento della domanda di cui al comma 24, risultino già scaduti quelli precedentemente fissati»;

b) all'alinea del comma 24 le parole «entro la data fissata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 22» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 30 giugno 2015».

2. All'art. 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunica-

zioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, tra le parole «contributi pluriennali concessi» e le parole «erogati agli enti locali», la congiunzione «ed» è sostituita dalla congiunzione «o»;

b) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole «, detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.»;

d) all'alinea del comma 2 le parole «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2015»;

e) al comma 3 le parole «novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2015»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario. 4-ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'art. 57, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 14/2002.»;

g) al comma 5, le parole «successive al 2015» sono sostituite dalla seguente: «rimanenti»;

h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.».

3. Al comma 29 dell'art. 4 e al comma 384 dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo le parole «finanziamento straordinario» è inserita la seguente: «anche».

4. L'amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a concedere al Comune di San Quirino il contributo straordinario assegnato ai sensi dell'art. 4, comma 35, della legge regionale n. 27/2012, per il recupero e la sistemazione di un fabbricato adiacente alla Casa Anziani, non ancora concesso, per la diversa finalità di ampliamento e sistemazione del cimitero di San Foca.

5. La documentazione per la concessione del contributo di cui al comma 4, prevista dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è presentata alla direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, che provvede a emettere il decreto di concessione del contributo,



fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 4, comma 35, della legge regionale n. 27/2012, come modificato dal comma 4, continuano a far carico a valere sull'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con riferimento al capitolo 3527 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Contributo straordinario al Comune di San Quirino per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero di San Foca».

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 73.

Interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un finanziamento straordinario dell'importo di 155.303,85 euro in quota capitale, finalizzato allo sviluppo economico e turistico dell'area montana per interventi effettuati e da effettuare di riqualificazione del territorio e delle sue peculiarità con l'obiettivo del potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione e risorse agricole e forestali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, corredata di un dettagliato programma degli interventi proposti.

3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 155.303,85 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 8666 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per offerta turistica».

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno riportati:

Unità di bilancio	Capitolo	Importo
10.4.1.1170	1207	4.000
10.4.1.1170	9727	65.303.85
11.3.1.1180	490	7.000
11.3.1.1184	495	41.000
9.4.1.1160	860	38.000

Art. 74.

Norme finanziarie

1. La Regione assicura gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme aggregative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica.

2. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 9, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 21/2007, nell'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è autorizzato l'accantonamento di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9700, fondo globale di parte corrente - partita n. 62, di nuova istituzione, con la denominazione «Finanziamento dei comuni risultanti da fusione - parte corrente».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte mediante prelevamento per pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito della legge regionale di riforma della finanza locale, che ne completerà il disegno, e delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie, anche attingendo dalle risorse all'uso destinate con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Trieste, 12 dicembre 2014

SERRACCHIANI

Allegato A
(Riferito all'art. 32)


Funzioni mantenute dalle Province:

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

2. Funzioni in materia di ambiente:

a) l'elaborazione e l'adozione dei piani di intervento per il miglioramento e la qualità dell'aria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);



b) la predisposizione e l'adozione dei programmi di attuazione di cui agli articoli 23 e 23-bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

c) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti e le altre attività previste dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 16/2007;

d) le attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 16/2007;

e) la gestione dell'elenco delle attività autorizzate in relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 16/2007;

f) l'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 16/2007;

g) la previsione di misure di semplificazione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi controlli, di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 16/2007;

h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 23 della legge regionale n. 30/1987 e di cui al decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti);

i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati di cui agli articoli 188, comma 3, lettera b), 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

j) l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'art. 15 della legge regionale n. 24/2006;

k) le funzioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2007;

l) la funzione sanzionatoria in materia di scarichi di cui all'art. 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

m) le funzioni di autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

n) le funzioni di polizia ambientale;

o) la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 24/2006.

3. Funzioni in materia di caccia e pesca:

a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna di cui all'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all'art. 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);

b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca e nelle acque interne e marittime di cui all'art. 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998;

d) l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all'art. 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la con-

servazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle comunità europee C(2006)2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));

e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'art. 5, comma 1, a eccezione della lettera f), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 6/2008;

g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all'art. 11-bis della legge regionale n. 6/2008;

h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);

i) l'autorizzazione alla preparazione tassidermica di esemplari appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali di cui all'art. 5 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia).

4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) l'organizzazione, congiuntamente con i comuni, del servizio idrico integrato di cui all'art. 8 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche));

b) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di cui all'art. 4, comma 26, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

5. Funzioni in materia di energia:

a) le funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale dell'11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

6. Funzioni in materia di istruzione:

a) la concessione dei contributi di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

b) le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei corsi di orientamento musicale di cui all'art. 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);

c) la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali).

7. Funzioni in materia di pianificazione territoriale:

a) le funzioni concernenti l'utilizzo del territorio di cui all'art. 11 della legge regionale n. 10/1988;

b) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 10/1988;

c) l'elaborazione dei programmi territoriali strategici, le attività e le funzioni di pianificazione sovracomunale di cui all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

8. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) le funzioni concernenti la tutela dei «Rom» di cui agli articoli 1, 6, 8, 18, 19 e 21 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura «Rom» nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

9. Funzioni in materia di protezione civile:

a) le funzioni di cui all'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'art. 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti



e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale);

b) le funzioni di cui all'art. 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998.

Allegato B
(Riferito all'art. 32)

Funzioni provinciali trasferite alla Regione:

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) l'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 24/2006;

b) l'applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 24/2006;

c) la concessione di contributi per promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24/2006;

d) la concessione di contributi ai consorzi forestali di cui all'art. 12, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 24/2006;

e) gli interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa di cui all'art. 12, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 24/2006;

f) il concorso nelle spese dei produttori biologici di cui all'art. 12, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 24/2006;

g) la concessione dei contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche di cui all'art. 12, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 24/2006;

h) la concessione dei contributi per iniziative di educazione alimentare di cui all'art. 12, comma 2, lettera h), della legge regionale n. 24/2006;

i) la concessione dei contributi agli operatori agrituristici di cui all'art. 12, comma 2, lettera j), della legge regionale n. 24/2006;

j) la concessione dei finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura);

k) le funzioni contributive concernenti le «Strade del vino» di cui alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»).

2. Funzioni in materia di ambiente:

a) la concessione dei contributi ai comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 24/2006;

b) la concessione degli incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 24/2006;

c) gli interventi a favore della riserva naturale marina di Miramare di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 24/2006;

d) la concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto di cui all'art. 16 della legge regionale n. 24/2006;

e) la concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 17 della legge regionale n. 24/2006;

f) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 24/2006;

g) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali di cui all'art. 19, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 24/2006;

h) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico di cui all'art. 20 della legge regionale n. 24/2006;

i) il coordinamento dei piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i comuni interessati di cui all'art. 3, comma 2-bis, della legge regionale n. 16/2007;

j) le funzioni in materia di parchi e ambiti di tutela ambientale di cui all'art. 54 della legge regionale n. 10/1988;

k) la concessione dei contributi finalizzati all'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali e altre attrezzature nonché alla sensibilizzazione in materia di rifiuti della popolazione di cui all'art. 32 della legge regionale n. 30/1987;

l) le funzioni di accertamento, di riscossione e di rimborso del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché le funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo di cui all'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi);

m) la concessione dei contributi ai comuni nei quali la raccolta differenziata dei rifiuti urbani superi la percentuale, determinata dalla Giunta regionale, dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, di cui all'art. 3, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

3. Funzioni in materia di caccia e pesca:

a) le funzioni in materia venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 6/2008.

4. Funzioni in materia di cultura e sport:

a) le funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 24/2006;

b) le funzioni attinenti alla promozione e alla tutela della lingua tedesca di cui agli articoli 6 e 12, comma 3, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia);

c) le funzioni in materia di musei medi e minori e gli interventi a favore di musei gestiti da altri enti e le iniziative dirette e gli interventi per l'acquisto, la realizzazione, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a musei di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 10/1988;

d) le iniziative dirette e gli interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali di cui all'art. 51, comma 1, della legge regionale n. 10/1988;

e) le funzioni concernenti il prestito interbibliotecario fra i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 13, comma 1, lettera h), della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);

f) le funzioni concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia).

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

a) le funzioni relative alla programmazione degli interventi e delle altre attività di cui all'art. 27 della legge regionale n. 10/1988.

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

a) le funzioni relative a interventi per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine di cui all'art. 39 della legge regionale n. 10/1988.

7. Funzioni in materia di istruzione:

a) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'art. 139, comma 1, lettere a), b) e d), del decreto legislativo n. 112/1998;


b) la concessione degli assegni di studio di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 24/2006 e alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).

8. Funzioni in materia di lavoro:

a) le funzioni di cui alla legge regionale n. 18/2005.

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) gli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali e la realizzazione e il sostegno ai progetti di cui agli articoli 11 e 14 della



legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale);

b) la promozione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e le attività di vigilanza e di verifica di cui all'art. 5 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) le funzioni riguardanti il trasporto ciclistico, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera *a)*, dell'allegato C, di cui all'art. 32 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

b) le funzioni concernenti la mobilità e trasporto pubblico locale di cui all'art. 23 della legge regionale n. 24/2006;

c) le funzioni di elaborazione e attivazione delle proposte di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);

d) l'approvazione dei piani urbani del traffico di cui all'art. 10, comma 1, lettera *h)*, della legge regionale n. 23/2007;

e) le funzioni relative ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge regionale n. 23/2007;

f) le funzioni per interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico di cui all'art. 11, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge regionale n. 23/2007;

g) le funzioni, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera *d)*, dell'allegato C, di cui agli articoli 21, comma 2, e 22 della legge regionale n. 23/2007;

h) le funzioni attinenti alla materia dell'autotrasporto di cui all'art. 48 della legge regionale n. 23/2007;

i) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge regionale n. 23/2007, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettere *e)* ed *f)*, dell'allegato C;

j) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente all'autorizzazione e vigilanza sulle attività delle autoscuole e sui centri di istruzione automobilistica di cui all'art. 49, lettere *c)* e *d)*, della legge regionale n. 23/2007.

11. Funzioni in materia di viabilità:

a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse regionale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'art. 61 della presente legge, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali di interesse regionale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'art. 61 della presente legge, di cui all'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 23/2007.

Allegato C (Riferito all'art. 32)

Funzioni provinciali trasferite ai comuni:

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate di cui all'art. 12, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 24/2006;

b) la rilevazione degli alberi monumentali di cui all'art. 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

c) le funzioni in materia di disciplina del transito di cui all'art. 73, comma 3, della legge regionale n. 9/2007;

d) le funzioni concernenti le «Strade del vino», a eccezione di quelle contributive, di cui alla legge regionale n. 21/2000;

e) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari previsti dagli articoli 4 e 5 della

legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), di cui al decreto legislativo n. 112/1998.

2. Funzioni in materia di ambiente:

a) la programmazione e realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 24/2006;

b) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 16/2007;

c) le funzioni sull'utilizzo corretto e razionale degli impianti di illuminazione di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici);

d) l'autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora di interesse regionale di cui all'art. 61 della legge regionale n. 9/2007;

e) gli interventi conservativi e di manutenzione dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti di cui all'art. 82, comma 4, della legge regionale n. 9/2007;

f) l'autorizzazione e le attività connesse concernenti la raccolta dei funghi epigei di cui all'art. 1 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'art. 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza).

3. Funzioni in materia di cultura e sport:

a) il sostegno alle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni e organismi di cui all'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 10/1988;

b) le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale di cui all'art. 37, comma 2, della legge regionale n. 10/1988;

c) la promozione e il sostegno delle iniziative di cui all'art. 29 della legge regionale n. 10/1988.

4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni e la riscossione e l'introito dei canoni relativi alle medesime di cui all'art. 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

a) gli interventi e le altre attività concernenti gli edifici scolastici di cui all'art. 27 della legge regionale n. 10/1988.

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

a) le iniziative dirette e gli interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che riguardino l'agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale di cui all'art. 45, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 10/1988.

7. Funzioni in materia di istruzione:

a) l'attuazione delle iniziative dirette ad assicurare condizioni di parità dei cittadini per l'accesso ai diversi gradi e ordini di scuola di cui all'art. 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);

b) gli interventi a favore dell'educazione degli adulti e quelli a carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare e ambientale di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);

c) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'art. 139, comma 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* e *g)*, del decreto legislativo n. 112/1998.

8. Funzioni in materia di infrastrutture:

a) gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l'acquisto di edifici da



destinare a sede di uffici e servizi comunali di cui all'art. 49 della legge regionale n. 10/1988.

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) il concorso nella programmazione del sistema integrato, nella realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali regionale e all'osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'art. 9 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) gli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani in colonie marine e montane di cui all'art. 33 della legge regionale n. 10/1988;

c) gli interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati di cui all'art. 34 della legge regionale n. 10/1988;

d) i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza di cui all'art. 5 della legge regionale n. 41/1996.

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di depositi di biciclette, previsti dall'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e dall'art. 32 della legge regionale n. 13/1998;

b) le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli-Venezia Giulia);

c) le funzioni di natura contributiva e realizzativa di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, e *g)*, della legge regionale n. 23/2007;

d) le funzioni, limitatamente ai servizi urbani del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale n. 23/2007;

e) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente alle attività di revisione dei veicoli, di cui all'art. 49, comma 1, lettera *e)*, della legge regionale n. 23/2007;

f) le attività di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate alle revisioni di cui all'art. 51 della legge regionale n. 23/2007.

11. Funzioni in materia di viabilità locale:

a) la concessione di contributi per la realizzazione, la manutenzione e il ripristino delle strade vicinali di cui all'art. 12, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale n. 24/2006 e all'art. 6, commi 14 e 15, della legge regionale n. 2/2000;

b) le funzioni riguardanti la viabilità degli enti locali di cui all'art. 48 della legge regionale n. 10/1988.

12. Funzioni in materia di viabilità:

a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse locale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'art. 61 della presente legge, di cui al decreto legislativo n. 285/1992;

b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali di interesse locale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'art. 61 della presente legge, di cui all'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 23/2007.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00023

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 88.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 31 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche all'art. 10 della l.r. 3/1994
- Art. 2 - Modifiche all'art. 10-bis della l.r. 3/1994
- Art. 3 - Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 3/1994
- Art. 4 - Inserimento dell'art. 11-bis nella l.r. 3/1994
- Art. 5 - Inserimento dell'art. 11-ter nella l.r. 3/1994
- Art. 6 - Inserimento dell'art. 11-quater nella l.r. 3/1994
- Art. 7 - Inserimento dell'art. 11-quinquies nella l.r. 3/1994
- Art. 8 - Inserimento dell'art. 11-sexies nella l.r. 3/1994
- Art. 9 - Modifiche all'art. 12 della l.r. 3/1994
- Art. 10 - Modifiche all'art. 13-ter della l.r. 3/1994
- Art. 11 - Sostituzione dell'art. 13-quater della l.r. 3/1994
- Art. 12 - Modifiche all'art. 17-bis della l.r. 3/1994
- Art. 13 - Modifiche all'art. 33 della l.r. 3/1994
- Art. 14 - Norma transitoria
- Art. 15 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, lettera *l)*, dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Considerato quanto segue:

1. L'organizzazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) deve essere modificata per garantire efficienza am-



ministrativa, razionalizzazione della spesa e per definirne l'inquadramento giuridico;

2. A tal fine il territorio regionale agricolo forestale viene suddiviso in nove ambiti corrispondenti ad altrettante strutture associative senza scopo di lucro di cui si definiscono organi, competenze e le principali regole di organizzazione;

3. Riguardo all'assetto organizzativo degli ATC, viene prevista l'assemblea dei delegati quale organo rappresentativo di secondo grado con funzione di approvare gli atti fondamentali dell'ATC. Con tale previsione si intende dare maggior rilievo al controllo sul corretto svolgimento dell'attività venatoria da parte della comunità di un determinato ambito e in tal modo si intende anche valorizzare il ruolo di tale comunità nella gestione delle risorse faunistiche;

4. La necessità di introdurre un più efficace e incisivo controllo da parte della Regione sull'attività di gestione faunistico venatoria svolta dagli ATC mediante l'istituzione di un'apposita commissione regionale di verifica composta da funzionari della Regione e delle province;

5. Per favorire la più ampia partecipazione alle procedure selettive per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC, si prevede la necessità di suddividere i relativi appalti in lotti funzionali, distinti per specifiche funzioni e materie;

6. Le elevate professionalità presenti presso le province toscane e del fatto che esse hanno sempre supportato, fino dalla loro istituzione, gli ATC toscani, sia sotto il profilo tecnico-faunistico, sia amministrativo;

7. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), prevede all'art. 4 la possibilità per gli ATC di avvalersi di personale delle province;

8. La situazione generale che tale personale sta attraversando, si ritiene opportuno prevedere, anche nella l.r. 3/1994, la possibilità che gli ATC si avvalgano, in via prioritaria, di professionalità che abbiano maturato esperienze in questo ambito nelle amministrazioni provinciali;

9. Per assicurare il pieno rispetto delle finalità di protezione del patrimonio faunistico nazionale di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), negli atti di programmazione faunistica sono individuate le zonizzazioni territoriali «sottoambiti» per garantire le peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche afferenti ai singoli contesti territoriali. L'organizzazione venatoria viene infatti ricondotta a livello di sottoambito anche per quanto riguarda il territorio nel quale il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria;

10. Viene individuato il soggetto scientifico di cui l'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria si avvale per il conseguimento delle sue finalità, mentre per rafforzare il ruolo della Commissione consultiva regionale si prevede che la stessa possa essere nominata in presenza di più della metà delle designazioni;

11. La quota di iscrizione agli ATC sarà decisa dai comitati di gestione sulla base di importi minimi e massimi fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

12. Per garantire il coordinamento delle attività di gestione faunistico venatoria su tutto il territorio regionale e l'effettivo perseguimento delle finalità programmate viene previsto un momento di verifica da parte della Regione sull'attività svolta dagli ATC;

13. È necessario adeguare la normativa regionale alla nuova formulazione dell'art. 21 della l. 157/1992 che dispone il divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati;

14. Viene prevista una norma transitoria per assicurare la fattibilità del passaggio di competenze dagli ATC soppressi a quelli di nuova istituzione;

Approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'Osservatorio assicura il supporto tecnico scientifico necessario per le attività previste dalla presente legge avvalendosi del Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF).».

Art. 2.

Modifiche all'art. 10-bis della l.r. 3/1994

1. All'alinea del comma 2 dell'art. 10-bis della l.r. 3/1994 dopo la parola: «pareri» è inserita la seguente: «obbligatoria».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 10-bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

«4-bis. La Commissione può essere nominata in presenza di più della metà delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 3/1994

1. L'art. 11 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Ambiti territoriali di caccia*) — 1. Negli ambiti territoriali di caccia (ATC) l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata.

2. Gli ATC in Toscana sono nove con confini corrispondenti ai confini delle province e denominati con il nome della città capoluogo. Le Province di Firenze e Prato formano un solo ATC.

3. Nel piano faunistico venatorio, per garantire nel territorio a caccia programmata una zonizzazione il più pos-



sibile omogenea e rispondente alle peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche afferenti ai singoli contesti territoriali, possono essere istituiti dei sottoambiti, anche ai fini dell'accesso dei cacciatori di cui all'art. 13-ter. I sottoambiti sono privi di organi.

4. I confini degli ATC e degli eventuali sottoambiti sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26.

5. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.

6. Sono organi dell'ATC:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea dei delegati;
- c) il Comitato di gestione;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

7. Gli organi hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio.

8. Lo statuto è approvato dall'assemblea dei delegati, in conformità ad uno schema predisposto dalla Regione.

9. La provincia esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività dell'ATC e può impartire specifiche direttive.

10. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la nomina degli organi e per il funzionamento degli ATC, nonché le forme di controllo necessarie per garantire il perseguimento dell'interesse pubblico.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 11-bis nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'art. 11 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Assemblea dei delegati*). — 1. I cacciatori iscritti all'ATC, le aziende agricole ricadenti nel territorio dell'ATC, gli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute e residenti nei comuni inclusi all'ATC, eleggono i delegati con le modalità indicate nello statuto.

2. L'Assemblea dei delegati approva lo statuto, le relative modifiche, i regolamenti, il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 11-ter nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'art. 11-bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 11-ter (*Comitato di gestione e Presidente dell'ATC*). — 1. Il Comitato di gestione è composto, per il 60 per cento, in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale

per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

2. I componenti del Comitato di gestione sono nominati dalla provincia. Per l'ATC Firenze – Prato, i componenti del Comitato di gestione sono nominati dalla Provincia di Firenze.

3. Il comitato di gestione è responsabile dell'amministrazione dell'ATC e svolge le attività di cui all'art. 12.

4. Il presidente dell'ATC è eletto dal comitato di gestione.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 11-quater nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'art. 11-ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 11-quater (*Collegio dei revisori*). — 1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Comitato di gestione. Uno dei membri è designato dal Consiglio regionale e svolge le funzioni di presidente.

2. Il Collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con il Comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e in particolare esercita le funzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

4. Il Collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 11-quinquies nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'art. 11-quater della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 11-quinquies (*Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC*). — 1. È istituita la Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC, composta dal responsabile o suo delegato dell'ufficio regionale competente in materia di gare e contratti, che la presiede, dal responsabile, o suo delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di attività faunistico venatoria, che svolge le funzioni di segretario, e dai responsabili, o loro delegati, degli uffici provinciali competenti in materia di attività faunistico venatoria.

2. La Commissione esercita il controllo sull'attività degli ATC e, in particolare, sulle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli stessi.

3. A tal fine ciascun ATC è tenuto a comunicare preventivamente alla commissione gli atti con i quali intende procedere alle acquisizioni di cui al comma 2.



4. La Commissione può esprimere il proprio parere motivato sulla rispondenza di tali atti alle finalità istituzionali degli ATC e alla normativa vigente, anche ai sensi dell'art. 11-*sexies*.

5. Con il regolamento di cui all'art. 11, comma 10, sono precisate le modalità di funzionamento operativo della Commissione.».

Art. 8.

*Inserimento dell'art. 11-*sexies* nella l.r. 3/1994*

1. Dopo l'art. 11-*quinquies* della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 11-*sexies* (*Criteri per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC*). — 1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione alle procedure selettive per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture, ciascun ATC deve suddividere i relativi appalti in lotti funzionali, distinti per specifiche funzioni e materie. Nella determina a contrarre, ciascun ATC da conto dei criteri e delle ragioni seguite per l'individuazione dell'oggetto della procedura selettiva.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 12 della l.r. 3/1994

1. Al comma 1 dell'art. 12 della l.r. 3/1994, dopo le parole: «l'ATC» sono aggiunte le seguenti: «, avvalendosi delle professionalità esistenti presso l'amministrazione provinciale competente.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 13-ter della l.r. 3/1994

1. Il comma 4 dell'art. 13-*ter* della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«4. I comitati di gestione decidono le quote di iscrizione agli ATC nel rispetto degli importi minimi e massimi definiti con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 13-*quater* della l.r. 3/1994*

1. L'art. 13-*quater* della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 13-*quater* (*Coordinamento degli ATC*). — 1. La Regione verifica lo svolgimento delle attività degli ATC per garantire il coordinamento delle attività di gestione faunistico venatoria su tutto il territorio regionale e l'effettivo perseguimento delle finalità programmate.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di gestione dell'ATC trasmette alla competente struttura della Giunta regionale una dettagliata relazione dell'attività svolta sui censimenti faunistici, sulla gestione venatoria degli ungulati, sui miglioramenti ambientali, sulla prevenzione e il risarcimento dei danni alle colture agricole e su ogni ulteriore argomento richiesto dalla competente struttura della Giunta regionale. Unitamente alla relazione il Comitato di gestione dell'ATC trasmette tutti i dati faunistici di propria competenza.

3. A seguito delle verifiche di cui al comma 2, la Giunta regionale può impartire specifiche direttive al Comitato di gestione dell'ATC. In caso di mancato adeguamento alle direttive impartite, la Regione è autorizzata ad esercitare il potere sostitutivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).».

Art. 12.

Modifiche all'art. 17-bis della l.r. 3/1994

1. Al comma 2 dell'art. 17-*bis* della l.r. 3/1994 le parole: «con il metodo della caccia di selezione e da appostamento» sono soppresse.

Art. 13.

Modifiche all'art. 33 della l.r. 3/1994

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 33 della l.r. 3/1994 dopo le parole: «ricoperto di neve» sono aggiunte le seguenti: «salvo che per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati.».

Art. 14.

Norma transitoria

1. Entro il 30 aprile 2015 le province, ai sensi dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), nominano i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), come modificato dalla presente legge. In caso di mancata nomina, la Regione provvede alla nomina di un commissario. In fase di prima applicazione la sede degli ATC è presso la sede della provincia di riferimento.

2. I comitati di gestione o il commissario di cui al comma 1 esercitano le funzioni di cui all'art. 11-*ter* della l.r. 3/1994 a decorrere dalla nomina e, da tale data, gli ATC in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi. Il patrimonio, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli ATC soppressi sono trasferiti agli ATC di nuova istituzione relativi al territorio della provincia di riferimento.

3. A far data dalla nomina dei nuovi comitati di gestione, il Presidente del comitato di gestione e il revisore dei conti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino al 30 giugno 2015 per gli adempimenti di cui al capo II del d.p.g.r. 33/R/2011, la redazione del bilancio finale di esercizio e la ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi.

4. Il bilancio finale di esercizio e l'atto di ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici sono trasmessi al nuovo comitato di gestione. Al trasferimento del patrimonio si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti entro il 30 giugno 2015. Decorso inutilmente



il termine del 30 giugno 2015, la provincia nomina un commissario.

5. Entro il 30 aprile 2015, con deliberazione della Giunta regionale, sono approvate le direttive per la prima elezione dell'assemblea dei delegati e lo schema di statuto di cui all'art. 11, comma 8, della l.r. 3/1994.

6. Entro il 30 giugno 2015 i presidenti dei comitati di gestione indicano le prime elezioni delle assemblee dei delegati. In caso di mancata indizione, la Regione provvede alla nomina di un commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

7. Fino all'approvazione dei nuovi piani faunistici venatori provinciali, gli attuali ATC costituiscono sottoambiti dell'ATC di riferimento.

8. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono approvate le modifiche al d.p.g.r. 33/R/2011.

9. Fino all'approvazione delle modifiche di cui al comma 8, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2011, in quanto compatibili con la l.r. 3/1994.

10. Per la stagione venatoria 2015/2016 la quota di iscrizione all'ATC di residenza venatoria è stabilita in almeno euro 100,00.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alle nomine di cui al comma 1, i comitati di gestione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non possono concludere contratti per lavori, forniture e servizi di durata superiore a dodici mesi.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2014

La Vicepresidente: SACCARDI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2014.

(Omissis).

15R00031

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 89.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva). Nuove disposizioni relative all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 31 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'art. 4 della l.r. 22/2013

Art. 2 - Modifiche all'art. 8 della l.r. 22/2013

Art. 3 - Modifiche all'art. 9 della l.r. 22/2013

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;

Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita);

Vista la legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);

Considerato quanto segue:

1. È necessario prorogare, alla data del 1° ottobre 2015, in considerazione della complessità degli adempimenti legati al censimento degli impianti sportivi e alla determinazione del fabbisogno formativo, il termine del previsto dall'art. 9 della l.r. 22/2013;

2. È necessario, altresì, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 della l.r. 22/2013, introdurre alcune modifiche finalizzate all'adeguamento della stessa l.r. 22/2013 alle linee guida ministeriali, adottate con il d.m. salute 24 aprile 2013, in attuazione dell'art. 7, comma 11, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012;



Approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della l.r. 22/2013

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva), è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 della l.r. 22/2013

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 22/2013 è abrogata.

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 della l.r. 22/2013

1. L'art. 9 della l.r. 22/2013 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Disposizioni di prima applicazione). —
1. L'obbligo di dotazione dei defibrillatori decorre dal 1° ottobre 2015.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2014

La Vicepresidente: SACCARDI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2014.

(*Omissis*).

15R00032

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 47.

Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 147 del 30 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
Visto il verbale del Consiglio regionale n. 14/5 del 9 dicembre 2014;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di contenere i costi dell'azione amministrativa, di realizzare economie di scala e di razionalizzare le partecipazioni societarie regionali, la Regione Abruzzo persegue il miglioramento della gestione operativa ed economico-finanziaria delle società regionali di trasporto pubblico locale e a tal fine promuove la costituzione di una unica azienda pubblica.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le modalità dirette alla fusione mediante incorporazione delle società «Gestione Trasporti Metropolitan S.p.A.» e «Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.» nella società «Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi S.p.A.».

Art. 2.

Fusione per incorporazione

1. Al fine di realizzare la fusione delle società di trasporto mediante incorporazione di F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A., la Regione conferisce la totalità del capitale sociale di F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A.

2. La Regione Abruzzo impegna gli organi amministrativi e deliberanti delle tre società pubbliche A.R.P.A. S.p.A., F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. a procedere nei tempi tecnici strettamente necessari alla fusione per incorporazione delle società G.T.M. e F.A.S. in A.R.P.A., ai sensi dell'art. 2505 del codice civile.

Art. 3.


Autorizzazione

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al conferimento delle azioni delle società G.T.M. S.p.A. e F.A.S. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A., nonché tutte le altre operazioni dirette alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 4.

Progetto di fusione

1. La proposta di progetto di fusione, redatta dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione, deve essere approvata dal Consiglio regionale prima di essere sottoposta ai soci per la conseguente decisione ai sensi dell'art. 2502 del codice civile. Eventuali modifiche al progetto di fusione deliberate dal Consiglio regionale



vincolano il rappresentante della Regione a deliberare conformemente.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

Abrogazione

1. L'art. 18 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)» è abrogato.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 2014

D'ALFONSO

15R00046

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), in attuazione dei principi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di Fondo sociale regionale e aziende per il diritto agli studi universitari.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 147 del 30 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 15/1 del 16 dicembre 2014;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2001

1. L'art. 1 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Funzioni*). — 1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi in piena autonomia, secondo i principi generali di organizzazione e di funzionamento delle assemblee parlamentari, anche attraverso il confronto con le autonomie locali, le forze sociali e gli altri soggetti della realtà socio-economica regionale.

2. Il Consiglio regionale esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) di rappresentanza della comunità abruzzese;
- b) legislativa e regolamentare e di monitoraggio sull'attuazione della produzione normativa;
- c) di indirizzo politico e programmazione;
- d) ispettiva, di controllo, monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche regionali;
- e) di promozione dei diritti e dei principi statutari e di verifica del loro stato di attuazione;
- f) di promozione di iniziative volte a valorizzare ed incentivare il paesaggio, l'ambiente ed il patrimonio storico, architettonico, culturale, rurale e montano abruzzese;
- g) di promozione della partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio regionale;
- h) di informazione e comunicazione istituzionale.

3. Il Consiglio regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza:

- a) partecipa ad organismi nazionali, europei e internazionali di rappresentanza e di collaborazione tra assemblee legislative e tra regioni;
- b) collabora in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonché con istituti universitari e scientifici;
- c) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- d) collabora con le autonomie locali per l'attuazione di iniziative di interesse della comunità abruzzese».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2001

1. L'art. 2 della legge regionale n. 18/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Autonomia*). — 1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie funzioni e di consentire la massima ampiezza all'esercizio della rappresentanza democratica, il Consiglio regionale ha, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, autonomia funzionale, organizzativa, di bilancio, contabile, amministrativa, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato.



2. L'autonomia del Consiglio regionale è disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini ed in attuazione dei principi di coordinamento di finanza pubblica di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2001

1. L'art. 3 della legge regionale n. 18/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Autonomia di bilancio e contabile*). — 1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo.

2. Il bilancio annuale di previsione, al quale è allegato il bilancio pluriennale, è formulato sulla base del piano programmatico-strategico annuale e pluriennale. Nel rendiconto sono raffigurati i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie».

Art. 4.

Inserimento degli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies nella legge regionale n. 18/2001

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 18/2001 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. (*Procedura di approvazione*). — 1. Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza secondo gli schemi di bilancio e di rendiconto elaborati in attuazione e nel rispetto delle disposizioni e dei principi contabili sanciti dal decreto legislativo n. 118/2011 e sottoposti al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio regionale costituiscono allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto della Regione per la rispettiva annualità e sono approvati unitamente a questi dal Consiglio regionale.

3. La spesa annuale complessiva relativa al funzionamento del Consiglio regionale costituisce una spesa corrente nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e presenta carattere di obbligatorietà. A tal fine, al bilancio del Consiglio regionale è allegato l'elenco analitico dei capitoli contenenti spese aventi natura obbligatoria con l'indicazione del relativo stanziamento annuale.

4. Per consentire il normale funzionamento del Consiglio regionale, la competente struttura della Giunta regionale provvede all'impegno contabile dello stanziamento destinato al finanziamento del fabbisogno del Consiglio regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge che approva il bilancio della Regione.

5. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio stesso.

6. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto del Consiglio regionale sono redatti ed approvati secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal regolamento interno di contabilità.

Art. 3-ter. (*Determinazione del fabbisogno*). —

1. L'ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscriverne nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell'autonomo esercizio delle sue funzioni, sulla base dell'andamento dell'entità del bilancio complessivo del Consiglio regionale dell'ultimo triennio, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell'attuazione degli istituti e degli organismi previsti dallo Statuto e dei principi di coordinamento della finanza pubblica nazionale e regionale, come risultanti, in particolare, dai documenti di programmazione economica e finanziaria regionale.

Art. 3-quater. (*Programmazione*). — 1. In attuazione dell'art. 67 del decreto legislativo n. 118/2011 e dei principi contabili ivi sanciti, il Consiglio regionale attua la programmazione attraverso il "Programma operativo" annuale e triennale.

2. Ai fini di cui al comma 1, in ogni esercizio annuale, l'Ufficio di Presidenza, dopo l'approvazione con legge del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, approva il "Programma operativo", riferito alla medesima durata del bilancio, nel quale sono individuati gli obiettivi gestionali del Consiglio regionale, quali risultanti dalla declinazione degli indirizzi strategici gestionali precedentemente approvati dall'Ufficio di Presidenza.

3. Con l'approvazione del Programma operativo, che include anche il Piano della performance ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e della legge regionale n. 6/2011, sono assegnati ai singoli dirigenti della struttura del Consiglio gli obiettivi, unitamente alle risorse umane, finanziarie strumentali necessarie alla loro realizzazione.

4. Il "Programma operativo", a seguito dell'approvazione da parte dall'Ufficio di Presidenza, acquisisce carattere autorizzatorio al sostenimento delle spese analiticamente riportate nello stesso e collegate ai relativi obiettivi annuali o pluriennali; rappresenta utile strumento di responsabilizzazione dirigenziale anche ai fini della valutazione della performance individuale e organizzativa, che tiene conto anche dello svolgimento delle ordinarie attività di supporto alle funzioni del Consiglio regionale.

5. Durante l'esercizio, il "Programma operativo" può essere oggetto di modifiche e integrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio.



Art. 3-*quinquies*. (*Macroaggregati di spesa inerenti le attività del Consiglio regionale*). — 1. Le attività svolte dal Consiglio regionale e dai suoi organi istituzionali sono riconducibili ai seguenti macroaggregati di spesa, nel rispetto dei limiti dettati nell'ambito della finanza pubblica vigenti per tempo e degli stanziamenti di bilancio:

a) spese per trattamento economico dei consiglieri regionali e dei componenti la Giunta regionale, trattamento di missione dei consiglieri regionali;

b) spese per assegni vitalizi corrisposti agli ex consiglieri regionali;

c) fondo di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;

d) spese per trattamento economico principale ed accessorio del personale dirigenziale e non del Consiglio regionale;

e) spese per missioni, trasferte e per formazione del personale dirigenziale e non del Consiglio regionale;

f) spese per contributi di funzionamento e spese per il personale dei gruppi consiliari;

g) spese di funzionamento del Co.Re.Com. Abruzzo, del Difensore civico regionale, del Collegio per le garanzie statutarie, della Commissione per le pari opportunità, del CAL, del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale;

h) spese di funzionamento inerenti gli ulteriori organi istituiti presso il Consiglio regionale;

i) spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, spese economali;

j) spese per acquisizione di arredi;

k) spese per acquisizione di hardware e software;

l) spese inerenti la gestione e per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio in uso al Consiglio regionale;

m) spese per attività promozionale di carattere istituzionale e di informazione, per attività editoriale, spese per biblioteca;

n) spese per attività comunicazionale;

o) spese per l'attività di rappresentanza e prossimità del Consiglio regionale al cittadino;

p) spese derivanti dalla partecipazione agli organismi rappresentativi interregionali, nazionali ed europei e dalla collaborazione con le autonomie locali per l'attuazione di iniziative di interesse della comunità abruzzese;

q) spese inerenti ulteriori attività individuate e programmate dall'Ufficio di Presidenza, che trovano copertura finanziaria all'interno del bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale che per le stesse assume carattere autorizzatorio.

2. Gli stanziamenti di bilancio delle spese correnti e di investimento di cui al comma 1 sono sorretti da leggi regionali, da regolamenti regionali o da deliberazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza».

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale è adeguato ai criteri e principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011 ed alla presente legge.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) Titolo IV ed articoli 45 e 46 in esso contenuti della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);

b) art. 65 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

Art. 7.

Vincolo di destinazione del Fondo sociale regionale

1. Le risorse del Fondo sociale regionale sono vincolate all'attuazione di quanto previsto negli atti di programmazione per le politiche sociali vigenti per tempo.

2. Nell'ambito dell'inderogabile vincolo di cui al comma 1, le risorse devono essere destinate, con priorità, alla remunerazione dei servizi resi in favore dei cittadini aventi diritto dalle organizzazioni affidatarie dei medesimi, in forza di contratti, convenzioni e atti equivalenti.

Art. 8.

Disposizioni in materia di Aziende per il diritto agli studi universitari.

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390), le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:


«b) due rappresentanti dell'università di cui uno designato dagli studenti;

c) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 91/1994 le parole «dura in carica quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha durata pari a quella della Legislatura».

3. Le economie relative agli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41, risultanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono finalizzate al finanziamento del servizio di ristorazione gestito dall'Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila.

4. Al fine di garantire l'erogazione del servizio di cui al comma 3 senza soluzione di continuità, l'Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila è autorizzata a prorogare il contratto in essere alla data di entrata in vigo-



re della presente legge per un periodo di quattro mesi ed in ogni caso fino alla conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica da esperire nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

5. Nel periodo di proroga di cui al comma 4 del presente articolo, i servizi offerti dovranno essere i medesimi di quelli contenuti nel capitolato vigente.

6. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzabili dall'Azienda per il diritto agli studi universitari dell'Aquila fino ad esaurimento delle stesse senza limiti temporali.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 dicembre 2014

D'ALFONSO

15R00047

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 22 ottobre 2014, n. 27.

Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 5 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ed in particolare il suo art. 11;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, Parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013, "Regolamento di attuazione del del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni";

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, ed in particolare l'art. 34 "Riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari", che ha previsto la modifica della denominazione in Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea nonché la riorganizzazione del sistema dipartimentale con la individuazione di tre Dipartimenti denominati "Dipartimento dell'agricoltura", "Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale" e "Dipartimento della pesca mediterranea";

Visto il decreto del Presidente n. 187/Area 1ª/S.G. del 28 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana Parte I, n. 33 del 19 luglio 2013, di rimodulazione, di natura endodipartimentale, dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale – Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 206/Area 1ª/S.G. del 9 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana Parte I, n. 34 del 26 luglio 2013, di rimodulazione, di natura endodipartimentale, dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dell'urbanistica – Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 237/Area 1ª/S.G. del 7 agosto 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana Parte I, n. 40 del 30 agosto 2013, rimodulativo dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana – Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, recante Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 (in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 dell'8 marzo 2005);



Vista la nota del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti – Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – prot. n. 26267 del 26 giugno 2013 e annesso funzionigramma propositivo di rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento;

Vista la nota del Dipartimento regionale dell'energia prot. n. 33284 del 27 giugno 2013 e annesso funzionigramma propositivo di rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento;

Vista la nota del Dipartimento regionale della protezione civile – Presidenza della Regione – prot. n. 60236 del 17 settembre 2013 e annesso funzionigramma propositivo di rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento;

Visto il parere n. 963/2013 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 3 settembre 2013;

Vista la nota dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana - prot. n. 3483 del 14 ottobre 2013 - di trasmissione della proposta istitutiva nell'ambito dell'omonimo Dipartimento del Servizio "Parco archeologico di Solunto", così modificando il sopra specificato decreto presidenziale n. 237/2013;

Vista la nota dell'ufficio della Segreteria di Giunta – prot. n. 3174 del 15 ottobre 2013 – di trasmissione della proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica di istituzione del servizio "Ufficio procedimenti disciplinari" nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica e del personale, così modificando il sopra specificato decreto presidenziale n. 187/2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 28 ottobre 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 23 gennaio 2014 di apprezzamento della riorganizzazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Ritenuto di dovere procedere ad una rimodulazione delle funzioni e dei compiti di cui al decreto del Presidente della Regione n. 6/2013 relativamente al Dipartimento regionale della protezione civile, al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e al Dipartimento regionale dell'urbanistica;

Ritenuto, altresì, di dover procedere in tale contesto alla organizzazione del Dipartimento regionale dell'agricoltura, del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, dipartimenti, questi, facenti parte del neo Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista la nota presidenziale prot. n. 13990/Area 1ª/S. G. del 27 marzo 2014 con la quale il Presidente della Regione siciliana ha chiesto il parere, sullo schema di regolamento riguardante l'assetto organizzativo dei sopra citati dipartimenti regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 17, commi 25 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;

Visto il parere n. 517/2014 reso nell'adunanza dell'8 aprile 2014 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Sezione consultiva;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 16 settembre 2014 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi di alcuni Dipartimenti regionali con espunte le parti riguardanti il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ed il Dipartimento regionale dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

E M A N A

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TITOLO II DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2008, N. 19. RIMODULAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI DI CUI AL D.P. N. 6/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ED ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2013, N. 9 "RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI".

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 34, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 il presente regolamento disciplina le funzioni ed i compiti del Dipartimento regionale dell'agricoltura, del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Dipartimento regionale della pesca mediterranea e l'articolazione delle relative strutture intermedie nel rispetto del limite massimo di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6.

2. Il presente regolamento rimodula altresì le funzioni e i compiti di ulteriori quattro Dipartimenti regionali, indicati nell'art. 2, di cui all'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e l'articolazione delle relative strutture intermedie nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

3. Il presente regolamento sostituisce, a far data dalla sua entrata in vigore, il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 esclusivamente nelle parti relative ai Dipartimenti regionali di cui al successivo art. 2.

4. La tabella numerica riepilogativa di cui all'allegato 1 sostituisce quella allegata al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6.



Art. 2.

Assetti organizzativi di Dipartimenti regionali

1. L'assetto organizzativo del Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione è rimodulato secondo i seguenti compiti e funzioni:

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE

AREA

Area 1 — Affari generali e comuni

Affari generali – Funzioni strumentali e serventi del Dipartimento – Gestione risorse umane – Relazioni sindacali e applicazione contrattualistica collettiva — Ufficio relazioni con il pubblico – Servizio per adempimenti sicurezza lavoratori – Segreteria del Comitato Regionale di Protezione Civile. Attività del consegnatario e del casiere. Ufficiale rogante — Contenzioso.

SERVIZI

Servizio 1 — Economico e finanziario

Affari finanziari – Programmazione e Gestione attività finanziaria del Dipartimento – Monitoraggio della spesa e dei programmi – Attività di ragioneria – Verifiche, controllo e vigilanza sulle attività contabili finanziarie.

Servizio 2 — Servizio emergenza

Gestione sala operativa regionale integrata siciliana e coordinamento sale operative regionali e provinciali – Procedure di emergenza – Coordinamento materiali, attrezzature e mezzi di protezione civile — Coordinamento attività regionali nelle diverse fasi di allerta — Studi e ricerche sulle emergenze di p.c. — Rapporti con il Centro funzionale decentrato multi rischio integrato.

Servizio 3 — Servizio volontariato e formazione

Coordinamento delle attività del volontariato di protezione civile – Tenuta e gestione del registro regionale delle Associazioni di volontariato di P.C. – Contributi alle Associazioni – Vigilanza e controllo – Promozione attività di formazione di protezione civile del volontariato.

Servizio 4 — Servizio rischi idrogeologici e idraulici

Struttura di competenza per il rischio idrogeologico a supporto del Centro funzionale decentrato multi rischio integrato nelle attività di previsione dei rischi idrogeologici e idraulici — Prevenzione dei rischi di natura idrogeologica e idraulica — Linee guida e supporto alla pianificazione di allerta ed emergenza correlata ai rischi di competenza – Formazione specialistica dei tecnici fun-

zionari in materia di rischio idrogeologico – Consulenza geologica su interventi rilevanti – Predisposizione della carta dei rischi idrogeologici e idraulici per finalità di protezione civile – Valutazioni, con il concorso dei Servizi del Dipartimento regionale della protezione civile competenti per territorio, in merito alle proposte di aggiornamento del PAI da parte del Dipartimento regionale ambiente – Attivazione e interventi in allerta ed emergenza.

Servizio 5 — Servizio sismico regionale

Individuazione, formazione e aggiornamento elenco zone sismiche – Classificazione sismica regionale – Coordinamento attività regionale di censimento rischio ed agibilità di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti ai fini di protezione civile – Linee guida per le verifiche tecniche dei livelli di sicurezza degli edifici – Formazione specialistica dei tecnici funzionari in materia di rischio sismico – Linee guida piani emergenza sismica.

Servizio 6 — Servizio regionale di p.c. per la provincia di Agrigento

Previsione e prevenzione dei rischi – Promozione e supporto della pianificazione di protezione civile provinciale e comunale – Riferimento e coordinamento locale attività di volontariato — Gestione delle attività post-calamitose per il rientro nella normalità – Gestione attività connesse alle linee di intervento del PO-FESR 2007-2013 di competenza — Gestione materiali e mezzi – Gestione e vigilanza opere pubbliche di protezione civile – Attivazione e interventi in allerta ed emergenza.

Servizio 7 — Servizio regionale di p.c. per la provincia di Caltanissetta

Previsione e prevenzione dei rischi – Promozione e supporto della pianificazione di protezione civile provinciale e comunale – Riferimento e coordinamento locale attività di volontariato — Gestione delle attività post-calamitose per il rientro nella normalità – Gestione attività connesse alle linee di intervento del PO-FESR 2007-2013 di competenza — Gestione materiali e mezzi – Gestione e vigilanza opere pubbliche di protezione civile – Attivazione e interventi in allerta ed emergenza.

Servizio 8 — Servizio regionale di p.c. per la provincia di Catania

Previsione e prevenzione dei rischi – Promozione e supporto della pianificazione di protezione civile provinciale e comunale – Riferimento e coordinamento locale attività di volontariato — Gestione delle attività post-calamitose per il rientro nella normalità – Gestione attività connesse alle linee di intervento del PO-FESR 2007-2013 di competenza — Gestione materiali e mezzi – Gestione e vigilanza opere pubbliche di protezione civile – Attivazione e interventi in allerta ed emergenza.



Servizio 9 — Servizio regionale di p.c. per la provincia di Enna

Previsione e prevenzione dei rischi — Promozione e supporto della pianificazione di protezione civile provinciale e comunale — Riferimento e coordinamento locale attività di volontariato — Gestione delle attività post-calamitose per il rientro nella normalità — Gestione attività connesse alle linee di intervento del PO-FESR 2007-2013 di competenza — Gestione materiali e mezzi — Gestione e vigilanza opere pubbliche di protezione civile — Attivazione e interventi in allerta ed emergenza.

Servizio 10 — Servizio regionale di p.c. per la provincia di Messina

Previsione e prevenzione dei rischi — Promozione e supporto della pianificazione di protezione civile provinciale e comunale — Riferimento e coordinamento locale attività di volontariato — Gestione delle attività post-calamitose per il rientro nella normalità — Gestione attività connesse alle linee di intervento del PO-FESR 2007-2013 di competenza — Gestione materiali e mezzi — Gestione e vigilanza opere pubbliche di protezione civile — Attivazione e interventi in allerta ed emergenza.

Servizio 11 — Servizio regionale di p.c. per la provincia di Palermo

Previsione e prevenzione dei rischi — Promozione e supporto della pianificazione di protezione civile provinciale e comunale — Riferimento e coordinamento locale attività di volontariato — Gestione delle attività post-calamitose per il rientro nella normalità — Gestione attività connesse alle linee di intervento del PO-FESR 2007-2013 di competenza — Gestione materiali e mezzi — Gestione e vigilanza opere pubbliche di protezione civile — Attivazione e interventi in allerta ed emergenza.

Servizio 12 — Servizio regionale di p.c. per la provincia di Ragusa

Previsione e prevenzione dei rischi — Promozione e supporto della pianificazione di protezione civile provinciale e comunale — Riferimento e coordinamento locale attività di volontariato — Gestione delle attività post-calamitose per il rientro nella normalità — Gestione attività connesse alle linee di intervento del PO-FESR 2007-2013 di competenza — Gestione materiali e mezzi — Gestione e vigilanza opere pubbliche di protezione civile — Attivazione e interventi in allerta ed emergenza.

Servizio 13 — Servizio regionale di p.c. per la provincia di Siracusa

Previsione e prevenzione dei rischi — Promozione e supporto della pianificazione di protezione civile provinciale e comunale — Riferimento e coordinamento locale attività di volontariato — Gestione delle attività post-calamitose per il rientro nella normalità — Gestione attività connesse alle linee di intervento del PO-FESR 2007-2013

di competenza — Gestione materiali e mezzi — Gestione e vigilanza opere pubbliche di protezione civile — Attivazione e interventi in allerta ed emergenza.

Servizio 14 — Servizio regionale di p.c. per la provincia di Trapani

Previsione e prevenzione dei rischi — Promozione e supporto della pianificazione di protezione civile provinciale e comunale — Riferimento e coordinamento locale attività di volontariato — Gestione delle attività post-calamitose per il rientro nella normalità — Gestione attività connesse alle linee di intervento del PO-FESR 2007-2013 di competenza — Gestione materiali e mezzi — Gestione e vigilanza opere pubbliche di protezione civile — Attivazione e interventi in allerta ed emergenza.

Servizio 15 — Servizio rischio vulcanico etneo


Previsione e prevenzione dei rischi dei vulcani ricadenti nel territorio della Regione siciliana — Promozione e supporto della pianificazione di protezione civile provinciale e comunale in ambito rischio vulcanico — Attivazione ed interventi in allerta ed emergenza.

Servizio 16 — Servizio ricostruzione provincia di Catania

Gestione e vigilanza interventi pubblici di riparazione e ricostruzione post-sisma 1990 e terremoti etnei — Attivazione e interventi in allerta ed emergenza.

Servizio 17 — Servizio Centro funzionale decentrato multirischio integrato

Gestione del sistema di allerta regionale con il concorso dei Centri di competenza regionali per i rischi naturali ed antropici — Gestione delle attività di concentrazione, elaborazione, analisi e interpretazione dei dati attinenti i rischi di competenza del sistema regionale di protezione civile, rilevati con il concorso delle strutture regionali e/o dei Centri di competenza — Attività di valutazione dei rischi di competenza della protezione civile e monitoraggio degli eventi in corso, anche in sinergia con le componenti del Sistema di protezione civile, finalizzata all'elaborazione degli scenari di rischio statici e dinamici necessari per l'emissione di avvisi di criticità e allerte regionali in materia di protezione civile, sia nel tempo differito, sia in tempo reale — Coordinamento, attivazione e gestione dei presidi territoriali della Regione siciliana, anche in sinergia con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile e degli ordini professionali — Valutazioni postevento e approfondimenti tematici volti alla individuazione delle soglie critiche degli eventi naturali potenzialmente calamitosi nel territorio regionale — Previsioni meteorologiche per il territorio regionale e autonoma emissione degli avvisi regionali di condizioni meteo avverse successivamente all'avvenuto riconoscimento di tale attività, da parte del Dipartimento della protezione civile, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 — Progettazione, manutenzione e gestione delle reti di monitoraggio strumentale



— Gestione del sistema di scambio informativo per la comunicazione, l'interscambio dei dati, anche in forma grafica, e la messaggistica tra i Centri funzionali, garantendo la connessione nell'ambito della rete nazionale dei Centri funzionali ex Dir. PCM 27 febbraio 2004 — Attività connesse alla costituzione e coordinamento dell'Unità di comando e controllo (ex Dir. PCM 27 febbraio 2004) in materia di dighe nel territorio regionale.

2. L'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è rimodulato secondo i seguenti compiti e funzioni:

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

AREA

Area Affari generali

Segreteria del dirigente generale. Ufficio relazioni con il Pubblico. Monitoraggio flussi entrate e spese — Verifica Patto di Stabilità — Predisposizione del documento di bilancio. Gestione funzionale del personale. Attività e funzioni di documentazione. Assegnazione posta in entrata; protocollo informatico, archivio storico. Rilevazione automatizzata delle presenze. Servizi di cassa. Consegnatario del Dipartimento Rapporti con i Dipartimenti regionali. Programmazione e gestione fondi regionali.

SERVIZI

Servizio I — Programmazione

Programmazione dei fondi extraregionali e dei programmi operativi, attuativi, d'iniziativa comunitaria e di cooperazione internazionale che concorrono al raggiungimento di comuni obiettivi operativi — ed attività connesse — Programma operativo d'assistenza tecnica del Ministero per i beni e le attività culturali. Rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali nell'ambito della programmazione delle risorse. Coordinamento dipartimentale e interdipartimentale.

Servizio II — Progettazione

Attività di progettazione, interventi a titolarità rientranti nella programmazione nazionale ed extraregionale. Grandi Progetti.

Servizio III — Attuazione programmi nazionali e comunitari — APQ

Gestione dei fondi extra regionali e degli accordi di programma nei settori della conservazione e restauro del patrimonio culturale — Programmazione e gestione delle risorse regionali.

Servizio IV — Monitoraggio e Controllo

Definizione atti connessi al Rapporto finale di esecuzione del Programma operativo regionale (POR) 2000-2006 e monitoraggio, controllo e certificazione della spesa del Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2007-2013. Monitoraggio, controllo e certificazione della spesa del Programma operativo 2014-2020.

Servizio V — Attività ed interventi per musei e biblioteche

Gestione dei fondi extra regionali e degli accordi di programma di competenza — Programmazione e gestione delle risorse regionali; coordinamento delle azioni espositive, ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi e mostre. Conduzione di siti culturali di diretta gestione dipartimentale. Indirizzi sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento dei musei e di Direttiva sulla carta della qualità dei servizi; studio degli aspetti tecnici e di sicurezza. Comunicazione didattica e multimediale.

Servizio VI — Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato

Gestione dei fondi extra regionali e degli accordi di programma. Programmazione e gestione dei fondi regionali. Fruizione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale ex art. 6 del Codice dei beni culturali, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura ex art. 101, commi 1 e 2, di pertinenza della Regione. Elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ex artt. 112 e 115 del Codice. Predisposizione e aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'art. 114 del Codice. Carta dei servizi.

Servizio VII — Tutela


Atti inerenti la tutela dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/04 e s. m. i.). Ricorsi gerarchici, straordinari e giurisdizionali inerenti la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Servizio VIII — Pianificazione paesaggistica

Gestione dei fondi extra regionali e degli accordi di programma. Programmazione e gestione dei fondi regionali — Pianificazione paesaggistica obbligatoria. Segreteria Osservatorio Regionale del Paesaggio.

Servizio IX — Ispettivo

Ispezioni ordinarie e straordinarie. Istruttoria tecnica ricorsi gerarchici sulla base dei dati e delle richieste forniti dal Servizio Tutela. Ricerca scientifica e studi specifici su scala regionale.



Servizio X — Informatizzazione, informazione, comunicazione e sponsorizzazioni

Piano di Comunicazione PO FESR 2007-2013, banche dati, servizio di interconnessione e piattaforma di scambio dati con le strutture intermedie, sponsorizzazione sul web e per la comunicazione di iniziative culturali e mostre. Monitoraggio dei flussi delle entrate dai musei, gallerie, parchi e luoghi della cultura.

Nota: il Servizio X del Dipartimento BB.CC e I.S. è attratto per materia dall'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informatici regionali istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica, dall'art. 35 della legge regionale 15 marzo 2013, n. 9 – Ufficio in fase di attivazione.

Servizio XI — Protezione e sicurezza

Gestione dei fondi regionali ed extra regionali e degli accordi di programma afferenti alle linee d'intervento d'interesse del Servizio. Coordinamento regionale della Funzione di protezione civile di supporto per i beni culturali in applicazione della l.r. 31 agosto 1998, n. 14.

SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

D.lgs. n. 42/04 e ss-mm. e ii. –
leggi regionali n. 80/77, n. 116/80 e ss.ii.

Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono organi periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Esse sono istituite in ciascuna delle nove Province regionali e provvedono alle funzioni ad esse demandate dal Codice e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento.

In particolare le Soprintendenze svolgono i seguenti compiti:

a) unificano e aggiornano le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della provincia di competenza, secondo criteri definiti dall'Assessorato regionale;

b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;

c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;

e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;

f) amministrano e controllano beni dati in consegna;

g) istruiscono e propongono i provvedimenti di verifica dell'interesse culturale;

h) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

i) istruiscono e propongono al Dipartimento regionale l'esercizio del diritto di prelazione;

l) esercitano i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse affidati in base al Codice;

m) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.

12) Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento;

13) Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta;

14) Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania;

15) Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Enna;

16) Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina;

17) Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo (e istituendo parchi archeologici 1) di Solunto, 2) di Monte Iato);

18) Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa (e istituendo parco archeologico di Cava d'Ispica);

19) Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa (e istituendo parchi archeologici 1) di Siracusanapolis, 2) di Leontini, 3) di Eloro);

20) Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani;

21) Soprintendenza del Mare.

Art. 28 legge regionale n. 21 /2003

La Soprintendenza del Mare tutela, gestisce e valorizza la cultura del mare in Sicilia, con compiti di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo, storico, naturalistico e demo-antropologico dei mari siciliani e delle sue isole minori.

CENTRI REGIONALI

Art. 9, legge regionale n. 80/77

I Centri regionali sono organismi tecnico-scientifici sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana; svolgono la loro attività nel rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale e tengono collegamenti funzionali con le Soprintendenze e con gli Istituti centrali dello Stato che abbiano medesime attribuzioni.


22) Centro regionale per l'inventariazione e la catalogazione

23) Centro regionale per la progettazione e il restauro

PARCHI ARCHEOLOGICI

Legge regionale n. 20/2000

La Regione siciliana istituisce un sistema di parchi archeologici per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico regionale e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso.



Con D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013 si è strutturato il Sistema dei parchi archeologici regionali (legge regionale n. 20/2000) secondo la seguente articolazione:

Istituiti:

24) Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi — legge regionale n. 20/2000, titolo I;

25) Parco archeologico di Himera – decreto assessoriale 15 aprile 2010 — legge regionale n. 20/2000, Titolo II;

26) Parco archeologico di Naxos – decreto assessoriale 13 luglio 2007 — legge regionale n. 20/2000, Titolo II;

27) Parco archeologico di Segesta – decreto assessoriale 19 aprile 2013 — legge regionale n. 20/2000, Titolo II;

28) Parco archeologico di Selinunte – decreto assessoriale 19 aprile 2013 — legge regionale n. 20/2000, Titolo II.

Istituendi: (previa perimetrazione e regolamento) ex legge regionale n. 20/2000, Titolo II:

- Parco archeologico di Gela
- Parco archeologico della Villa del Casale
- Parco archeologico di Morgantina
- Parco archeologico delle Isole Eolie
- Parco archeologico di Catania
- Parco archeologico di Monte Iato
- Parco archeologico di Cava d’Ispica
- Parco archeologico di Kamarina
- Parco archeologico della Neapolis
- Parco archeologico di Lentini
- Parco archeologico di Eloro
- Parco archeologico di Lilibeo Marsala.

MUSEI E GALLERIE; BIBLIOTECHE REGIONALI

D.lgs. n. 42/04 e ss. mm. e ii. –
legge regionale n. 80/77 e ss. ii

Si intende per: “museo”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; “biblioteca”, una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.

29) Biblioteca — museo regionale Luigi Pirandello di Agrigento — legge regionale n. 3/1987;

30) Museo archeologico regionale di Agrigento — art. 6 legge regionale n. 116/80;

31) Museo regionale (interdisciplinare) di Caltanissetta — art. 2, comma 1, legge regionale n. 17/1991;

32) Museo archeologico regionale di Gela – istituendo Parco archeologico di Gela — art. 2, comma 2, legge regionale n. 17/1991;

33) Biblioteca regionale di Catania — art. 3, legge regionale n. 116/80;

34) Museo regionale (interdisciplinare) di Catania – Istituendo Parco archeologico greco-romano di Catania — art. 2, comma 1, legge regionale n. 17/91;

35) Casa Museo Giovanni Verga — art. 2, comma 2, legge regionale n. 17/91;

36) Museo regionale della ceramica di Caltagirone — art. 6, legge regionale n. 116/80;

37) Museo regionale interdisciplinare di Enna — art. 2, comma 1, legge regionale n. 17/1991;

38) Museo regionale della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina – Istituendo Parco archeologico della Villa del Casale — art. 2, comma 2, legge regionale n. 17/1991;

39) Museo regionale di Aidone – istituendo Parco archeologico di Morgantina — art. 2, comma 2, legge regionale n. 17/1991;

40) Biblioteca regionale universitaria di Messina — art. 3, legge regionale n. 116/80;

41) Museo interdisciplinare di Messina — art. 6, legge regionale n. 116/80; art. 1, legge regionale n. 17/1991;

42) Museo delle tradizioni silvo-pastorali di Mistretta — art. 2, legge regionale n. 17/1991;

43) Museo archeologico regionale Bernabò Brea a Lipari – istituendo Parco archeologico delle Isole Eolie — art. 6, legge regionale n. 116/80;

44) Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace di Palermo — Art. 3, legge regionale n. 116/80;

45) Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo — art. 6, legge regionale n. 116/80;

46) Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis di Palermo – museo interdisciplinare art. 6, legge regionale n. 116/80 — art. 1, legge regionale n. 17/91;

47) Museo regionale Palazzo Mirto — art. 2, comma 2, legge regionale n. 17/91;

48) Museo regionale di Terrasini — art. 2, comma 2, legge regionale n. 17/91;

49) RISO – Museo regionale d’arte moderna e contemporanea di Palermo — art. 18, legge regionale n. 9/2002;

50) Museo regionale interdisciplinare di Ragusa — art. 2, comma 1, legge regionale n. 17/91;

51) Museo regionale di Kamarina – Istituendo Parco Archeologico di Kamarina — legge regionale n. 116/80 tab. b/7;

52) Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa — art. 6, legge regionale n. 116/80;

53) Galleria regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa – museo interdisciplinare — art. 6, legge regionale n. 116/80; art. 1, legge regionale n. 17/91;


54) Museo regionale casa-museo Antonino Uccello a Palazzolo Acreide — art. 2, comma 2, legge regionale n. 17/91;

55) Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani – museo interdisciplinare — art. 6, legge regionale n. 116/80; art. 1, legge regionale n. 17/91;

56) Museo Archeologico regionale Lilibeo Marsala – Istituendo Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala — art. 2, legge regionale n. 17/91;

57) Parco Archeologico di Solunto.

3. L’assetto organizzativo del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dell’Assessorato



regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è rimodulato secondo i seguenti compiti e funzioni:

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

AREA

Area affari generali

Segreteria del dirigente generale.

Gestione delle risorse umane del dipartimento e rilevazione automatizzata delle presenze – gestione rientri pomeridiani ai fini dell'indennità di mensa.

Contrattazione integrativa decentrata del dipartimento Funzione Pubblica. – Attività connesse alla gestione risorse FAMP ed alla valutazione degli apporti individuali al Piano di lavoro.

Contrattazione integrativa decentrata personale distaccato presso gli Uffici Giudiziari ed altri enti – Attività connesse alla gestione risorse FAMP ed alla valutazione degli apporti individuali al Piano di lavoro.

Coordinamento rubrica bilancio — previsioni bilancio – patto di stabilità.

Rapporti con la Corte dei conti.

Protocollo informatico – Repertorio decreti — Archivio storico.

Rapporti con le istituzioni comunitarie Conferenza Stato Regione.

Ufficio del consegnatario.

Accertamenti delegati.

Monitoraggio legislativo, circolari e pareri nelle materie di pertinenza.

Programma assistenziale.

Liquidazione missioni, commissioni, comitati, collegi.

Liquidazione delle spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori nonché per l'assistenza legale ai dipendenti e ai pubblici amministratori.

Attività connesse alla valutazione dei dirigenti. Segreteria comitato unico di garanzia.

Controlli interni; supporto alla verifica dell'operatività delle strutture del dipartimento in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Rapporti con i soggetti preposti al ciclo della performance.

Predisposizione Piano di lavoro del Dipartimento. Collaborazione per l'assegnazione degli obiettivi dirigenziali.

Rapporti con A.ra.n. Sicilia ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva regionale integrativa.

Rilevazione dati sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e di controllo in materia di riconoscimento delle prerogative e delle libertà sindacali.

Gestione capitolo A.ra.n.

Compiti di natura ispettiva sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento ed efficacia dell'attività amministrativa.

Verifica, anche su segnalazioni di cittadini ed imprese, sull'osservanza delle riforme volte alla semplificazione delle procedure.

Controllo relativamente alla disciplina del cumulo di incarichi.

SERVIZI

Servizio 1. Attività di indirizzo giuridico ed affari del personale

Predisposizione di linee guida, di proposte ed atti di indirizzo per l'applicazione univoca della normativa vigente in materia di stato giuridico del personale regionale, del personale proveniente da altri enti, aziende pubbliche e del personale a tempo determinato.

Risoluzioni di problematiche generali inerenti il trattamento giuridico del personale regionale, anche in tema di riscatti e ricongiunzioni personale 2° e 3° c. art. 10 della legge regionale n. 21/86, e del personale proveniente da altri enti, aziende pubbliche e personale a tempo determinato.

Elaborazione di indirizzi generali in materia di rilevazione del fabbisogno del personale.

Coordinamento provvedimenti in tema di equo indennizzo e cause di servizio. Attività di conciliazione.

Coordinamento per la trattazione del contenzioso del lavoro avente rilevanza di carattere generale — monitoraggio periodico sull'andamento del contenzioso dipartimentale.

Reclutamento del personale e procedure concorsuali.

Cura degli adempimenti inerenti la mobilità interna ed esterna.

Servizio 2. Attività di indirizzo della gestione economica del personale


Predisposizione di linee guida, di proposte ed atti di indirizzo per l'applicazione univoca della normativa vigente in materia di trattamento economico del personale regionale, del personale proveniente da altri enti, aziende pubbliche e del personale a tempo determinato.

Risoluzioni problematiche generali inerenti il trattamento economico del personale regionale e del personale proveniente da altri enti, aziende pubbliche e personale a tempo determinato.

Relazioni con gli istituti previdenziali ed assicurativi.

Monitoraggio e coordinamento dei capitoli afferenti le spese fisse ed accessorie per il personale dei vari rami dell'amministrazione.

Distribuzione delle risorse economiche relative ai fondi per il trattamento accessorio.



Gestione unificata del trattamento economico fondamentale per il personale ed adempimenti connessi.

Vigilanza sulle entrate attraverso il monitoraggio dei capitoli in conto entrata di pertinenza del Dipartimento.

Adempimenti di competenza relativi alla Regione siciliana per la redazione del conto annuale delle pp.aa.

Servizio 3. Servizio prevenzione e protezione – coordinamento regionale – adempimenti decreto legislativo n. 81/2008

Servizio prevenzione e protezione — Coordinamento per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Coordinamento e supporto dei servizi di prevenzione e protezione dell'Amministrazione.

Informazione ai SS.PP. sugli aggiornamenti tecnici e normativi. Predisposizione di studi e linee guida, formulazione di proposte ed atti di indirizzo in materia.

Monitoraggio e propulsione dell'attività di prevenzione e protezione nelle sedi e negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione. Attività di informazione, formazione ed aggiornamento in materia.

Gestione del pertinente capitolo di spesa.

Servizio 4. Innovazione, modernizzazione e gestione integrata banche dati

Iniziative volte allo sviluppo e al consolidamento dell'informazione statistica in materia di personale.

Analisi dell'organizzazione dei processi finalizzati alla rilevazione dei fabbisogni di informatizzazione.

Gestione ed implementazione dei sistemi informativi del Dipartimento al fine di assicurare l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati. Gestione informatica e manutenzione della rete. Attività redazionali concernenti le pagine web del sito dipartimentale.

Diffusione notizie riguardanti l'attività del Dipartimento attraverso il sito web.

Costante aggiornamento in ordine agli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 5/2011 in materia di pubblicità degli atti.

Aggiornamento e tenuta del ruolo unico della dirigenza e banche dati del personale in servizio.

Banca dati dei dirigenti sindacali e del personale iscritto alle varie OO.SS.

Attività connesse al sistema PERLA PA.

Rilevazione ed elaborazione dati ai fini statistici.

Gestione, verifica e garanzia della trasmissione dei dati e l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Promozione di iniziative finalizzate alla progressiva riduzione dei documenti in forma cartacea.

Adempimenti di competenza relativi alla Regione siciliana per la redazione del conto annuale delle pp.aa.

Servizio 5. Trasparenza e semplificazione

Attuazione normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa regionale.

Rapporti con le amministrazioni locali al fine del necessario coordinamento per la corretta applicazione della vigente normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa; connessa attività di impulso e relativo controllo sullo stato di attuazione delle conseguenti direttive.

Coordinamento e attività di indirizzo per le iniziative di semplificazione amministrativa, snellimento adempimenti procedurali, semplificazione del linguaggio burocratico.

Analisi e verifica dell'impatto della regolazione: consultazione organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali. Rapporti con le organizzazioni di rappresentanza degli interessi diffusi. Tutela interessi diffusi ex art. 30, 3° comma, legge regionale n. 6/1997.

URP – Customer satisfaction

Privacy: normativa in materia di protezione dei dati personali e pubblici uffici.

Rapporti con i referenti dipartimentali per le proposte di semplificazione: individuazione provvedimenti direttamente applicabili e proposte di semplificazione legislativa, anche attraverso testi unici settoriali.

Attività gestionali conseguenti ai processi di delegificazione e semplificazione.

Iniziative anticorruzione.

Proposte per la stipula protocolli e intese in materia di trasparenza e corruzione.

Adempimenti relativi all'anagrafe patrimoniale art. 21 legge regionale 10/2000.

Adempimenti relativi all'applicazione della legge regionale n. 5 /2011, art 12.

Servizio 6. Provveditorato e servizi generali

Coordinamento attività di acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione regionale.

Gestione telecomunicazioni della Regione siciliana. Ufficiale rogante e attività connesse.

Ufficio cassa.

Gestione forniture beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della Soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali, in relazione ai capitoli di bilancio assegnati.

Gestione e forniture di beni e servizi riguardanti l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e la Presidenza della Regione, fatte salve le funzioni della Soprintendenza della Regione.

Servizio 7. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale

Organizzazione diretta ed indiretta di corsi di formazione e riqualificazione professionale ed aggiornamento della dirigenza e del personale regionale. Formazione permanente.



Acquisto e fornitura di pubblicazioni per l'aggiornamento del personale regionale.

Attività e funzioni di documentazioni e biblioteca. Attivazione di progettualità afferenti a risorse statali e comunitarie.

Rapporti con il Cerisdi: contributo ex art. 14, lett. b), l.r. 27/91; programmazione corsi.

Servizio 8. Autoparco regionale

Servizi di autovettura con conducente assegnati secondo i criteri indicati dalla Giunta di Governo.

Servizio di auto blindata per le personalità sotto tutela.

Servizio di mobilità urbana organizzata per la distribuzione della posta degli uffici regionali.

Servizio di mobilità urbana ed extraurbana per gli uffici regionali che ne facciano richiesta.

Servizio di trasporto merci per la consegna di materiale destinato agli uffici regionali.

Servizi di mobilità per esigenze di rappresentanza.

Acquisizione, gestione e mantenimento degli automezzi costituenti il parco auto regionale.

Servizio 9. Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale delle attività produttive

Applicazione istituti contrattuali per il personale amministrato.

Predisposizione schemi di provvedimento per equo indennizzo e cause di servizio.

Predisposizione schemi di provvedimento di riscatti e ricongiunzioni personale destinatario del 2° e 3° comma dell'art. 10, legge regionale n. 21/86.

Trattamento economico per il personale amministrato.

Attività istruttoria a supporto del contenzioso del lavoro.

Attività delegate e decentrate.

Servizio 10. Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

Applicazione istituti contrattuali per il personale amministrato.

Predisposizione schemi di provvedimento per equo indennizzo e cause di servizio.

Predisposizione schemi di provvedimento per riscatti e ricongiunzioni a personale destinatario del 2° e 3° comma dell'art. 10, legge regionale n. 21/86.

Trattamento economico per il personale amministrato.

Attività istruttoria a supporto del contenzioso del lavoro.

Attività delegate e decentrate.

Raccordo con le Strutture periferiche dell'Assessorato per la gestione giuridica ed economica.

Servizio 11. Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dell'economia

Applicazione istituti contrattuali per il personale amministrato.

Predisposizione schemi di provvedimento per equo indennizzo, cause di servizio.

Predisposizione schemi di provvedimento di riscatti e ricongiunzioni personale destinatario del 2° e 3° comma dell'art. 10, legge regionale n. 21/86.

Trattamento economico per il personale amministrato.

Attività istruttoria a supporto del contenzioso del lavoro.

Attività delegate e decentrate.

Servizio 12. Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

Applicazione istituti contrattuali per il personale amministrato.

Predisposizione schemi di provvedimento per equo indennizzo, cause di servizio.

Predisposizione schemi di provvedimento di riscatti e ricongiunzioni personale destinatario del 2° e 3° comma dell'art. 10, legge regionale n. 21/86.

Trattamento economico per il personale amministrato.

Attività istruttoria a supporto del contenzioso del lavoro.

Attività delegate e decentrate.

Servizio 13. Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

Applicazione istituti contrattuali per il personale amministrato.

Predisposizione schemi di provvedimento per equo indennizzo e cause di servizio.

Predisposizione schemi di provvedimento di riscatti e ricongiunzioni personale destinatario del 2° e 3° comma dell'art. 10, legge regionale n. 21/86.

Trattamento economico per il personale amministrato.

Attività istruttoria a supporto del contenzioso del lavoro.

Attività delegate e decentrate.

Raccordo con le Strutture periferiche dell'Assessorato per la gestione giuridica ed economica.

Servizio 14. Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Applicazione istituti contrattuali per il personale amministrato.

Predisposizione schemi di provvedimento per equo indennizzo e cause di servizio.



Predisposizione schemi di provvedimento di riscatti e ricongiunzioni personale destinatario del 2° e 3° comma dell'art. 10, legge regionale n. 21/86

Trattamento economico per il personale amministrato.

Attività istruttoria a supporto del contenzioso del lavoro.

Attività delegate e decentrate.

Raccordo con le Strutture periferiche dell'Assessorato per la gestione giuridica ed economica.

Servizio 15. Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Applicazione istituti contrattuali per il personale amministrato.

Predisposizione schemi di provvedimento per equo indennizzo, cause di servizio.

Predisposizione schemi di provvedimento di riscatti e ricongiunzioni personale destinatario del 2° e 3° comma dell'art. 10, legge regionale n. 21/86.

Trattamento economico per il personale amministrato.

Attività istruttoria a supporto del contenzioso del lavoro.

Attività delegate e decentrate.

Servizio 16. Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Applicazione istituti contrattuali per il personale amministrato.

Predisposizione schemi di provvedimento per equo indennizzo, cause di servizio.

Predisposizione schemi di provvedimento di riscatti e ricongiunzioni personale destinatario del 2° e 3° comma dell'art. 10, legge regionale n. 21/86.

Trattamento economico per il personale amministrato.

Attività istruttoria a supporto del contenzioso del lavoro.

Attività delegate e decentrate.

Raccordo con le Strutture periferiche dell'Assessorato per la gestione giuridica ed economica.

Servizio 17. Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale della salute

Applicazione istituti contrattuali per il personale amministrato.

Predisposizione schemi di provvedimento per equo indennizzo, cause di servizio.

Predisposizione schemi di provvedimento di riscatti e ricongiunzioni personale destinatario del 2° e 3° comma dell'art. 10, legge regionale n. 21/86.

Trattamento economico per il personale amministrato.

Attività istruttoria a supporto del contenzioso del lavoro.

Attività delegate e decentrate.

Servizio 18. Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ad esclusione del personale del Corpo forestale regionale

Applicazione istituti contrattuali per il personale amministrato.

Predisposizione schemi di provvedimento per equo indennizzo, cause di servizio.

Predisposizione schemi di provvedimento di riscatti e ricongiunzioni personale destinatario del 2° e 3° comma dell'art. 10, legge regionale n. 21/86.

Trattamento economico per il personale amministrato.

Attività istruttoria a supporto del contenzioso del lavoro.

Attività delegate e decentrate.

Servizio 19. Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

Applicazione istituti contrattuali per il personale amministrato.

Predisposizione schemi di provvedimento per equo indennizzo, cause di servizio.

Predisposizione schemi di provvedimento di riscatti e ricongiunzioni personale destinatario del 2° e 3° comma dell'art. 10, legge regionale n. 21/86.

Trattamento economico per il personale amministrato.

Attività istruttoria a supporto del contenzioso del lavoro.

Attività delegate e decentrate.

Servizio 20. Gestione giuridica ed economica del personale della Presidenza della regione e dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Applicazione istituti contrattuali per il personale amministrato.

Predisposizione schemi di provvedimento per equo indennizzo, cause di servizio.

Predisposizione schemi di provvedimento di riscatti e ricongiunzioni personale destinatario del 2° e 3° comma dell'art. 10, legge regionale n. 21/86.

Trattamento economico per il personale amministrato.

Attività istruttoria a supporto del contenzioso del lavoro.

Attività delegate e decentrate.

Raccordo con le Strutture della Presidenza per la gestione giuridica ed economica.



Servizio 21. Vigilanza sul fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana

Attuazione della legge regionale n. 6/2009, art. 15, e relativi regolamenti di esecuzione.

Proposte di direttive generali sulle attività contrattuali del Fondo pensioni e sulle disposizioni normative aventi riflesso sulle materie di competenza del Fondo.

Vigilanza sul funzionamento del Fondo in relazione ai fini istituzionali.

Vigilanza sulle entrate derivanti dagli investimenti del patrimonio immobiliare trasferito al Fondo.

Vigilanza sugli organi del Fondo Pensioni Sicilia.

Attività istruttoria in ordine alla fase di approvazione del bilancio di previsione del Fondo, delle variazioni al preventivo finanziario, del rendiconto generale e del bilancio tecnico e verifica documenti contabili.

Servizio 22. Ufficio procedimenti disciplinari

Circolari e direttive finalizzate ad un approccio omogeneo per l'applicazione normativa in materia disciplinare.

Istruttoria dei procedimenti disciplinari per il personale dell'amministrazione regionale per violazioni che prevedono sospensioni superiori a 10 giorni.

Proposte di erogazione misure cautelari.

Proposte di trasferimenti ai sensi dell'art. 21, comma 10, legge regionale n. 10/2000; proposte di trasferimenti, sospensione ed estinzione del rapporto di lavoro ai sensi della legge 27 marzo 2001, n. 97.

Trasmissione dati alla Commissione di trasparenza e garanzia delle pubbliche amministrazioni.

Attuazione CC.CC.RR.L., del comparto e della dirigenza, per la parte di competenza.

Adempimenti connessi al Codice di comportamento anche in relazione alla normativa anticorruzione.

Adempimenti connessi all'applicazione dell'art. 47, c. 3 del decreto legislativo n. 33/2013 in ordine alle sanzioni pecuniarie.

4. L'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è disciplinato secondo i seguenti compiti e funzioni:

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA

AREE

Area 1 – Affari e servizi generali – Efficienza amministrativa

Affari del personale e dei servizi comuni del Dipartimento (Protocollo, spedizione, gestione servizi di portineria, custodia e vigilanza, pulizia dei locali, servizi tele-

fonici, fax, URP, Ufficio consegnatario ed Ufficio cassa, fornitura e manutenzione beni mobili, manutenzione degli uffici, espletamento gare per forniture e lavori, approvvigionamento materiale di consumo uffici, formazione, rapporti con le organizzazioni sindacali della Dirigenza e del comparto non dirigenziale, predisposizione tavoli di contrattazione e concertazione, applicazione contrattualistica collettiva).

Coordinamento bilancio regionale (Predisposizione schema di previsione delle entrate e delle spese del Dipartimento, monitoraggio residui attivi e passivi, monitoraggio rendiconti sottoposti a controllo e certificazioni di spesa funzionari delegati, monitoraggio cassa ed entrate, chiusura contabilità esercizio finanziario, attività relativa all'istruttoria del giudizio di parificazione del rendiconto per la parte di competenza dipartimentale, legge finanziaria e rispetto del patto di stabilità).

Affari connessi agli adempimenti sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e sorveglianza sanitaria (legge n. 626/94, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Controllo interno di gestione e valutazione del personale del comparto e dell'area della dirigenza. Rapporti con il Servizio di pianificazione e controllo strategico.

Area 2 – Trasparenza, legalità e burocrazia a km 0

Applicazione legge regionale n. 5/11. Burocrazia a Km 0. Semplificazione, trasparenza ed efficienza atti. Applicazione della normativa sulle pari opportunità, benessere dei lavoratori, contro le discriminazioni all'interno dei luoghi di lavoro, contro le molestie sessuali, normativa antifumo, rispetto tempistica.

Coordinamento per la predisposizione di proposte legislative e regolamentari. Coordinamento attività ed acquisizione degli elementi di risposta all'attività ispettiva parlamentare (interrogazioni, interpellanze).

Referente per le note informative per l'autorità giudiziaria e la Segreteria generale della Regione.

Tenuta schedario provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche.

Supporto giuridico-legale al dirigente generale e alle strutture del Dipartimento e per i rapporti con l'Avvocatura dello Stato, Magistratura ordinaria e speciale, ivi compresa la Corte dei conti, organismi di Polizia e Prefettura. Monitoraggio dei contenziosi. Informazione alle strutture dipartimentali sugli aggiornamenti normativi. Diffusione di norme e pareri.

Attività di coordinamento ed istruzioni operative alle altre strutture del Dipartimento per la liquidazione delle sentenze passate in giudicato. Decreti ingiuntivi esecutivi, legali e relativi interessi nei contenziosi riguardanti il Dipartimento. Riconoscimento persone giuridiche private.

Ufficio unico autorità responsabile irrogazione sanzioni, per l'attività relativa all'applicazione delle sanzioni e rapporto con l'organismo Pagatore per l'applicazione delle riduzioni e/o esclusioni.



Area 3 – Programmazione in agricoltura

Area interdipartimentale per la programmazione generale della politica agricola e di sviluppo rurale della Regione. Rapporti con gli Uffici della Regione, dello Stato e dell'Unione europea connessi alla programmazione ed attuazione di interventi nel rispetto della politica agricola comune. Verifica del rispetto della complementarietà e della demarcazione tra i programmi Comunitari. Programmazione integrata, negoziata e locale nei settori di competenza coordinamento delle politiche di cooperazione, transnazionali, interregionali e di vicinato.

Supporto nel coordinamento dei rapporti con la Conferenza Stato – Regioni relativamente alle competenze del Dipartimento. Attivazione delle procedure per la formulazione di proposte di nuove norme regionali su materie di competenza del Dipartimento, verifica della compatibilità delle stesse con i regimi di aiuto attivandosi nei confronti degli appositi Servizi della Commissione Europea.

Studi, indagini, analisi economiche e rapporti previsionali, analisi di sbocchi di mercato dei prodotti agricoli e agroalimentari e della statistica. Progettazione e coordinamento di interventi di cooperazione transnazionale.

Area 4 – Coordinamento e gestione del Piano di sviluppo rurale

Area interdipartimentale per il coordinamento delle attività connesse alla fase di attuazione dei programmi di sviluppo rurale e di altri programmi nazionali. Cura dei rapporti con enti e istituzioni di riferimento. Raccordo con l'organismo pagatore e con l'organismo di certificazione per tutte le normative comunitarie e nazionali. Gestione delle attività di monitoraggio dei fondi comunitari e nazionali: coordinamento attività uffici, enti e soggetti attuatori; flussi finanziari; relazioni con le istituzioni responsabili (Assessorato regionale dell'economia, Ministero dell'economia e delle finanze (IGRUE), Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Commissione europea, Organismo pagatore).

Assistenza tecnica dei Programmi di sviluppo rurale ed altri programmi comunitari e nazionali. Procedure di abilitazione utenze interne ed esterne Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sistema informativo dei Programmi di sviluppo rurale.

Piano di comunicazione degli strumenti finanziari comunitari e nazionali riguardanti il settore agricolo regionale. Rapporti con le autorità di gestione ed autorità di certificazione delle programmazioni degli anni precedenti per gli aspetti relativi al monitoraggio alla certificazione ed alla rendicontazione della spesa.

Area 5 – Sorveglianza e valutazione del Piano di sviluppo rurale

Area interdipartimentale per la sorveglianza dell'attuazione degli obiettivi del Programma di sviluppo rurale e di altri programmi comunitari e nazionali curando i rapporti con le autorità nazionali e comunitarie interessate. Gestione segreteria del Comitato di sorveglianza per il

Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR): organizzazione riunioni e predisposizione documentazione occorrente per le sedute; redazione della relazione annuale di esecuzione (RAE) e notifica alla Commissione europea; avvio delle procedure scritte per l'approvazione delle modifiche da parte del Comitato di sorveglianza dei piani finanziari dei Programmi. Valutazione attraverso l'utilizzo delle procedure previste ed avvalendosi della figura del valutatore indipendente, della qualità, efficienza ed efficacia dei programmi nella fase iniziale, intermedia e finale dell'attuazione degli stessi.

Area 6 – Controlli del Piano di sviluppo rurale

Area interdipartimentale per il coordinamento e la vigilanza delle attività di controllo delle iniziative realizzate con i programmi comunitari e nazionali. Raccordo degli enti e dei soggetti attuatori in materia di controlli. Rapporto con le istituzioni comunitarie e/o nazionali di riferimento.

Coordinamento per i controlli delle misure a superficie e delle misure ad investimento, nonché delle iniziative relative all'Approccio Leader. Rapporti con l'organismo pagatore per l'attività di controllo derivate. Elaborazione e relativa manutenzione delle piste di controllo delle diverse misure ed azioni del Piano di sviluppo rurale e in raccordo con l'Ufficio regionale autorità di Audit. Rapporti con l'Autorità unica irrogazione sanzioni.

Area 7 – Brand Sicilia e marketing territoriale

Area interdipartimentale per la valorizzazione, tutela, promozione e divulgazione delle produzioni agricole, alimentari e dei prodotti ittici, nonché relativa contestualizzazione e coordinamento con l'attività di valorizzazione e promozione delle riserve naturali e delle aree protette.

Consulenza ed assistenza alle aziende nel processo di internazionalizzazione.

Tutela, valorizzazione e promozione del "Born in Sicily".

Riconoscimento e tutela delle denominazioni e dei marchi di qualità DOC, DOCG, IGT dei vini, delle produzioni di qualità registrata DOP, IGP, delle produzioni biologiche e delle Specialità Tradizionali Garantite, del settore agricolo e della pesca.


Coordinamento di attività connesse con la partecipazione e/o organizzazione di fiere, mostre, manifestazioni nel settore agricolo, agroalimentare e dei prodotti ittici.

Promozione Istituzionale.

Promozione inserita nell'ambito della organizzazione comune di mercato dei prodotti vitivinicoli.

Coordinamento di tutte le attività promozionali comprese quelle dell'approccio LEADER.

Accordo di programma Profeti in Patria.



SERVIZI

Servizio 1 – Agricoltura ed ambiente — Agricoltura biologica

Coordinamento attività tutela ambientale in agricoltura. Adempimenti tecnici agroambientali previsti dalla politica agricola comune. Rapporti intercorrenti tra attività agricola e ambiente.

Misure agroambientali dei programmi comunitari e nazionali. Indennità compensative. Coordinamento iniziative per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile. Applicazione normativa in materia agro-ambientale di agricoltura e zootecnia biologica.

Interventi sui territori della Rete ecologica a salvaguardia, protezione e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente. Interventi a sostegno delle imprese per la salvaguardia ed il mantenimento della biodiversità di concerto con i servizi interessati.

Elaborazione e delimitazione delle zone agricole svantaggiate e depresse ai sensi delle normative nazionali e comunitarie. Applicazioni in materia di agricoltura della normativa "Nitrati". Definizione ed applicazione dei disciplinari di produzione integrata, con esclusione degli aspetti di competenza del Servizio Fitosanitario.

Adempimenti tecnici relativi alle norme di condizionalità agronomiche e ambientali della PAC.

Servizio 2 – Colture vegetali e mediterranee

Interventi per migliorare la competitività del settore agricolo e l'efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni vegetali anche per fini non alimentari e/o energetici. Integrazione delle filiere agricole, ivi compresi gli interventi per la realizzazione, acquisizione, potenziamento di strutture ed impianti pubblici e privati adibiti alla raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Coordinamento delle relative azioni previste dal piano di sviluppo rurale e da altri programmi per l'incremento di valore dei settori di competenza.

Coordinamento degli interventi relativi a: OCM Vitivinicola a livello aziendale; attività svolte ex Ufficio di "Repressione frodi vinicole"; OCM Ortofrutticola. Riconoscimento giuridico e interventi per l'avviamento di Organizzazioni. Attività relative all'OCM Olivicola, frantoi oleari, programmi di attività delle associazioni olivicole.

Coordinamento delle azioni per l'attuazione del ricambio generazionale in agricoltura, insediamento giovani agricoltori, pacchetto giovani.

Servizio 3 – Produzioni animali e sistemi colturali aree interne

Interventi per migliorare la competitività e l'efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni zootecniche e quelle ad indirizzo cerealicolo-zootecnico e loro contestualizzazione ai fini della valorizzazione

della aree interne. Integrazione delle filiere agricole, ivi compresi gli interventi per la realizzazione, acquisizione, potenziamento di strutture ed impianti pubblici e privati adibiti allo stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici, cerealicoli e lattiero-caseari. Coordinamento delle relative azioni previste dal Piano di sviluppo rurale e da altri programmi per l'incremento di valore dei settori di competenza.

Coordinamento degli interventi relativi alla OCM in materia zootecnica e dell'attuazione delle normative concernenti la gestione del regime delle quote latte, nonché coordinamento dei relativi interventi e rapporti con enti coinvolti.

Interventi nel settore allevamenti zootecnici minori e loro prodotti (Apicoltura, avicoltura, bachicoltura, elicotura, carni alternative) per le emergenze sanitarie zootecniche e le azioni per lo sviluppo delle attività agricole-zootecniche nelle aree interne.

Azioni di vigilanza e di controllo tecnico e/o amministrativo sugli Enti collegati del settore agricolo regionale: Associazione regionale allevatori; Istituto sperimentale zootecnico; Istituto regionale per l'incremento ippico.

Supporto al coordinamento delle azioni per l'attuazione del ricambio generazionale in agricoltura, insediamento giovani agricoltori, pacchetto giovani.

Servizio 4 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura — Leader

Interventi di diversificazione e multifunzionalità: produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivazione delle attività agrituristiche, settore dei servizi ed ecologia, settore commercio, settore trasformazione e produzione artigianale, altre forme di diversificazione.

Coordinamento delle relative azioni previste dal Piano di sviluppo rurale e da altri programmi in materia di multifunzionalità e diversificazione delle attività agricole.

Interventi per l'agricoltura sociale, creazione e miglioramento dei servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale ed acquisizione delle competenze nelle zone rurali.

Supporto alla realizzazione e al controllo delle linee di intervento programmate nei Piani di sviluppo locale (PSL). Interventi per la gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione del territorio.

Esame ed approvazione dei bandi definiti dai GAL o personalizzati sui modelli proposti dall'Amministrazione fornendo supporto, anche previo l'utilizzo degli Uffici periferici dell'Amministrazione regionale, nelle attività di accompagnamento e tutoraggio dei GAL.

Coordinamento interventi di animazione delle zone rurali, compresa la formazione degli animatori e verifica dell'effettuazione delle attività di animazione territoriale e delle attività previste nel Piano di Comunicazione del PSL.

Gestione iniziative ed interventi per le azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e le azioni relative ai distretti rurali ed ai distretti agricoli.



Supporto al coordinamento delle azioni per l'attuazione del ricambio generazionale in agricoltura, insediamento di giovani agricoltori, pacchetto giovani.

Servizio 5 – Servizio fitosanitario regionale e lotta alla contraffazione

Attività fitosanitaria in applicazione alla normativa nazionale d.lgs. n. 214/2005, anche in collaborazione con il competente Servizio del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, nei limiti delle competenze di quest'ultimo.

Servizio ispettivo fitosanitario, attività vivaistica e controllo per la commercializzazione con l'estero e applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia fitosanitaria e vivaistica. Rapporti istituzionali con il Servizio fitosanitario centrale. Coordinamento e gestione delle attività di studio, sperimentazione e divulgazione nel settore fitosanitario.

Azioni di coordinamento per l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata e la predisposizione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla Direttiva (CE) n. 128/2009, anche in collaborazione con altri Uffici dell'Amministrazione (art 50, comma 1, d.lgs. n. 214/2005).

Attività per il rilascio di autorizzazioni per l'acquisto e l'uso di prodotti fitosanitari. Attività previste dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nell'ambito delle competenze istituzionali.

Tenuta e aggiornamento del registro delle autorizzazioni fitosanitarie, compreso il registro ufficiale dei produttori (RUP). Aggiornamento banche dati informatizzate SIAN in materia fitosanitaria. Provvedimenti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi e di prescrizione delle misure ufficiali. Coordinamento e gestione delle azioni di formazione e aggiornamento degli ispettori e agenti fitosanitari. Adempimenti relativi al registro degli ispettori.

Gestione dell'attività sanzionatoria e relativo contenzioso in materia fitosanitaria secondo le procedure previste dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Coordinamento attività legata all'accertamento e riscossione della tariffa fitosanitaria (art 55, D.Lgs n. 214/2005) secondo le procedure del d.lgs. n. 471/1997 e D.lgs. n. 472/1997. Attività di riscossione tariffa certificazione materiale di moltiplicazione della vite.

Attività connessa alla riscossione forzata delle entrate relative a tariffe fitosanitarie omesse ed alle sanzioni in materia fitosanitaria per il tramite degli agenti della riscossione.

Adempimenti contabili in materia di entrate per il capitolo di bilancio affidati. Attività di diagnostica fitosanitaria specialistica, analisi di laboratorio e supporto tecnico scientifico ed operativo.

Coordinamento attività di vigilanza sugli Organismi ed Enti responsabili del controllo del metodo di produzione biologico e delle produzioni a denominazione di origine, in sinergia con gli altri Uffici dell'Amministrazione preposti all'attività, nel rispetto delle specifiche competenze e professionalità acquisite. Rapporti istituzionali con

Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (D.M. 16 febbraio 2012). Partecipazione ai lavori del Comitato nazionale di vigilanza.

Coordinamento attività relativa ai controlli periodici per le azioni di contrasto alla contraffazione, alle frodi in campo agroalimentare e a garanzia della difesa dei prodotti agricoli locali con la verifica della provenienza e della tracciabilità degli stessi e degli obblighi di presentazione ed esposizione nei punti di vendita (art. 8, L.R. 9 maggio 2012, n. 26) in collaborazione con gli altri uffici dell'Amministrazione competenti per specifico settore.

Servizio 6 – Innovazione, ricerca, assistenza tecnica e divulgazione agricola

Coordinamento e realizzazione interventi di ricerca scientifica nel settore agricolo e agroalimentare.

Informazione, diffusione, trasferimento dell'innovazione. Assistenza tecnica in agricoltura. Educazione alimentare ed informazione dei consumatori.

Sistema regionale di consulenza aziendale per il miglioramento del rendimento complessivo delle aziende. Costituzione, avviamento e utilizzazione di sistemi di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza alle imprese.

Formazione ed informazione riguardanti il settore agricolo ed all'interno dei territori rurali, formazione, qualificazione e aggiornamento degli imprenditori e degli altri addetti del settore.

Coordinamento progetti pilota e sperimentali, campi dimostrativi e catalogo, liste di orientamento varietale, Centri per la sperimentazione, il collaudo e il trasferimento dell'innovazione.

Gestione dei centri aziendali periferici adibiti a campi di germoplasma e produzioni vegetali, laboratori di analisi di biologia molecolare, virologia e fisiologia, attività di costituente, nucleo di premoltiplicazione della Regione Siciliana di materiale vegetale, sperimentazione nell'ambito delle attività di competenza e gestione delle relative attività amministrative nell'ambito di competenza del Centro regionale vivaio "Federico Paulsen".

Azioni di vigilanza e di controllo tecnico e/o amministrativo sugli enti collegati del settore agricolo regionale: Stazione consorziale di granicoltura; Istituto regionale dei vini e degli olii di Sicilia.

Partenariato europeo dell'innovazione (PEI).

Supporto al coordinamento delle azioni per l'attuazione del ricambio generazionale in agricoltura, insediamento di giovani agricoltori, pacchetto giovani.

Servizio 7 – Gestione del rischio e credito in agricoltura

Gestione del rischio in agricoltura. Osservatorio equità e giustizia nelle filiere alimentari. Sostegno ed assistenza alle imprese mediante il coordinamento di interventi in materia creditizia, credito agevolato, riconoscimento ed interventi in favore dei Consorzi di difesa delle colture e dei consorzi di garanzia, fidi, interventi per il ripianamento delle passività onerose e proroga cambiali agrarie.



Interventi di ingegneria finanziaria: Fondo di garanzia e Convenzioni con banche.

Interventi per la ripresa dell'efficienza ed il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche o da calamità naturali nonché eventuali interventi a seguito di crisi di mercato.

Coordinamento delle attività per la concessione di agevolazioni in materia di carburante per uso agricolo.

Adempimenti in materia di requisiti di riconoscimento, funzionamento e vigilanza dei Centri assistenza agricola (C.A.A.).

Servizio informativo agrometeorologico siciliano e Sistemi informativi per le imprese agricole ed il territorio. Cartografia e sistemi informativi territoriali (SIT), GIS e telerilevamento, infrastrutture tecnologiche informatiche e telematiche (ICT).

Gestione informatizzata delle immagini telerilevate e delle banche dati geografiche, produzione e diffusione di cartografia tematica e derivata a supporto della programmazione, anche mediante l'applicazione operativa delle tecnologie GIS, WEB-GIS e del Telerilevamento.

Coordinamento interventi relativi alla introduzione e diffusione della banda larga in ambito agricolo e rurale e cura la gestione informatica del sistema informativo per il monitoraggio del Piano di sviluppo rurale e l'implementazione del sito web dipartimentale.

STRUTTURE INTERMEDIE DECENTRATE

Servizio 8 – Ufficio servizio agricoltura di Agrigento

Servizio 9 – Ufficio servizio agricoltura di Caltanissetta

Servizio 10 – Ufficio servizio agricoltura di Catania

Servizio 11 – Ufficio servizio agricoltura di Enna

Servizio 12 – Ufficio servizio agricoltura di Messina

Servizio 13 – Ufficio servizio agricoltura di Palermo

Servizio 14 – Ufficio servizio agricoltura di Ragusa

Servizio 15 – Ufficio servizio agricoltura di Siracusa

Servizio 16 – Ufficio servizio agricoltura di Trapani

Competenze del Servizio "Ufficio servizio agricoltura"

L'Ufficio di servizio agricoltura subentra nel ruolo del preesistente Ispettorato provinciale dell'agricoltura gestendo l'attività da quest'ultimo svolta prima della riorganizzazione, attività svolta nell'ambito territoriale della sopprimenda provincia e nei confronti dell'agricoltura del territorio.

Le competenze su scala provinciale corrispondono a quelle della sede centrale del Dipartimento.

5. L'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca

mediterranea è rimodulato secondo i seguenti compiti e funzioni:

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

AREE

Area 1 – Affari e servizi generali – Efficienza amministrativa

Segreteria del dirigente generale. Supporto all'attività di coordinamento dipartimentale del dirigente generale, in ordine alle diverse competenze dipartimentali. Gestione archivio storico del Dipartimento. Controllo interno di gestione e della valutazione del personale del comparto e dell'area della dirigenza. Rapporti con il Servizio di pianificazione e controllo strategico.

Affari del personale ed ai servizi comuni del Dipartimento (Protocollo, spedizione, gestione servizi di portineria, custodia e vigilanza, pulizia dei locali, servizi telefonici, fax, URP, Ufficio consegnatario ed Ufficio cassa, forniture e manutenzione beni mobili, espletamento gare per forniture e lavori, approvvigionamento materiale di consumo uffici, ecc.).

Gestione sito web del Dipartimento. Adempimenti connessi al d.lgs. n. 33/2013 (amministrazione trasparente).

Area 2 – Trasparenza, legalità e burocrazia a km 0

Semplificazione, trasparenza ed efficienza atti. Applicazione della normativa sulle pari opportunità, benessere dei lavoratori, contro le discriminazioni all'interno dei luoghi di lavoro, contro le molestie sessuali, normativa antifumo, rispetto tempistica procedimentale.

Applicazione legge regionale n. 5/11. Burocrazia a Km 0.

Coordinamento per la predisposizione di proposte legislative e regolamentari. Coordinamento attività ed acquisizione degli elementi di risposta all'attività ispettiva parlamentare (interrogazioni, interpellanze, ecc...). Referente per le note informative per l'autorità giudiziaria e la Segreteria generale della Regione.

Tenuta schedario provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche.

Supporto giuridico-legale al dirigente generale e alle strutture del Dipartimento e per i rapporti con l'Avvocatura dello Stato, Magistratura ordinaria e speciale, ivi compresa la Corte dei conti, organismi di Polizia e Prefettura. Monitoraggio dei contenziosi. Informazione alle strutture dipartimentali sugli aggiornamenti normativi. Diffusione di norme e pareri. Liquidazione delle sentenze passate in giudicato, decreti ingiuntivi esecutivi, pignoramenti e atti transattivi e di conciliazione, nonché spese legali e giudiziarie nei contenziosi. Rimborsi.



Area 3 – Sicurezza sul lavoro

Coordinamento attività di prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Leg.vo n. 81/08), per la sede centrale e per le sedi periferiche del Dipartimento. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Attività di indirizzo applicativo delle normative in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Rapporti con altri enti, in particolare con l'INAIL. Monitoraggio e ripartizione delle spese per la sorveglianza sanitaria per la sede centrale e periferica del Dipartimento, in materia di prevenzione e protezione del personale forestale. Adempimenti connessi all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria. Acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva per la sede centrale e tenuta registro degli infortuni.

Accreditamento del Dipartimento come ente formatore ed elaborazione di progetti formativi nel settore.

Esigenze formative e di aggiornamento del personale. Archivio informatizzato della Formazione.

Gestione albo competenze e professionalità delle risorse umane per una migliore utilizzazione.

Area 4 – Programmazione del territorio e delle risorse umane

Raccordo con l'Autorità di gestione per la Programmazione dei fondi comunitari gestiti dal Dipartimento. Coordinamento con gli altri fondi strutturali.

Rapporti e collegamento con U.E., MI.PP.AA.FF. ed altri Ministeri, organismi nazionali e regionali, Presidenza Regione, Assessorati regionali ed Enti Locali su materie di interesse generale e comune. Referente conferenza Stato Regioni.

Programmazione per la gestione tecnica del patrimonio forestale nell'ambito del demanio forestale e delle superfici comunque gestite dal Dipartimento. Piani di gestione forestale.

Redazione del programma triennale delle OO.PP e dell'elenco annuale delle OO.PP. degli interventi. Programmazione delle attività per le opere previste dagli artt. 28-30 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

Programmazione attività complementari di cui all'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i., nonché agli artt. 25, comma 1, e 41 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

Partecipazione ad iniziative comunitarie e/o di partenariato di competenza.

Programmazione di interventi mirati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio delle strutture demaniali.

Programmazione di impianti finalizzati allo sfruttamento di biomasse per uso energetico.

Gestione tecnico-amministrativa e contrattuale delle risorse umane del Dipartimento e di quelle non inquadrare nei ruoli regionali. Relazioni con le organizzazioni sindacali di categoria.

Area 5 – Coordinamento, monitoraggio e programmazione economico-finanziaria

Attività di rilevazione, analisi, verifica e valutazione dei costi ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizione del progetto di bilancio. Elaborazione della proposta dipartimentale per la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione. Elaborazione e collaborazione alla predisposizione delle proposte legislative da inserire nello schema di legge di stabilità.

Coordinamento, monitoraggio e controllo dei provvedimenti di spesa e predisposizione delle richieste di Variazioni di bilancio. Analisi, programmazione e monitoraggio della spesa per il rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità. Rilevazione dell'attività dipartimentale per l'attuazione dell'art. 27 della legge regionale n. 23/2002 e s.m.i. in materia di controllo e monitoraggio della spesa pubblica.

Coordinamento, controllo e vigilanza sulle entrate di competenza del Dipartimento. Analisi statistica, economica e finanziaria dell'andamento delle entrate; raccolta ed elaborazione di dati per la costituzione e l'aggiornamento di una banca dati delle entrate non tributarie, relative a canoni e tariffe applicate dal Dipartimento. Quadro complessivo ed analitico delle entrate monitorate; verifica fra le previsioni e le effettive riscossioni e motivazioni di eventuali scostamenti. Elaborazione di proposte per una gestione più efficiente delle entrate e predisposizione del piano finanziario di "acquisizione delle entrate".

Attività di vigilanza mediante verifiche e controlli della spesa delegata ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 della legge regionale n. 2/2002. Certificazione annuale dell'entità dei pagamenti effettuati sulle aperture di credito e verifica preliminare al controllo a campione dei rendiconti amministrativi da parte della Ragioneria.

Rilevazione, analisi e verifica dei dati gestionali a chiusura dell'esercizio finanziario. Relazione riassuntiva e giustificativa dei risultati di gestione dell'attività dell'anno finanziario ai fini della stesura del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana da parte della Corte dei conti.

Rapporti con l'Assessorato regionale dell'economia e con la Corte dei conti.

SERVIZI

Servizio 1 – Boschi, green economy e filiera legno

Gestione attività e risorse finanziarie per la conduzione del patrimonio forestale nell'ambito del demanio forestale, delle superfici gestite dal Dipartimento e degli interventi complementari.

Biomasse e fonti rinnovabili. Servizi di consulenza tecnico-forestale e verifica compatibilità forestale. Progetti pilota e/o sperimentali.

Coordinamento tecnico degli interventi di cui agli artt. 25 e 41 della legge regionale n. 9/2013.



Attività di supporto alle determinazioni in merito ai lavori pubblici, in amministrazione diretta e in appalto e all'acquisizione in economia di beni e servizi per la realizzazione degli interventi (istruttorie, bandi di gara, disciplinari di incarico, regolamenti). Istruttoria tecnica dei progetti e predisposizione dei provvedimenti di finanziamento e di approvazione collaudo. Coordinamento e gestione dell'approvvigionamento dei beni strumentali per le attività forestali.

Servizio 2 – Riserve naturali, aree protette e turismo ambientale

Coordinamento tecnico delle attività nell'ambito delle riserve naturali e degli interventi nel demanio forestale e delle superfici comunque gestite dal Dipartimento, ricadenti nelle riserve naturali e nelle aree protette. Piani di gestione e di intervento nelle aree protette. Programmazione annuale consuntiva e programmatica ex art. 20, l.r. n. 14/88 e s.m.i. Servizi e consulenza tecnica in materia ambientale. Animazione territoriale, educazione ambientale, ideazione, concertazione e partecipazione a progetti di sviluppo dei sistemi integrati ad alta naturalità. Attività promozionale, divulgazione e ricerca nelle aree protette. Adempimenti connessi alla fruizione delle Riserve naturali e delle aree protette. Rilascio nulla osta e autorizzazioni e pareri ex D.P.R. n. 357/97 e art. 7 del d.lgs. n. 4/08.

Rete ecologica, salvaguardia, protezione e valorizzazione della biodiversità, del paesaggio e dell'ambiente. Fruizione pubblica delle riserve naturali e dei siti Natura 2000. Recupero di ecosistemi vegetali. Attività connesse all'attuazione degli interventi dell'Unione europea e/o nell'ambito di altre misure extraregionali.

Servizio 3 – Acqua in agricoltura

Consorzi di bonifica: programmazione, coordinamento e indirizzo strategico, con particolare riferimento agli interventi di difesa dal dissesto idrogeologico e per la manutenzione del reticolo idrografico; vigilanza e tutela sui consorzi.

Rapporti con le amministrazioni e soggetti giuridici operanti nel settore. Rapporti con il MIPAF ed altri Ministeri, organismi nazionali, regionali, Presidenza della Regione, Assessorati regionali ed Enti locali per le attività residuali di competenza dei soppressi Consorzi di bonifica.

Programmazione e coordinamento di nuovi interventi infrastrutturali di bonifica e irrigazione, nonché degli interventi mirati alle politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico e conseguente manutenzione dei corsi d'acqua e del reticolo idrografico in genere.

Infrastrutture irrigue interaziendali. Interventi alle reti irrigue secondarie e terziarie. Infrastrutture per l'accumulo e la distribuzione di acqua per usi civili e idropotabili per utenze in aree rurali.

Predisposizione ed attuazione degli interventi da inserire nel Piano irriguo nazionale. Gestione attività ex Agensud. Fondo di rotazione per la progettazione delle opere irrigue. Espropriazioni connesse alla realizzazione delle opere di bonifica e di irrigazione.

Attività connesse alla redazione e approvazione dei piani di classifica, esercizio e manutenzione delle opere di irrigazione e di bonifica.

Servizio 4 – Infrastrutture per il territorio

Infrastrutture viarie a carattere interaziendale. Infrastrutture di elettrificazione rurale ed altre forme di approvvigionamento energetico a carattere interaziendale, comprese le energie alternative. Attività residuale relativa alla viabilità minore.

Attuazione degli interventi infrastrutturali previsti dal PSR Sicilia 2007-2013.

Attuazione degli interventi infrastrutturali previsti dal PSR Sicilia 2014-2020.

Interventi per le infrastrutture del territorio rurale. Servizi per la qualità della vita e la ricettività delle aree rurali.

Ente di sviluppo agricolo: indirizzo strategico con particolare riferimento agli interventi di difesa dal dissesto idrogeologico e per la manutenzione del reticolo idrografico e della viabilità rurale; vigilanza e tutela dell'Ente.

Servizio 5 – Patrimonio del demanio forestale

Conto del patrimonio. Registri di consistenza. Inventario dei fabbricati demaniali.

Acquisizioni, espropriazioni, donazioni, alienazioni, retrocessioni. Occupazione temporanea di terreni. Conferimenti volontari. Piano per l'acquisizione dei terreni. Aggiornamento catastale dei beni del demanio. Aggiornamento del fascicolo aziendale della Regione Sicilia. Acquisizione dei Beni confiscati alla criminalità organizzata.

Gestione di basi di dati cartografiche e di Banche-dati territoriali. Sviluppo del sistema informativo territoriale del demanio forestale. Rappresentazione cartografica del demanio trazzonale e usi civici. Cartografia tematica e applicazioni GIS a supporto della programmazione. Elaborazione e delimitazione delle zone svantaggiate e depresse ai sensi delle norme nazionali e comunitarie.

Servizio 6 – Aree montane e interne

Programmazione, predisposizione ed attuazione del piano di utilizzo del Fondo della montagna ex art. 61 della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i. Emissione dei bandi. Gestione tecnica amministrativa dei progetti finanziati a valere sui nuovi bandi, nonché dei progetti presentati dai Comuni sui bandi emessi dal Comando forestale a valere sui quattro ambiti afferenti il Fondo.



Programmazione e gestione interventi per la salvaguardia, valorizzazione e sviluppo delle aree interne.

Coordinamento e gestione di fondi extraregionali di natura non comunitaria.

Servizio 7 – Gestione faunistica del territorio

Applicazione normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di fauna selvatica. Tutela e potenziamento del patrimonio faunistico siciliano. Studio ed elaborazione dei piani e programmi faunistico-venatori, ambientali e di ricerca biologica. Censimenti specie faunistiche. Vigilanza venatoria ed ambientale. Osservatorio faunistico-venatorio. Riconoscimento, vigilanza ed interventi finanziari in favore delle associazioni venatorie ed ambientaliste.

Centri recupero fauna selvatica e primo soccorso. Coordinamento attività inanellamento ed interventi ripopolamento faunistico.

Disciplina delle attività e dell'esercizio venatorio. Emanazione calendario venatorio e licenze venatorie. Ambiti territoriali di caccia. Comitato regionale faunistico-venatorio. Commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio e per l'idoneità all'attività di vigilanza venatoria. Danni da fauna selvatica sulle colture agrarie. Costituzione e riconoscimento aziende faunistiche-venatorie, agro-venatorie, centri produzione selvaggina, zone di ripopolamento e cattura, zone cinologiche.

Servizio 8 – Utilizzazione del demanio forestale, trazzera e usi civici

Programmazione e gestione interventi per l'utilizzo dei terreni demaniali e del demanio trazzera, dei fabbricati e degli alloggi demaniali. Concessioni, servizi e adempimenti connessi (procedure di pubblicazione, regolamenti). Concessione e/o vendita erbe da pascolo e prodotti forestali. Verifica dei requisiti e certificazione antimafia dei beneficiari di concessioni. Predisposizione dei contratti.

Demanio trazzera e adempimenti connessi (accertamento, revisione, alienazione, reintegra e tutela). Approvazione degli atti di legittimazione e liquidazione degli usi civici. Autorizzazione al mutamento di destinazione del demanio civico. Autorizzazione all'alienazione del demanio civico. Omologazione atti di alienazione. Autorizzazione all'assunzione delle funzioni di istruttore demaniale.

Servizio 9 – Innovazione, ricerca, divulgazione, vivaismo forestale e difesa dei boschi dalle avversità

Coordinamento dell'attività vivaistica, dei Centri di conservazione del germoplasma forestale, del Centro vivaistico regionale e della rete dei vivai regionali demaniali. Raccolta, catalogazione e conservazione del ger-

plasma regionale e della biodiversità vegetale e forestale. Produzione vivaistica di specie di interesse forestale e relativa vendita.

Coordinamento e realizzazione interventi di ricerca scientifica, attività di studio, ricerca applicata e sperimentazione nel settore forestale, della green economy e della difesa fitosanitaria dei boschi, della vegetazione delle aree naturali protette e dei vivai forestali gestiti. Informazione, diffusione, trasferimento dell'innovazione.

Sistema regionale di consulenza aziendale per il miglioramento del rendimento complessivo delle aziende. Partenariato europeo dell'innovazione (PEI) nel settore forestale e della green economy.

Studi e ricerche sulla risorsa suolo e valutazione di processi di erosione finalizzata alla conservazione del suolo.

Monitoraggio delle malattie, delle avversità abiotiche e degli organismi animali dannosi ai boschi, alla vegetazione delle aree naturali protette e ai vivai forestali gestiti dal Dipartimento, ad esclusione degli organismi nocivi di temuta introduzione e/o da quarantena e fatte salve le collaborazioni con le istituzioni di competenza. Monitoraggio dello stato di salute e della vitalità dei boschi regionali in rapporto ai danni causati dai fattori di disturbo antropici e ambientali, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e ai cambiamenti climatici. Monitoraggio dello stato di salute delle piante e dei popolamenti monumentali in aree demaniali. Diagnostica fitopatologica ed identificazione degli organismi animali dannosi alle piante presenti nelle aree naturali protette e boscate.


Attuazione interventi di difesa fitosanitaria nelle aree forestali demaniali. Attivazione e gestione di misure comunitarie, nazionali e regionali inerenti la protezione delle foreste, ad esclusione degli organismi nocivi di temuta introduzione e/o da quarantena e fatte salve le collaborazioni con le istituzioni di competenza. Costituzione e aggiornamento dell'inventario fitopatologico forestale.

Servizio 10 – Programmazione e gestione fondi comunitari

Programmazione fondi comunitari gestiti dal Dipartimento. Coordinamento con gli altri fondi strutturali. Gestione misure PSR 2007-2013 di competenza del Dipartimento. Gestione misure PSR 2014-2020 di competenza del Dipartimento.

Gestione investimenti per la prevenzione delle calamità naturali e degli incendi e per migliorare la funzionalità degli ecosistemi forestali danneggiati.

Gestione fondi inerenti i Centri regionali del germoplasma gestiti dal Dipartimento.



Aggiornamento fascicolo aziendale della Regione Sicilia correlato alle domande di aiuto. Riqualficazione degli ambiti forestali mediante interventi per migliorare l'ambiente e il territorio, la conservazione degli ecosistemi forestali, la funzione protettiva dei boschi, nonché per favorire la fruizione pubblica.

Gestione degli aiuti per l'imboschimento e dei fondi PAC.

Gestione degli aiuti forestali legati alle misure di trascinamento ex reg. (CEE) n. 2080/92, misura H PSR 2000- 2006 e PSR 2007-2013.

STRUTTURE INTERMEDIE DECENTRATE

Servizio 11 – Ufficio servizio per il territorio di Agrigento

Servizio 12 – Ufficio servizio per il territorio di Caltanissetta

Servizio 13 – Ufficio servizio per il territorio di Catania

Servizio 14 – Ufficio servizio per il territorio di Enna

Servizio 15 – Ufficio servizio per il territorio di Messina

Servizio 16 – Ufficio servizio per il territorio di Palermo

Servizio 17 – Ufficio servizio per il territorio di Ragusa

Servizio 18 – Ufficio servizio per il territorio di Siracusa

Servizio 19 – Ufficio servizio per il territorio di Trapani

Competenze del servizio “Ufficio servizio territorio”.

L'Ufficio di servizio territorio subentra nel ruolo del preesistente Ufficio provinciale Azienda gestendo l'attività da quest'ultimo svolta prima della riorganizzazione, attività svolta nell'ambito territoriale della sopprimenda provincia e nei confronti del territorio.

Le competenze su scala provinciale corrispondono a quelle della sede centrale del Dipartimento.

6. L'assetto organizzativo del Dipartimento regionale della pesca mediterranea dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è rimodulato secondo i seguenti compiti e funzioni:

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA

AREE

Area 1 – Affari e servizi generali – Efficienza amministrativa

Segreteria del dirigente generale. Supporto all'attività di coordinamento dipartimentale del dirigente generale, in ordine alle diverse competenze dipartimentali. Gestione archivio storico del Dipartimento. Controllo interno di gestione e della valutazione del personale del comparto e dell'area della dirigenza. Rapporti con il Servizio di pianificazione e controllo strategico.

Affari del personale ed ai servizi comuni del Dipartimento (Protocollo, spedizione, gestione servizi di portineria, custodia e vigilanza, pulizia dei locali, servizi telefonici, fax, URP, Ufficio consegnatario ed Ufficio cassa, fornitura e manutenzione beni mobili, espletamento gare per forniture e lavori, approvvigionamento materiale di consumo uffici, ecc.) ad eccezione delle attività direttamente curate dall'Area interdipartimentale per logistica in merito agli adempimenti connessi agli aspetti di manutenzione ordinaria degli uffici ospitanti le strutture.

Gestione sito web del Dipartimento. Adempimenti connessi al d.lgs. n. 33/2013 (amministrazione trasparente). Programmazione, gestione, monitoraggio e controllo delle spese e delle entrate del bilancio di competenza del Dipartimento. Rapporti con l'Assessorato regionale dell'economia e con la Corte dei conti. Verifica delle certificazioni ai sensi dell'art. 80 della legge regionale n. 2/2002. Controllo dei rendiconti. Visite di verifica. Registratori ordini di incasso delle entrate. Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per la sorveglianza sanitaria presso la sede centrale e le sedi periferiche del Dipartimento (D.Leg.vo n. 81/08).

Riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato di associazioni e fondazioni. Redazione bando di gara e procedimenti per la dotazione di assistenza tecnica e relativa gestione amministrativa e contabile delle risorse umane.

Area 2 – Trasparenza, legalità e burocrazia a km 0

Semplificazione, trasparenza ed efficienza atti. Applicazione della normativa sulle pari opportunità, benessere dei lavoratori, contro le discriminazioni all'interno dei luoghi di lavoro, contro le molestie sessuali, normativa antifumo, rispetto tempistica procedimentale.

Applicazione L.R. n. 5/11. Burocrazia a Km 0.

Coordinamento per la predisposizione di proposte legislative e regolamentari. Coordinamento attività ed acquisizione degli elementi di risposta all'attività ispettiva parlamentare (interrogazioni, interpellanze, ecc...). Referente per le note informative per l'autorità giudiziaria e la Segreteria generale della Regione.



Tenuta schedario provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche.

Supporto giuridico-legale al dirigente generale e alle strutture del Dipartimento e per i rapporti con l'Avvocatura dello Stato, Magistratura ordinaria e speciale, ivi compresa la Corte dei conti, organismi di Polizia e Prefettura. Monitoraggio dei contenziosi. Informazione alle strutture dipartimentali sugli aggiornamenti normativi. Diffusione di norme e pareri. Liquidazione delle sentenze passate in giudicato, decreti ingiuntivi esecutivi, pignoramenti e atti transattivi e di conciliazione, nonché spese legali e giudiziarie nei contenziosi. Rimborsi. Coordinamento delle comunicazioni delle irregolarità ai sensi dei Regolamenti comunitari in materia. Coordinamento, implementazione, start-up dei regolamenti UE inerenti la legislazione sugli aiuti.

SERVIZI

Servizio 1 – Programmazione pesca mediterranea

Programmazione comunitaria di concerto con i servizi competenti. Rapporti con il MIPAF per gli atti inerenti la predisposizione e redazione di documenti di programmazione a valere di risorse nazionali e comunitarie. Supporto al dirigente generale per la partecipazione ai tavoli della cabina di regia e ai tavoli del Comitato di sorveglianza. Coordinamento per la partecipazione ai lavori del Forum del partenariato, ai tavoli della cabina di regia, del Comitato di sorveglianza. Coordinamento per la partecipazione alle sedute della Conferenza Stato regioni e Conferenza Unificata.

Redazione di schemi di bandi, circolari attuative, linee guida e documenti di ausilio per l'attuazione delle misure e degli interventi.

Programmazione risorse ex D.Lvo n. 143/97. Supporto al dirigente generale nei rapporti con la Commissione Europea, con la Corte dei conti nazionale e regionale, con l'Autorità di gestione; con l'autorità di certificazione e di Audit, con il Dipartimento regionale programmazione.

Coordinamento dell'assistenza tecnica. Predisposizione e redazione dei documenti inerenti la programmazione e il coordinamento della gestione di iniziative comunitarie di cooperazione territoriale.

Predisposizione e gestione del Piano di comunicazione dei programmi operativi. Referente statistico.

Osservatorio socio-economico per la pesca.

Integrazione e complementarietà con le politiche di pianificazione e sviluppo territoriale regionale a valere delle risorse finanziarie del FEASR e del FESR.

Rapporti con l'Amministrazione regionale e con gli enti locali in materia di opere pubbliche, strutture portuali e demanio.

Servizio 2 – Mare Mediterraneo: sforzo di pesca, equilibrio biologico e salvaguardia risorse ittiche

Gestione e attuazione delle misure ed interventi di conservazione, prelievo, ricerca discendenti da regolamenti e direttive comunitari. Predisposizione dei bandi e delle piste di controllo.

Gestione misure e interventi a favore dei pescatori e della innovazione di processo. Piani di gestione locale. Comunicazione irregolarità ai sensi dei Regolamenti comunitari. Arresto temporaneo dell'attività di pesca.

Attività di studio e ricerca sulla conservazione della biodiversità marina, le innovazioni di processo e la qualificazione del prodotto, nonché per i rapporti con istituti e enti di ricerca e università. Pesca professionale. Pesca speciale. Vigilanza sul demanio marittimo per l'attività di pesca. Consorzi di ripopolamento ittico.

Servizio 3 – Flotta peschereccia e portualità

Interventi per ammodernamento della flotta.

Gestione interventi sulle infrastrutture e sulla portualità peschereccia con risorse comunitarie, nazionali e regionali. Predisposizione dei bandi e delle piste di controllo.

Gestione degli interventi a favore delle imprese di pesca inerenti il contributo all'acquisto del carburante.

Problematiche legate ai sequestri dei pescherecci. Interventi in favore delle vittime dei naufragi (legge regionale n. 24/99 e ss.mm.ii.). Problematiche legate alle calamità (legge regionale n. 33/98 e ss.mm.ii.).

Servizio 4 – Acquacoltura e maricoltura


Gestione e attuazione delle misure ed interventi nel settore della acquacoltura e della maricoltura. Gestione, programmazione ed attuazione delle misure ed interventi nel settore della trasformazione dei prodotti ittici e commercializzazione. Predisposizione dei bandi e delle piste di controllo. Monitoraggio degli impianti di trasformazione e impianti di acquacoltura.

Servizio 5 – Servizi di sviluppo e valorizzazione della pesca mediterranea

Gestione e monitoraggio dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca (GAC). Predisposizione dei bandi e delle piste di controllo. Redazione e gestione dei piani territoriali. Gestione e attuazione dei piani di gestione locale. Organizzazione dei produttori.

Attività di pesca turismo e di ititurismo: realizzazione banca dati sulla consistenza delle attività, e redazione del rapporto annuale sullo stato di attuazione delle attività. Pesca sportiva.

Gestione interventi nel settore della commercializzazione dei prodotti ittici.



Trasferimento valore economico al pescatore: filiera corta e Servizi di sviluppo: mediterraneo, gestione risorse, ricerca scientifica, GAC, distretti attività alternative, filiera corta, mercati, formazione.

Promozione e valorizzazione delle risorse ittiche, del pescato e delle trasformazioni alimentari. Processi per la certificazione di qualità degli stabilimenti e delle produzioni (Ecolabel, Emas, Dop). Partecipazione a manifestazioni promozionali, fiere ed altre iniziative per la valorizzazione dell'attività e dei prodotti.

Interventi su OO.PP.

7. L'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è rimodulato secondo i seguenti compiti e funzioni:

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

AREE

Area 1 – Affari generali e comuni

Organizzazione e affari generali:

- gestione corrispondenza: assegnazione e protocollo informatico; servizio spedizione;
- repertorio ed archivio storico degli atti amministrativi; – gestione risorse umane; contratti di lavoro;
- ufficio relazioni con il pubblico;
- relazioni sindacali;
- programmazione e monitoraggio delle attività amministrative e di gestione del Dipartimento; (*)
- piano di lavoro; (*)
- rapporti con i soggetti preposti al ciclo della performance; (*)
- documentazione e comunicazione istituzionale: gestione del sito internet-intranet del Dip.to;
- rapporti con il C.E.D.;
- proposte formative riguardanti il personale del Dipartimento;
- attività del Consegretario; acquisto di beni e servizi; gestione delle utenze; ufficio cassa;
- ufficio del referente statistico;
- proposte di semplificazione amministrativa; – trasparenza dell'azione amministrativa;
- adempimenti sicurezza lavoratori;
- ufficiale rogante.

Programmazione e monitoraggio della spesa e delle entrate.

Cura dell'attuazione del controllo di gestione. (*)

Monitoraggio e controllo interventi strutturali POR 2000/2006 (residuale), PO FESR 2007/2013 e 2014/2020 di competenza del Dipartimento: validazione dei dati finanziari, procedurali e fisici; controlli in loco; certificazione e rendicontazione autorità di pagamento; previsioni di spesa; programma dei controlli; pista di controllo. (*)

Monitoraggio semestrale e rendicontazione APQ ed altri interventi extra-regionali diversi da quelli di competenza del servizio 1.

Coordinamento delle attività e supervisione degli atti di competenza delle unità operative dell'area che non siano oggetto di incarico specifico direttamente attribuito ai dirigenti delle stesse unità operative.

[Le funzioni indicate con (*) verranno svolte nell'ambito delle unità di staff alle dirette dipendenze del dirigente generale].

Area 2 (interdipartimentale) — Sistemi informativi geo-grafici, infrastruttura dati territoriali regionali e cartografia

Gestione dei sistemi informativi territoriali regionali (S.I.T.R.):

- attività connesse alla completa attuazione dell'Accordo di Programma relativo alla realizzazione del sistema informativo territoriale regionale (S.I.T.R.), a valere sulla Misura 5.05 POR 2000-2006 (Servizio 1) [residuale] e sulle successive programmazioni comunitarie in materia;
- funzioni di centro regionale S.I.T.R e I.D.T.R., coordinamento e supporto alla realizzazione del sistema informativo catasto siciliano (S.I.C.S.) — interscambio dati catastali;
- programmazione e gestione del SIT urbanistico territoriale, del sistema informativo territoriale regionale (S.I.T.R.), del sistema informativo sull'abusivismo edilizio (S.I.A.B.) e del sistema informativo ambientale (S.I.R.A.);

– raccordo con i servizi del dipartimento dell'urbanistica e le altre strutture dei dipartimenti regionali;

– implementazione e gestione della infrastruttura dei dati territoriali regionali — direttiva europea INSPIRE — geoportale regionale (I.D.T.R.);

– raccordo con il Repertorio nazionale dei dati territoriali (R.N.D.T.), con gli Organi cartografici dello Stato, con Organismi e geoportali nazionali di cui al d.leg.vo n. 32/2010 per i sistemi informatici, geografici e statistici.

Servizio cartografico, informativo e statistiche territoriali:

- gestione dell'archivio cartografico e fotografico;



– realizzazione cartografica di base, tematica e data-base topografici con gestione tecnico-amministrativa sulla materia di competenza; appalti cartografici di competenza dell'Assessorato;

– raccolta sistematica e/o informatizzata dei dati ambientali e territoriali, acquisizione e formazione di tele-rilevamenti fotografici e topografici a diverse scale per la conoscenza ed il controllo del territorio e relative elaborazioni dei dati;

– informatizzazione strumenti urbanistici e relative procedure;

– gestione delle statistiche territoriali e delle attività del SISTARS, in raccordo con l'ufficio del referente statistico presso l'Area 1 affari generali;

– gestione dell'archivio generale dell'urbanistica;

– attività discendenti dall'applicazione dell'art. 49, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2.

Coordinamento delle attività e supervisione degli atti di competenza delle unità operative dell'area che non siano oggetto di incarico specifico direttamente attribuito ai dirigenti delle stesse unità operative.

SERVIZI

Servizio 1 — Pianificazione territoriale regionale e programmazione

Pianificazione territoriale regionale:

– attività di studio, di ricerca e di documentazione per la definizione della pianificazione territoriale regionale;

– aggiornamento del piano territoriale urbanistico regionale (PTUR) e, sulla base delle indicazioni dello stesso, definizione degli indirizzi per la pianificazione provinciale e sub regionale;

– diffusione della conoscenza degli strumenti di pianificazione attraverso la loro pubblicazione anche sul sito internet assessoriale;

– coordinamento interregionale degli strumenti di pianificazione territoriale;

– analisi del costante processo di trasformazione territoriale a livello regionale per i necessari aggiornamenti degli strumenti di pianificazione territoriale.

Pianificazione provinciale o di corrispondenti ambiti territoriali consortili:

– istruttoria tecnico-amministrativa e provvedimenti sui piani;

– segreteria del comitato tecnico scientifico e provvedimenti amministrativi del PTUR;

– contributi strutturali e strategici all'ufficio del dipartimento competente alla gestione dei progetti comunitari.

Programmazione dei fondi strutturali PO FESR 2007/2013 e programmazione comunitaria 2014/2020 di competenza del Dipartimento.

Gestione tecnico-amministrativa di altri fondi comunitari, dei fondi statali e regionali.

Progetti comunitari: gestione di iniziative sia propositive che progettuali inerenti la partecipazione del Dipartimento a progetti comunitari (INTERREG, MED, LIFE, ecc.); concertazione con i soggetti pubblici e privati e accordi di partenariato.

Coordinamento delle attività e supervisione degli atti di competenza delle unità operative del servizio che non siano oggetto di incarico specifico direttamente attribuito ai dirigenti delle stesse unità operative.

Servizio 2 — Affari urbanistici Sicilia occidentale (province di Palermo, Agrigento e Trapani)

Servizio 3 — Affari urbanistici Sicilia centrale e nord-orientale (province di Messina, Caltanissetta ed Enna)

Servizio 4 — Affari urbanistici sicilia sud-orientale (province di Catania, Ragusa e Siracusa)

Coordinamento delle attività e supervisione degli atti prodotti dalle unità operative del servizio che non siano oggetto di incarico specifico direttamente attribuito ai dirigenti delle stesse unità operative, quali:

– istruttoria preliminare tecnico-amministrativa degli atti da sottoporre al Consiglio regionale urbanistica;

– provvedimento finale di reiezione delle pratiche sottoposte al CRU;


– trattazione tecnico-amministrativa e provvedimento finale delle pratiche escluse dalla competenza del CRU;

– ogni istruttoria e parere derivante da leggi di carattere urbanistico sugli ambiti territoriali di competenza;

– istruttoria preliminare e predisposizione di proposta di intervento sostitutivo per la rideterminazione urbanistica delle c.d. "zone bianche".

Coordinamento dei procedimenti urbanistici e degli interventi degli enti istituzionali relativi ad opere di interesse pubblico da realizzare in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici generali e di attuazione.

Coordinamento dei procedimenti relativi alle varianti urbanistiche discendenti da conferenze di servizio disposte in applicazione delle seguenti disposizioni di legge: art. 5, D.P.R. n. 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni (sportello unico per le attività produttive); art. 89, commi 1 e 13, legge regionale n. 6/2001 (PRUSST); art. 1, comma 1, lett. e), punto 3, legge regionale n. 48/1991 (Accordo di programma); D.P.R.



n. 383/1994 — decreto legislativo n. 163/2006, art. 166, commi 3 e 4, e art. 168 (opere statali); altre conferenze disposte da ordinanze ministeriali e richieste da altri enti.

Attività discendenti dall'applicazione dell'art. 49, comma 2, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2.

Vigilanza urbanistica sui comuni che ricadono negli ambiti territoriali di competenza, finalizzata alla verifica dell'applicazione delle norme di legge che prevedono l'adozione da parte degli stessi comuni di atti obbligatori.

Gestione ed implementazione delle banche-dati degli atti da pubblicare on-line (internet/intranet) relative ai provvedimenti amministrativi di competenza del servizio e delle unità operative che lo compongono.

Servizio 5 — Vigilanza urbanistica

Istruttoria e provvedimenti relativi all'accertamento di violazioni di leggi e regolamenti in materia urbanistica.

Interventi sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti.

Abusivismo edilizio e istruttoria tecnico-amministrativa degli affari inerenti violazioni edilizie nei parchi e nelle riserve.

Istruttoria preliminare tecnico-amministrativa delle richieste di parere ex art. 24 della legge regionale n. 37/1985 ed ex art. 13 della legge n. 47/1985 da sottoporre al CRPPN e provvedimento finale.

Coordinamento dell'osservatorio regionale delle violazioni urbanistiche, edilizie e sanatoria, e implementazione e gestione delle banche dati.

Accertamenti disposti dal T.A.R. e dal C.G.A.

Coordinamento delle attività e supervisione degli atti di competenza delle unità operative del servizio che non siano oggetto di incarico specifico direttamente attribuito ai dirigenti delle stesse unità operative.

Servizio 6 — Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo e segreteria del Consiglio regionale urbanistica (C.R.U.)

Supporto allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente generale in materia urbanistica, con riguardo anche alla predisposizione di proposte normative.

Richieste di parere agli organi consultivi della Regione.

Coordinamento delle attività inerenti le interrogazioni e le interpellanze parlamentari in materia urbanistica.

Rapporti extra regionali in materia urbanistica.

Supervisione sulla trattazione dei quesiti in materia urbanistico-edilizia posti dagli enti ed uffici pubblici e predisposizione dei relativi pareri.

Supervisione sulla gestione informatizzata di banche dati relative a circolari, quesiti e pareri del dipartimento e degli organi consultivi regionali riguardanti la materia urbanistico-edilizia.

Trattazione ricorsi straordinari e amministrativi avverso i provvedimenti urbanistici emessi dalla Regione e comunque incidenti sull'assetto urbanistico del territorio regionale, di concerto con i servizi degli affari urbanistici del Dipartimento. Atti correlati, ivi compresa la liquidazione di spese legali e dipendenti dalle decisioni emesse dai giudici amministrativi.

Coordinamento delle attività inerenti gli accertamenti dell'Autorità giudiziaria.

Tenuta dell'anagrafe degli incarichi, nomine, designazioni e consulenze di competenza del Dipartimento.

Adempimenti amministrativi e contabili di segreteria relativi al funzionamento del C.R.U.

Provvedimenti finali approvativi, in dipendenza dei voti espressi dal Consiglio regionale urbanistica, relativi ai piani regolatori generali ed attuativi ed alle varianti urbanistiche.

Coordinamento delle attività e supervisione degli atti di competenza delle unità operative del servizio che non siano oggetto di incarico specifico direttamente attribuito ai dirigenti delle stesse unità operative.

Art. 3.

Norme finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 22 ottobre 2014

CROCETTA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 novembre 2014, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 140



Allegato 1

TABELLA NUMERICA RIEPILOGATIVA

Assessorati e dipartimenti regionali	Strutture intermedie		
	Aree	Servizi	Totale strutture intermedie
Presidenza della Regione			
Segreteria generale	3	9	12
Ufficio legislativo e legale	1	12	13
Dipartimento regionale della protezione civile	1	17	18
Dipartimento regionale della programmazione	5	5	10
Dipartimento regionale degli affari extraregionali	1	3	4
Assessorato regionale delle attività produttive			
Dipartimento regionale delle attività produttive	2	11	13
Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana			
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	1	57	58
Assessorato regionale dell'economia			
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione	1	25	26
Dipartimento regionale delle finanze e del credito	1	8	9
Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità			
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti	2	10	12
Dipartimento regionale dell'energia	2	10	12
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e lavoro			
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali	1	8	9
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	5	27	32
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica			
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	1	22	23
Dipartimento regionale delle autonomie locali	1	5	6
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità			
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	6	23	29
Dipartimento regionale tecnico	5	26	31
Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale			
Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale	2	11	13
Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea			
Dipartimento regionale dell'agricoltura	7	16	23
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale	5	19	24
Dipartimento regionale della pesca mediterranea	2	5	7
Assessorato regionale della salute			
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica	5	10	15
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico	5	9	14
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente			
Dipartimento regionale dell'ambiente	3	8	11
Dipartimento regionale dell'urbanistica	2	6	8
Comando del corpo forestale della Regione siciliana	3	18	21
Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo			
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo	2	20	22
Totale incarichi	75	400	475


Visto: CROCETTA

(Omissis)

15R00082

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-008) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 2 2 1 *

€ 6,00

